



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

Revisionato e aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2022
n. 12

Sommario

PREMESSA	6
Formazione.....	8
Referenti interni	10
Il Decreto Legislativo 231/2001	11
1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti	11
1.2 I reati	12
1.3 Le sanzioni	14
1.4 Condizione esimente della responsabilità amministrativa.....	16
1.5 Le Linee Guida di Confindustria	17
2. Organismo di Vigilanza	18
2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza e cause di ineleggibilità.....	18
2.2 Poteri dell'Organismo di Vigilanza	19
2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza	21
2.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	21
2.4.1 <i>Whistleblowing</i>	23
GOVERNANCE ORGANIZZATIVA	26
1. Brevi cenni storici su Acquedotto Pugliese Spa	26
2. Governance organizzativa	26
2.1 Governance generale	27
2.1.1 Principi di attribuzione di deleghe e procure.....	27
2.1.2 Organizzazione e missioni funzionali adottate	28
2.2 Governance operativa.....	32
3. Quadro normativo di riferimento	33
SEZIONE A – REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	39
1. Reati e modalità di commissione.....	39
2. Ruoli e responsabilità interne.....	48
3. Processi sensibili e protocolli.....	48
3.1 Gestione della Convenzione e dei suoi allegati	50
3.1.1 Gestione del servizio secondo gli standard pattuiti	50
3.1.2 Rendicontazione per la determinazione della tariffa	52
3.1.3 Gestione dei controlli delle Autorità pubbliche	54
3.2 Gestione delle gare di appalto.....	54

3.3	Gestione di finanziamenti/contributi legati agli investimenti	56
3.3.1	Gestione finanziamenti/contributi legati al PNRR	58
3.3.2	Gestione di finanziamenti/contributi diversi da quelli riferiti agli investimenti	59
3.4	Gestione di licenze/autorizzazioni funzionali all'attività di core	61
3.5	Gestione del precontenzioso e del contenzioso con la P.A.	62
4.	Protocolli per la gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione	65
4.1	Gestione delle risorse finanziarie.....	65
4.2	Affidamento di incarichi di consulenza	66
4.3	Assunzione del personale e progressione inquadramenti.	70
SEZIONE B – REATI SOCIETARI		72
1.	Reati e modalità di commissione.....	72
2.	Ruoli e responsabilità interne.....	76
3.	Aree sensibili e processi a rischio	77
4.	Presidi interni.....	78
4.1	Presidio degli amministratori.....	78
4.2	Presidio del collegio	80
5.	Protocolli adottati ai sensi dell'art. 6 co. 2 del decreto	80
5.1	False comunicazioni sociali	80
5.2	Operazioni illecite sul capitale	82
5.3	Controlli di legge	83
5.3.1	Impedito controllo della società di revisione, del collegio sindacale e dei soci.....	83
5.3.2	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	84
6.	Illecita influenza sull'assemblea.....	84
7.	Corruzione tra privati	84
8.	Doveri e responsabilità delle direzioni e funzioni interne.....	86
SEZIONE C – REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.....		90
1.	Reati	90
2.	Ruoli e responsabilità	91
2.1	Datore di lavoro e dirigenti.....	92
2.2	Preposto	96
2.3	RSPP.....	97
3.	Protocolli di prevenzione.....	98

4. Conservazione della documentazione obbligatoria per la sicurezza	98
5. Flussi informativi tra OdV e soggetti del SPP.....	99
SEZIONE D – DELITTI DI CRIMINALITA’ INFORMATICA E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	101
1. Reati e modalità di commissione.....	101
2. Ruoli e responsabilità interne.....	107
3. Aree sensibili.....	108
4. Protocolli di prevenzione	108
5. Ulteriori presidi.....	116
6. Flussi informativi verso l’OdV	117
SEZ. E – REATI AMBIENTALI.....	118
Premessa.....	118
PARTE I – DEPURAZIONE.....	119
1. Reati, modalità di commissione.....	119
2. Ruoli e responsabilità interne.....	126
3. Aree sensibili e presidi in atto	127
4. Ulteriori presidi generali.....	136
PARTE II – POTABILIZZAZIONE.....	138
1. Reati e modalità di commissione.....	138
2. Ruoli e responsabilità interne.....	141
3. Aree sensibili e presidi in atto	141
4. Ulteriori presidi generali.....	149
PARTE III – RETE DI DISTRIBUZIONE.....	151
1. Reati e modalità di commissione.....	151
2. Ruoli e responsabilità interne.....	153
3. Aree sensibili e presidi in atto	153
4. Ulteriori presidi generali.....	158
PARTE IV – RETI DI FOGNATURA.....	161
1. Reati e modalità di commissione.....	161
2. Ruoli e responsabilità interne.....	164
3. Aree sensibili e presidi in atto	165
4. Ulteriori presidi generali.....	173
PARTE V – UFFICI	176
1. Reati e modalità di commissione.....	176

2. Ruoli e responsabilità interne.....	176
3. Aree sensibili e presidi in atto	176
SEZIONE F – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	
1. Reati e modalità di commissione.....	178
2. Aree a rischio.....	179
3. Principi di comportamento.....	179
SEZIONE G - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	
1. Fattispecie di reato	181
2. Principi di comportamento.....	185
SEZIONE H - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORIZICLAGGIO	
1. Reati e modalità di commissione.....	188
2. Ruoli e responsabilità interne.....	192
3. Principi di comportamento.....	192
SEZIONE I – REATI TRANSNAZIONALI.....	
SEZIONE L – CONTRASTO AL LAVORO NERO, RAZZISMO, XENOFOBIA	
SEZIONE M – REATI TRIBUTARI.....	
1. Reati e modalità di commissione.....	199
2. Ruoli e responsabilità.....	206
3. Aree sensibili e attività a potenziale rischio	206
3.1 Calcolo e liquidazione imposte: Liquidazione IVA; Determinazione e richiesta crediti d'imposta	208
3.2 Gestione fiscale nel ciclo passivo e nel ciclo attivo: Fatturazione, Contabilizzazione della fattura passiva	209
3.3 Conservazione documenti fiscali.....	210
4. Protocolli di prevenzione.....	211
4. Flussi informativi verso l'OdV	214

PREMESSA

Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito "AQP" o la "Società") ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito il "Modello"), revisionato e aggiornato rispetto all'ultimo Modello datato luglio 2020, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/11/2022 n. 12.

AQP si impegna a comunicare i contenuti del Modello agli apicali, dipendenti e collaboratori esterni e ad attuare un programma di formazione per i dipendenti, come meglio rappresentato nel successivo paragrafo, allo scopo di illustrare i rischi reato aziendali, i protocolli per la prevenzione degli stessi, nonché i comportamenti individuali sanzionati.

Attraverso l'adozione del Modello, AQP intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare i comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato ricomprese nel Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- consentire, grazie a un sistema strutturato e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Il Modello è costituito da:

- Parte Generale, che comprende un richiamo dei contenuti principali del decreto 231/01, alcuni cenni sul modello di organizzazione e la descrizione del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- capitolo sulla Governance organizzativa, che descrive il sistema dei poteri interno e delle deleghe in atto in AQP e il quadro normativo di riferimento;
- Parte Speciale, suddivisa in Sezioni, ciascuna delle quali è dedicata alle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, configurabili nella realtà di AQP.

Costituiscono, infine, parte integrante del Modello:

1. il Codice Etico
2. il Sistema Disciplinare
3. la Mappatura dei rischi.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare

eventuali aggiornamenti del Modello compete al Consiglio, che lo eserciterà mediante delibera con le stesse modalità previste per la sua adozione.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nell'esecuzione delle proprie funzioni, potrà individuare eventuali ulteriori attività a rischio delle quali - in relazione all'evoluzione legislativa o della realtà aziendale - sarà valutata l'inclusione nel novero delle attività sensibili.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire gli obiettivi di:

- a) vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- b) diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- c) consentire alla Società, grazie a un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione del reato stesso.

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- 1. a coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, sindaco;
- 2. a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative;
- 3. a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati anche coloro che, compiendo determinate operazioni, agiscono concretamente sulla gestione della società;
- 4. ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale;

5. a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima (consulenti, collaboratori, partner, fornitori, ecc.).

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di beni, servizi e lavori, consulenti o società con cui la Società opera.

AQP è destinataria degli obblighi di cui alla L. 190/12 e alla normativa correlata; ha pertanto adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), nonché adottato le misure di prevenzione della corruzione come richiesto dalla legge.

Secondo i più recenti orientamenti dell'ANAC le misure anticorruzione previste all'interno del PTPCT devono integrarsi con quelle contenute all'interno del Modello 231, con la possibile previsione della redazione di un unico documento.

AQP, nel presupposto che il PTPCT e il Modello rappresentino due strumenti di governance diversi tra loro ha deciso di mantenere separati i due documenti, assicurando comunque una visione strategica del sistema di prevenzione dei rischi (231 e 190) e un coordinamento continuo tra i soggetti deputati al controllo del corretto funzionamento dei presidi di controlli indicati nei documenti (Organismo di Vigilanza, RPCT, Direzioni interne).

Il sistema di prevenzione dei rischi adottato da AQP, infatti, consente di presidiare il rischio connesso a tutte le fattispecie di corruzione (sia dal lato attivo che passivo), estendendo il raggio di azione anche a fenomeni di c.d. *maladministration*.

Formazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza promuove la realizzazione di un piano di formazione specifico dei soggetti destinatari del Modello, in merito ai contenuti del Decreto e del Modello.

I requisiti che il detto programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);

- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire aziendale, nonché dalla capacità di apprendimento del personale e dal grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
- deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.

La formazione può essere, pertanto, classificata in *generale* o *specificata*. In particolare, la **formazione generale** deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire a ogni individuo di:

- conoscere i precetti stabiliti dal D. Lgs. 231/2001 e di essere consapevole della volontà della Società a farli propri ed a renderli parte integrante della cultura aziendale;
- essere consapevole degli obiettivi che AQP si prefigge di raggiungere tramite l'implementazione del Modello e del modo in cui le mansioni di ciascuno contribuiscono al raggiungimento degli stessi;
- avere cognizione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all'interno del sistema di controllo interno presente in AQP;
- conoscere quali sono i comportamenti attesi o accettabili e quelli non accettabili dalla Società;
- conoscere i canali di *reporting* adeguati al tipo di informazione che si vuole comunicare e al soggetto cui si vuole far arrivare la comunicazione stessa, ed in particolare, conoscere a chi segnalare, e con quali modalità, la presenza di anomalie nello svolgimento delle attività aziendali;
- essere consapevole dei provvedimenti disciplinari che vengono applicati nel caso di violazioni delle regole del Modello;
- conoscere la composizione, i poteri ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

La **formazione specifica**, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il

personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti all'attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

La comunicazione dell'approvazione del presente Modello parte del Consiglio di Amministrazione è resa pubblica sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.aqp.it, o comunque con idonee modalità finalizzate alla conoscenza dell'esistenza del Modello da parte di clienti, fornitori e partner commerciali.

Referenti interni

I Responsabili di Direzione e di Area sono i Referenti diretti (o Responsabili interni, come definito nelle Sezioni) dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo inerente al funzionamento del Modello.

I Referenti Interni, a titolo esemplificativo, avranno i seguenti compiti:

- 1) vigilare sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono i soggetti referenti;
- 2) informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
- 3) per ogni operazione relativa alle attività emerse come a rischio, predisporre e conservare la documentazione rilevante;
- 4) informare l'OdV in merito a eventuali anomalie riscontrate.

PARTE GENERALE

Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti Convenzioni internazionali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con il Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento il peculiare regime di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società e associazioni (di seguito, congiuntamente “Enti”), che è assimilabile alla responsabilità penale, per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi da:

- a) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- c) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. La responsabilità dell’Ente permane anche nel caso in cui l’autore del reato non sia identificato o non risulti punibile.

La responsabilità amministrativa degli Enti introdotta dal Decreto ha quindi comportato un radicale capovolgimento del principio tradizionalmente riconosciuto nel nostro ordinamento in virtù del quale “*societas delinquere non potest*”.

1.2 I reati

Il Decreto è stato modificato più volte al fine di ampliare il catalogo dei reati dai quali può conseguire la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Alla data di approvazione del presente Modello i reati contenuti nel Decreto sono:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione: Malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica e frode nelle pubbliche forniture, se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 24 come ridenominato ed integrato dal D.Lgs. n. 75/2020) e peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 come ridenominato ed integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190; dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3 e, da ultimo, dal D.Lgs. n. 75/2020);
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati: falsità di documento informatico, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento e interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento informatico (art. 24 bis, introdotto dalla legge n. 48/2008). Il Decreto, rispetto a detti reati, è stato ulteriormente integrato dal D.L. n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2019;
- Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto, introdotto dalla c.d. Legge Sicurezza, legge 15 luglio 2009 n. 94 e in parte modificato dalla legge 62/2014);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25bis, introdotto dal D.L. n. 350/2001, convertito in Legge n. 409/2001, e modificato / integrato dalla Legge n. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016);
- Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1, introdotto dalla Legge n. 99/09);
- Reati societari e corruzione tra privati (art. 25-ter, aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, attuativo dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 nell'ambito della riforma del diritto societario, modificato dalla Legge n. 262/2005, integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente dalla legge 69/2015, nonché ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7);
- Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1, introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7);

- Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, introdotto dalla Legge n. 228/2003 e modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, dal D. Lgs 24/2014, dal D. Lgs. 39/2014 e, infine, dalla Legge 29 ottobre 2016 n. 199);
- Reato di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (art. 25 sexies, introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- Reati transnazionali (introdotto dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'art. 300 del d. Lgs 81/08);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in parte modificato dalla Legge n. 186/2014);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25 octies 1, introdotto dal D. Lgs. 184/2021);
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, inserito dalla Legge n. 99/2009 e successivamente modificato dalla Legge n. 116/2009 e dal D.Lgs. n. 121/2011);
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, introdotto dalla Legge n. 116/2009);
- Reati ambientali (art. 25 undecies, introdotto dal D.Lgs. 121/2011 e modificato dalla Legge n. 68/2015, nonché, in parte, dal D.Lgs. n. 21/2018);
- Reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 25-duodecies, introdotto dal D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, e poi modificato ed integrato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161);
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167 e, in parte, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018);
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies, introdotto dalla Legge 3 maggio 2019 n. 39);
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies, introdotto dalla Legge n. 157/2019, di conversione con modificazioni del D.L. n. 124/2019 e modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020);
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto);

- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevices).

Al catalogo dei reati sopra esposto vanno aggiunte le leggi che hanno modificato o che hanno ricadute in tema di responsabilità amministrative degli enti.

Tra queste la legge del 30 novembre 2017, n.179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (c.d. Whistleblowing) che interviene modificando l'art. 6 del D.Lgs. n.231/2001 ed introducendo per le società che hanno adottato il Modello organizzativo l'obbligo di prevedere canali (anche informatici e comunque tali da garantire la riservatezza del segnalante) che consentano ai soggetti di cui all'art. 5 d. Lgs. n.231/2001 (ovvero ai soggetti apicali o subordinati) di effettuare segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

Si richiama poi la legge regionale del 24 luglio 2017, n.30, recante "*Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici*", con le "*Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici, ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30*". Tali disposizioni regolamentano l'interazione tra i decisori pubblici e i portatori di interessi particolari attraverso strumenti e istituti che garantiscano l'attuazione dei principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni pubbliche nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione pubblica. In particolare, viene prevista l'istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare e l'Agenda pubblica in cui sono resi noti gli incontri svolti tra i rappresentanti di gruppi di interesse particolare e i decisori pubblici¹.

1.3 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio contenuto nel Decreto prevede l'applicazione di:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un

¹ L'art. 3, comma 2, stabilisce che anche le società controllate dalla Regione Puglia debbano adeguare ai principi della legge regionale i propri modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi della legge n.231/2001. SI veda in merito il Codice Etico.

vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado: 1) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e 2) un Modello è stato adottato e reso operativo.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; o b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Decreto prevede che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Le misure interdittive sono applicabili anche in via cautelare - ove sussistano gravi indizi di colpevolezza dell'ente e il pericolo di reiterazione del reato - sin dalla fase delle indagini preliminari.

1.4 Condizione esimente della responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

- 1) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'Ente (Organismo di Vigilanza o OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- 3) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- 4) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali, l'art. 7 prevede che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare

entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del Modello a prevenire i reati (cfr. par. 1.5 Le Linee Guida di Confindustria).

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

- a) una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello;
- b) l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

In applicazione del criterio generale dell'art. 4 del Decreto, gli Enti aventi la sede principale nel nostro Paese rispondono, a talune condizioni, anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.5 Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6 del Decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria a giugno 2021.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- a) l'identificazione dei rischi e l'analisi del contesto aziendale con la finalità di individuare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto, nonché di valutare il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto;
- b) la predisposizione o il rafforzamento di un sistema di controllo interno² (le c.d. procedure) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente.

² Il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente, o sistema di controllo interno, "è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati" (v. Codice di Autodisciplina, Comitato per la Corporate Governance, Borsa Italiana S.p.A., 2006, pag. 35). – Il Codice è stato aggiornato nel mese di dicembre 2011, anche al fine di eliminare talune sovrapposizioni con disposizioni di legge. Ci sono diverse successive revisioni e il riferimento indicato è stato eliminato.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

1. la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice etico;
2. un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, con particolare riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo, quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
3. procedure, manuali e informatiche (sistemi informativi), che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli, come, ad esempio, la "separazione delle responsabilità" tra coloro che svolgono fasi/attività cruciali di un processo a rischio;
4. poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
5. sistema di controllo di gestione, capace di segnalare tempestivamente possibili criticità;
6. informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli effettuati.

2. Organismo di Vigilanza

2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza e cause di ineleggibilità

Non possono essere nominati membri dell'Organismo e se nominati decadono dall'ufficio:

1. coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici, incapacità a esercitare uffici direttivi);
2. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori esecutivi della Società, gli amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
3. coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
4. coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile ovvero hanno concordato la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 salvi gli effetti della riabilitazione.

I componenti dell'Organismo devono possedere le capacità, conoscenze e competenze professionali indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, nonché i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità. L'Organismo può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti di consulenti esterni, ferma restando la sua responsabilità in via esclusiva della vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e della cura del suo aggiornamento.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza deve garantire i seguenti requisiti:

- *autonomia e indipendenza*: detto requisito è assicurato dall'assenza di un riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione, dalla facoltà di reporting al Consiglio di Amministrazione, dalla composizione dell'Organismo di Vigilanza il cui componente non si trova in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né è titolare all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo
- *onorabilità e professionalità*: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui deve disporre il componente dell'Organismo di Vigilanza
- *continuità d'azione*: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

I criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso, sono descritti nel documento "Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza", comunicato per informativa al Consiglio di Amministrazione che ne assicura adeguata diffusione.

L'Organismo di Vigilanza di AQP è collegiale e ha durata triennale.

2.2 Poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- a) vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;

- b) vigilanza sull'effettività del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale, verificandone la coerenza rispetto ai principi di comportamento e di controllo definiti nel presente Modello;
- c) disamina dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- d) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello
- e) formulazione di proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- f) segnalazione, anche documentale, al Presidente della Società di eventuali violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere della responsabilità in capo alla Società.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le Aree aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- a) disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare e approfondire aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali; a tal fine è facoltà dell'Organismo di eseguire interviste e raccogliere informazioni;
- b) ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, ritiene *"necessario escludere che il RPCT possa far parte dell'ODV"*, in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'Organismo dalle rispettive normative di riferimento e delle diverse finalità delle citate normative.

La visione sinergica del sistema di presidio dei rischi rende tuttavia evidente la necessità di una stretta e costante collaborazione tra l'Organismo e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (flussi informativi, trasmissione del PTPCT e della relazione annuale del RPCT all'Organismo, partecipazione del RPCT alle riunioni dell'Organismo, controlli/monitoraggi).

In linea con quanto suggerito dall'Autorità con la Delibera n. 1134/2017, nell'ambito delle attività spettanti all'Organismo di Vigilanza rilevanti ai fini della Trasparenza si segnala, infine, la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello. Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le seguenti modalità:

- a) almeno annualmente nei confronti del Consiglio di Amministrazione attraverso una relazione scritta in ordine all'attuazione del Modello, all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza nei confronti dei destinatari del Modello e, in particolare, in ordine all'osservanza, da parte di questi, del Modello stesso, nonché all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello;
- b) almeno annualmente nei confronti del Collegio Sindacale, ovvero su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte;
- c) a evento nei confronti del Collegio Sindacale nei casi di presunte violazioni poste in essere dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

2.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli adottati e nelle singole Sezioni della Parte Speciale del Modello.

Per ciascuna "area a rischio reato" è identificato un "Responsabile Interno" che dovrà, tra l'altro, fornire all'OdV, almeno con cadenza semestrale, i flussi informativi così come definiti dall'Organismo stesso. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare all'OdV, allo stesso dovrà essere inviata una segnalazione "negativa".

Sono stati inoltre istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale, in particolare:

- i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato;
- gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Oltre alle informazioni sopraindicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- i. i piani di comunicazione e formazione sui principi e i contenuti del Decreto e del Modello di organizzazione gestione e controllo;
- ii. i piani e i risultati delle attività di controllo e di *audit* svolte all'interno della Società, in relazione a processi e attività rilevanti ai sensi del presente Modello;
- iii. le analisi di *risk assessment* e di mappatura delle attività e dei processi rilevanti in funzione del Modello;
- iv. gli eventuali procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello e i relativi provvedimenti sanzionatori o di archiviazione, con le relative motivazioni;
- v. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al d. Lgs. 231/01, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- vi. le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti gli organi sociali, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- vii. eventuali ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti competenti nei confronti della Società e i relativi contenziosi in essere;
- viii. modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;

- ix. segnalazione di infortuni gravi, rientrando in tale categoria quegli infortuni sul lavoro con prognosi superiore ai 40 giorni occorsi a dipendenti, appaltatori, subappaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

I destinatari del presente Modello possono, inoltre, trasmettere all'Organismo di Vigilanza indicazioni e suggerimenti relativi all'attuazione, all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello Organizzativo.

Al fine di agevolare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza è istituito un canale informativo dedicato al quale trasmettere i flussi informativi sopraindicati, costituito da un indirizzo di posta elettronica dedicato.

L'Organismo di Vigilanza raccoglierà e valuterà tutte le informazioni e le segnalazioni pervenutegli.

È rimesso alla discrezionalità dell'Organismo di Vigilanza valutare, sulla base delle segnalazioni ricevute, le iniziative da assumere. In particolare, potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni sia l'eventuale presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima. Pertanto, è obbligo dell'Organismo di Vigilanza agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge a tutela dei diritti della Società e dei terzi, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

AQP in merito ha adottato la procedura "Flussi informativi verso l'OdV".

2.4.1 Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante: *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*.

Tale legge, che ha riscritto l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012, in materia di tutela del dipendente o

collaboratore che segnala illeciti, costituisce oggi la principale fonte normativa dell'istituto del c.d. "*Whistleblowing*", diretto alla tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro.

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla Legge 179/2017 all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- 1) l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione;
- 2) la valorizzazione del ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni;
- 3) il sistema generale di tutela e protezione del segnalante che comprende la garanzia di riservatezza sull'identità, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni o enti a causa della segnalazione nonché la qualificazione della segnalazione effettuata dal whistleblower come "giusta causa" di rivelazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.

La Legge 30 novembre 2017 n. 179 ha anche modificato l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001, introducendo ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, la disciplina del Whistleblowing all'interno dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Acquedotto Pugliese S.p.A., in attuazione delle suesposte modifiche legislative, ha dato corso all'attivazione di una piattaforma web, con il seguente dominio: <https://aqp.pawhistleblowing.it/>, che consente ai soggetti indicati dalla normativa (dipendenti della Società, lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici) di inviare segnalazioni di illeciti dei quali sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento del proprio lavoro. La piattaforma informatica garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante (crittografia), utilizzando un servizio in hosting all'esterno (i dati sono ospitati e gestiti sul server della società affidataria e non internamente ad AQP). AQP ha anche adottato una nuova "*whistleblowing policy*", nell'ottica di fornire al "*Whistleblower*" (Segnalante) indicazioni operative circa l'utilizzo della piattaforma, evidenziando, nel contempo, le forme di tutela che gli vengono offerte dal nostro Ordinamento.

Tale nuova procedura tiene conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con lo schema di linee guida posto in consultazione il 24 luglio 2019, nonché delle condizioni ed osservazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere n. 215 del 4 dicembre 2019.

La nuova "*whistleblowing policy*", che ha sostituito quella precedentemente in vigore, è stata redatta dal RPCT, verificata dall'Organismo di Vigilanza e approvata dal Consiglio di Amministrazione di AQP nella riunione del 04 marzo 2020

La procedura, unitamente al link del dominio della piattaforma web, è pubblicata sul sito istituzionale – sezione “Società trasparente”.

Per precisa scelta dell’Organo amministrativo, la “whistleblowing policy” approvata considera quale unico canale di comunicazione per le segnalazioni di illeciti e irregolarità, quello informatico, mediante l’utilizzo della piattaforma crittografata, in quanto unico strumento in grado di garantire piena riservatezza per il segnalante, con ogni conseguenza sul piano della disciplina e delle tutele di cui alla Legge n. 179/2017.

La procedura adottata assolve, pertanto, agli obblighi previsti sia dalla Legge n. 179/2017 che dal D.Lgs. n. 231/01, in quanto contiene tutti gli elementi richiesti dalle stesse e in particolare descrive:

- 1) la fonte normativa e la natura dell’istituto;
- 2) lo scopo e la finalità della procedura;
- 3) l’oggetto ed il contenuto delle segnalazioni;
- 4) le modalità e i destinatari della segnalazione;
- 5) le attività di verifica della fondatezza della segnalazione;
- 6) tutte le forme di tutela del whistleblower previste dall’Ordinamento, quindi la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie e la «giusta causa» di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto;
- 7) le responsabilità penali, civili e disciplinari del whistleblower per i casi di segnalazioni calunniose o diffamatorie;
- 8) la tutela della riservatezza del segnalato;
- 9) le sanzioni ANAC come previste dalla legge n. 179/2017, art.1, comma 6.

Si evidenzia che la nuova “whistleblowing policy” individua due figure interne di riferimento, con diverse responsabilità:

- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), unico destinatario interno delle segnalazioni, cui sono assegnate precise responsabilità istruttorie;
- Il Responsabile della U.O. Privacy e D.Lgs. n. 231/01, individuato quale “custode delle identità”, che concorre a preservare la riservatezza dell’identità del segnalante e che è chiamato a valutare la fondatezza delle richieste motivate del RPCT di avere accesso alle generalità del segnalante, qualora queste risultassero indispensabili alla difesa del segnalato, al fine di accoglierle o respingerle.

La procedura costituisce parte integrante del presente Modello.

GOVERNANCE ORGANIZZATIVA

1. Brevi cenni storici su Acquedotto Pugliese Spa

Nell'ottobre 1997, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese viene commissariato con l'obiettivo di avviarne la riorganizzazione in vista della trasformazione in società per azioni, operata con il successivo Decreto Legislativo n. 141 dell'11 maggio 1999. Nasce così l'Acquedotto Pugliese S.p.A., con azioni di proprietà del Ministero del Tesoro.

Il Ministero del Tesoro, divenuto nel frattempo Ministero dell'Economia ha trasferito dal gennaio 2002 – in base a quanto disposto dalla legge 28.12.2001 n.448 - le azioni AQP alle Regioni Puglia (nella misura dell'87%) e Basilicata (per il restante 13%), in funzione della popolazione residente nei rispettivi territori.

Il 30 novembre 2002 il Commissario delegato per l'emergenza socioeconomica e ambientale in Puglia (l'allora Presidente della Giunta Regionale Puglia), ha stipulato con AQP una convenzione per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia. In virtù della Legge Regionale n. 28/99 è stata insediata nel dicembre 2002 l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia (attuale Autorità Idrica Pugliese), dando concreta attuazione alla Legge Galli in materia di gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia.

Nel 2004 si è perfezionata la cessione del ramo d'azienda lucano di AQP SpA in favore di Acquedotto Lucano SpA (società costituita dai Comuni lucani e dalla Regione Basilicata) alla quale è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Basilicata. Attualmente, ai sensi del citato D. Lgs. n. 141/99 così come modificato dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, AQP SpA gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia, il più grande ATO italiano in termini di popolazione servita, in alcuni comuni della Campania (appartenenti all'Ambito Distrettuale Calore-Irpino) e assicura l'approvvigionamento idrico all'ingrosso per l'ATO Basilicata. AQP ha un bacino di utenza di oltre 4 milioni di abitanti residenti, pari a circa il 7% dell'intero mercato nazionale.

2. Governance organizzativa

La Società assume che il Modello 231/01 integri il sistema di Governance adottato per la gestione e monitoraggio delle aree aziendali nel presupposto fondamentale che le regole specifiche dettate nel Modello in fatto di prevenzione dei reati, si collocano in un più ampio contesto di principi, missioni, deleghe e processi assunti a base del sistema di governance e di controllo interno.

Da questo punto di vista AQP adotta un modello di Governance articolato, di fatto, in due subsistemi:

1. *governance* generale;
2. *governance* operativa.

2.1 Governance generale

La governance attiene all'organizzazione generale e ai sistemi di controllo interno e fonda i suoi presupposti nella definizione delle missioni funzionali e nell'attribuzione di deleghe e procure congruenti.

2.1.1 Principi di attribuzione di deleghe e procure

Fatte salve le delibere del CdA in merito alle procure e alle deleghe ad acta attribuite per la realizzazione di specifici scopi sociali, la definizione dei poteri operativi compete al Presidente del CdA, il quale, in attuazione delle deleghe ricevute e in coerenza con la natura e la complessità delle attività, definito in ottica gerarchico/funzionale il quadro delle missioni interne, stabilisce il sistema dei poteri ritenuti necessari per la realizzazione degli obiettivi aziendali stabiliti dagli Organi sociali.

Il sistema dei poteri operativi nel suo complesso è tale da configurare in linea di principio:

1. un'organizzazione adeguata all'adozione delle iniziative e di tutti gli atti di gestione aventi rilevanza esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali e congruente con le responsabilità assegnate al soggetto;
2. un fattore di prevenzione (mediante la definizione dei limiti e la qualificazione dei poteri assegnati a ciascun soggetto), dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti;
3. un elemento di incontrovertibile riconducibilità degli atti aziendali aventi rilevanza e significatività esterna o interna alle persone fisiche che li hanno adottati.

Tale sistema, che configura primariamente il complesso delle responsabilità spettanti a dirigenti/funzionari nel contesto dell'attività di core business, comporta necessariamente margini di discrezionalità propri dell'azione manageriale o comunque di un'operatività qualificata nei suoi contenuti. La discrezionalità implicita nel potere attribuito è in ogni caso tale da risultare oggettivamente circoscritta, oltre che dalle norme di riferimento, anche dal quadro complessivo di coerenza definito dalle strategie, dagli obiettivi aziendali enunciati e condivisi e dalle metodologie operative consolidate nella storia aziendale nella conduzione degli affari sociali.

Il sistema di procure e deleghe è formalizzato in un organigramma e articolato negli ordini di servizio³, che ne definiscono missioni, responsabilità, poteri, controlli e *reporting*.

Nell'analisi organizzativa preliminare all'adozione del Modello 231/01 si è avuto cura di verificare che:

- 1) tutti i processi omogenei aventi rilevanza in termini gestionali sono ricondotti a un unico responsabile di riferimento collocato formalmente in organigramma con esplicite missioni e responsabilità;
- 2) l'organizzazione è tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione periodica delle attività svolte;
- 3) a ciascun dirigente e funzionario competono, oltre al coordinamento delle attività relative alla missione assegnata, la valutazione e gestione dei rischi inerenti, la misurazione delle performance, il reporting per linea gerarchica, la supervisione del personale assegnato;
- 4) i Dirigenti e i funzionari si trovano in situazione di indipendenza rispetto ai fornitori locali più significativi.

Il sistema di deleghe e procure in atto e gli ordini di servizio inerenti alla governance organizzativa sono da intendersi parte integrante del Modello.

2.1.2 Organizzazione e missioni funzionali adottate

L'attuale *Governance* societaria si basa sul modello tradizionale ed è così articolata:

Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – ai soci.

Collegio Sindacale, cui spetta: vigilare sull'osservanza della legge e dallo statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Un magistrato della Corte dei Conti esercita le funzioni di controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 259/1958.

Società di revisione, l'attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una società di revisione, iscritta nell'albo speciale della Consob.

³ Cfr. ordini di servizio n. 255, 256, 258, 259, 260.

Ai sensi dell'art. 2381 c.c. 5° comma, compete agli organi delegati, nei limiti dei poteri delegati dal CdA, curare l'assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell'impresa, mentre compete al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403 c.c., valutarne sia l'adeguatezza stessa che il concreto funzionamento.

Il CdA di AQP adempie il suo dovere di curare l'adeguatezza organizzativa attraverso la definizione e il controllo della struttura operativa, delle missioni, dei ruoli e delle responsabilità attribuite.

Il Collegio sindacale, oltre al monitoraggio del rispetto della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, vigila sull'adeguatezza organizzativa e sul suo concreto funzionamento, avuto riguardo sia alle dimensioni organizzative che a quelle di funzionamento.

Con Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 9/21 del 14 ottobre 2021, sono stati attribuiti al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri e le deleghe gestorie, fatta eccezione delle deleghe riservate al Consiglio nella sua composizione collegiale, come di seguito elencate:

- Approvazione e/o aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001;
- Approvazione e/o aggiornamento del Piano Anticorruzione di cui alla L. 190/2012;
- Approvazione e/o aggiornamento del Piano Trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013;
- Assunzione e/o risoluzione del rapporto contrattuale con i dirigenti;
- Approvazione e/o aggiornamento del Documento Programmatico Aziendale per l'attuazione delle misure minime di sicurezza in materia di dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
- Approvazione del Piano Annuale di Audit;
- Adozione dei documenti di bilancio ivi compresi semestrale e consolidato;
- Approvazione del budget annuale e di tutte le sue revisioni;
- Approvazione del piano industriale e di tutte le sue revisioni;
- Approvazione del bilancio annuale di sostenibilità;
- Costituzione di società, acquisto di partecipazioni e/o rami aziendali;
- Operazioni straordinarie quali cessioni, fusioni e incorporazioni;
- Concessione e revoca di finanziamenti/contributi e/o rilascio di garanzie a favore di terzi e/o di società partecipate, necessari e/o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, per importi annui superiori a € 10.000.000,00;
- Acquisto e/o cessione di beni immobili o di diritti reali su beni immobili;
- Proposte di delibera da sottoporre all'assemblea straordinaria;

- Approvazione delle determinazioni a contrarre in materia di appalti pubblici per importi superiori a euro:
 - € 10.000.000,00 per i lavori;
 - € 1.000.000,00 per i servizi e forniture;

Con la citata Delibera del Consiglio di Amministrazione sono stati altresì costituiti i seguenti Comitati con poteri istruttori consultivi e propositivi al fine di facilitare e coadiuvare i lavori dell'Organo Amministrativo:

- a) Rapporti con gli Enti Locali e Autorità Idrica Pugliese (AIP), con il compito di:
 - facilitare la raccolta delle esigenze delle Amministrazioni Locali informandole delle corrette procedure da seguire, delle competenze e ruoli di ciascun attore del SII (AQP, AIP);
 - uniformare gli approcci nelle richieste di interventi e infrastrutture e facilitare il rapporto fra Amministrazioni Locali e AQP migliorando la prestazione del servizio reso da AQP;
 - promuovere iniziative di Comunicazione Istituzionale.
- b) Innovazione, con il compito di:
 - facilitare la conoscenza di nuove tecnologie e prodotti da utilizzare nella gestione del SII compresa la digitalizzazione dei processi e dei sistemi;
 - curare lo sviluppo di Nuovi Mercati.
- c) Sostenibilità, con il compito di:
 - Facilitare la conoscenza e l'implementazione di buone pratiche per la gestione sostenibile della risorsa acqua in tutte le sue forme soprattutto in considerazione delle peculiarità del contesto dell'Italia Meridionale e della Puglia in particolar modo;
 - Facilitare la comprensione della gestione del SII come sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale.
- d) Rapporti con i Clienti, con il compito di:
 - Facilitare il rapporto coi cittadini/clienti anche tramite la promozione di iniziative di sensibilizzazione al corretto uso dell'acqua e dei reflui e promozione del "*brand* AQP";
 - Facilitare la comprensione delle esigenze dei cittadini/clienti per migliorare le prestazioni rese da AQP (già nel rispetto delle regole dettate da ARERA) generando una migliore soddisfazione.

Con Delibera del CdA n.12/21 del 22 dicembre 2021 è stato nominato il Chief Financial Officer, figura parallela a quella del Direttore Generale, alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del CdA e del CdA con il compito non solo di gestire la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo compreso l'andamento degli investimenti e dei principali Macro Indicatori ARERA, ma di monitorare la capacità di cassa finanziaria di AQP, consentendo al CdA di avere un presidio diretto sulla gestione finanziaria della Società.

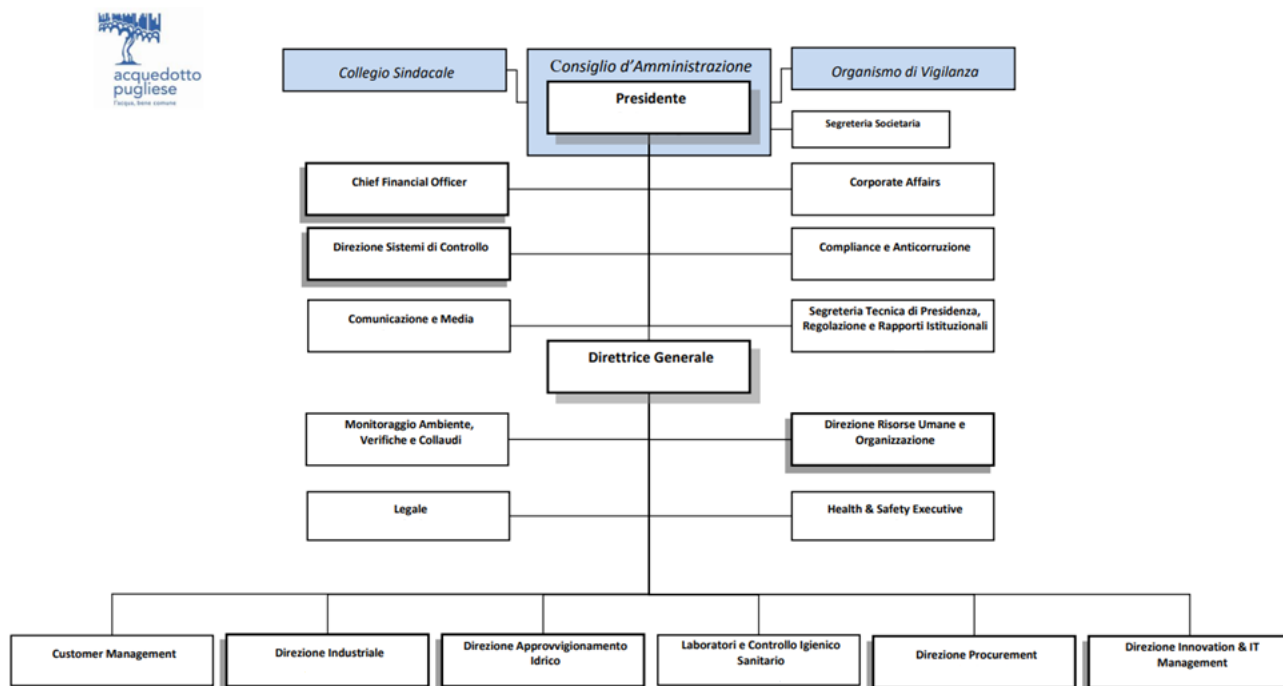
Su designazione della Giunta Regionale (delibera n 1900 del 22 novembre 2021), l'Assemblea dei Soci, con deliberazione nr 4 del 1 dicembre 2021 ha nominato la dott.ssa Franca Portincasa, Direttrice Generale, ai sensi dell'art 28 dello Statuto della Società AQP spa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione con procura del 12 gennaio 2022 ha **conferito** alla Direttrice Generale più ampi poteri di rappresentanza e gestione di AQP tra cui, a titolo esemplificativo, quelli di:

1. Rappresentanza in Conferenza di Servizi
2. Rappresentanza dinanzi a terzi, sia pubblici che privati per qualsivoglia atto
3. Rilascio di pareri e autorizzazioni per l'esecuzione di opere
4. Stipula di convenzioni con la PA ecc.

Con Ordine di Servizio n. 256 dell'11 gennaio 2022 è stato istituito il Comitato per la gestione dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza composto da Presidente del CdA, Direttrice Generale, Chief Financial Officer, Direttore Risorse Umane, Direzione Industriale.

All'atto di adozione del presente Modello l'organigramma vigente è il seguente:



Il sistema così delineato, che attua sostanzialmente l'adeguatezza organizzativa ex art. 2381 c.c., configura due presidi *ante litteram* d. Lgs. 231/01.

Il primo è costituito dall'obiettiva predisposizione di regole tali da confutare ogni eventuale addebito dell'inadeguatezza organizzativa richiamata dall'art. 13 del D. Lgs. 231/01.

Il secondo è costituito dall'individuazione delle figure apicali nelle persone del Presidente, della Direttrice Generale e dei Direttori di Funzione.

2.2 Governance operativa

La governance operativa attiene ai processi di core rispetto ai quali la Società ha individuato standard operativi di controllo ampi e articolati che regolano in dettaglio tutte le attività e i controlli necessari a un espletamento delle relative funzioni in conformità alle norme di riferimento nazionali e regionali applicabili e secondo parametri di qualità, affidabilità e monitoraggio del servizio offerto.

Essa è realizzata attraverso:

- Regolamenti interni e Ordini di servizio;
- Manuale della Qualità che contiene gli strumenti di controllo necessari individuati e implementati nel corso di attività pluriennali;

- Procedure interne e istruzioni operative;
- Gestione delle non conformità e delle azioni preventive/correttive;
- Documentazione pratiche di accreditamento e relativa archiviazione;
- Gestione accreditamenti, autorizzazioni e riconoscimenti;
- Regolamenti di settore;
- Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) conforme allo standard UNI EN ISO 45001:2018;
- Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente e Sicurezza), oggetto di costante attuazione e continuo aggiornamento, ai sensi delle norme UNI ISO 9001:2015, UNI ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, UNI ISO 50001:2018, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

Il sistema descritto costituisce parte integrante del Modello.

3. Quadro normativo di riferimento

L'attività di AQP si svolge in un contesto di norme e regolamenti ampio di seguito sinteticamente richiamato:

- ❖ Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.);
- ❖ Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), relativi decreti attuativi e Linee Guida ANAC integrative;
- ❖ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. 190/2012 e s.m.i.) e decreti attuativi;
- ❖ Regolamento UE 2016/679 e Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
- ❖ Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- ❖ Leggi Regionali in materia ambientale;
- ❖ Legge Regionale n. 32 del 16 luglio 2018 "Disciplina in materia di emissioni odorigene";
- ❖ Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- ❖ Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";
- ❖ Convenzione di affidamento del SII e relativo Disciplinare Tecnico allegato;
- ❖ Principali delibere assunte da AEEGSI (dal 27 dicembre 2017 ARERA):
 - Deliberazione AEEGSI n. 86/2013 del 28 febbraio 2013 - Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato;

- Deliberazione AEEGSI n. 118/2013 del 21 marzo 2013 - Definizione modalità applicative componente tariffaria per compensazione agevolazioni riconosciute alle popolazioni colpite da eventi sismici;
- Deliberazione AEEGSI n. 655/2015 del 23 dicembre 2015 - Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono e relativo Allegato A (RQSII) integrato con le modifiche apportate con le deliberazioni n. 217/2016/R/IDR del 05 maggio 2016, n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017, n. 227/2018/R/IDR del 05 aprile 2018, n. 311/2019/R/IDR del 16 luglio 2019, n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019 e n. e 610/2021/R/IDR del 21 dicembre 2021;
- Deliberazione AEEGSI n. 656/2015 del 23 dicembre 2015 - Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - Contenuti minimi essenziali;
- Deliberazione AEEGSI n. 664/2015 del 28 dicembre 2015 - Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (2016-2019);
- Deliberazione AEEGSI n. 137/2016 del 24 marzo 2016 e relativo Allegato A "testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione" (TIUC) modificato e integrato dalle deliberazioni n. 168/2019/R/gas del 07 maggio 2019, n. 223/2019/R/gas del 04 giugno 2019, n. 570/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, n. 491/2020/R/eel del 24 novembre 2020 e n. 208/2022/R/eel del 10 maggio 2022;
- Deliberazione AEEGSI n. 209/2016/E/com del 05 maggio 2016 e relativo Allegato A Testo Integrato di Conciliazione (TICO) completato e modificato dalle deliberazioni n. 383/2016/E/com del 14 luglio 2016, n. 355/2018/R/com del 28 giugno 2018 e n. 301/2021/E/com del 13 luglio 2021, afferente all'adozione del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- Deliberazione n. 218/2016/R/idr del 5 maggio 2016 e relativo Allegato A con il Testo di regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII) sottoposto a modifica e integrazione della deliberazione n. 609/2021/R/IDR del 21 dicembre 2021, afferente le disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello

- nazionale; Delibera AEEGSI n. 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017 e relativo Allegato A Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), afferente all'approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;
- Delibera AEEGSI n. 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 modificata da deliberazione n. 227/2018/R/IDR del 05 aprile 2018 in tema di approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati e relativo Allegato A (TIBSI) modificato e integrato con le deliberazioni n. 227/2018/R/IDR del 05 aprile 2018, n. 165/2019/R/COM del 07 maggio 2019, n. 3/2020/R/IDR del 14 gennaio 2020 e la n. e 63/2021/R/COM del 23 febbraio 2021 Delibera AEEGSI n. 917/2017/R/idr del 27 dicembre 2017 che definisce i livelli minimi ed obiettivi concernenti la qualità tecnica del servizio idrico integrato e relativo Allegato A "*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*" (RQTI) integrato con le modifiche apportate con la deliberazione n. 609/2021/R/IDR del 21 dicembre 2021 e deliberazione n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021;
 - Delibera ARERA n. 55/2018/E/idr del 1° febbraio 2018 - Approvazione disciplina transitoria per l'estensione al SII del sistema di tutele definite per gli utenti degli altri settori regolati dall'Autorità;
 - Delibera ARERA n. 571/2018/R/IDR del 13 novembre 2018 - Avvio di procedimento per il monitoraggio sull'applicazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, nonché per l'integrazione della disciplina vigente (RQSII);
 - Delibera ARERA n. 142/2019/E/IDR del 16 aprile 2019 - Modalità di attuazione nel settore idrico del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati;
 - Delibera ARERA n. 311/2019/R/IDR del 16 luglio 2019 successivamente modificata con deliberazione n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019 e con deliberazione n. 610/2021/R/IDR del 21 dicembre 2021 in materia di contenimento e gestione della morosità nel servizio idrico integrato e relativo allegato A "*Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato*" (REMSI) modificato e integrato con le succitate deliberazioni enunciate bensì dalle deliberazioni n. 221/2020/R/IDR del 16 giugno 2020 e dalla deliberazione n. 63/2021/R/COM del 23 febbraio 2021);

- Delibera ARERA n. 547/2019/R/idr del 17 dicembre 2019 in tema di integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni ed Allegato B modificato ed integrato con deliberazione n. 610/2021/R/IDR del 21 dicembre 2021 concernente le misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Prescrizione breve);
- Delibera ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e relativo Allegato A oggetto di successiva integrazione e modifica da parte della deliberazione n. 235/2020/R/IDR del 23 giugno 2020 nonché della deliberazione n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021 concernente l'approvazione del Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) 2020-2023, definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario;
- Deliberazione ARERA n. 59/2020/R/COM del 12 marzo 2020 afferente il differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19;
- Deliberazione ARERA n. 60/2020/R/com del 12 marzo 2020 concernente le prime misure urgenti e istituzione di un conto di gestione straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19;
- Deliberazione ARERA n. 235/2020/R/idr del 23 giugno 2020 in tema di adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19;
- Deliberazione ARERA n. 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021 attinente le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, relativi allegati A contenente il testo sulle *"Disposizioni in materia di modalità di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/ utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico integrato"*, ed allegato C nel quale sono enunciate le *"Disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico"*;

- Deliberazione ARERA n. 366/2021/R/com del 03 agosto 2021 spettante l'aggiornamento sullo stato dell'allineamento ai profili di privacy della gestione del bonus idrico;
- Deliberazione ARERA n. 106/2022/R/com del 15 marzo 2022 concernente la disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l'annualità 2021 e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 63/2021/R/com in tema di comunicazioni di esito del procedimento, e relativo Allegato A, contenente il testo previsto per la "*Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l'annualità 2021*";
- Deliberazione ARERA n. 162/2022/R/idr del 5 aprile 2022 con la quale è stata approvata in via definitiva la proposta di aggiornamento tariffario 2022-2023 avanzata dall'Autorità Idrica Pugliese per la gestione del SII nell'ATO Puglia;
- Deliberazione ARERA n. 183/2022/R/idr del 26 aprile 2022 emanata ai fini dell'applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019, correlata dai relativi Allegati A e B;
- Deliberazione ARERA n. 231/2022/R/com del 31 maggio 2022 afferente all'aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale e di qualità contrattuale del servizio idrico integrato con allegata la relativa correzione inserita in data 08/07/2022.

In merito si precisa che la Società ha adottato la PG 4.08 "Aggiornamento normativo e regolatorio" che disciplina il processo di identificazione, reperimento, riesame, diffusione e monitoraggio dei requisiti legali e regolatori applicabili, al fine di garantire che le attività siano svolte sempre costantemente nel rispetto dei requisiti cogenti applicabili.

Le suddette norme limitano di fatto l'agire delle strutture aziendali in relazione anche al sistema di controlli esterni che esse prevedono.

I protocolli di prevenzione e le regole dettate dal Modello si inseriscono pertanto in un insieme di presidi di legge, regole cogenti e controlli esterni che vige a prescindere dalle previsioni del decreto 231, ma che al contempo garantisce un valido presidio alla commissione dei reati.

SEZIONE A – REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente sezione è suddivisa come segue:

- 1. Reati e modalità di commissione:** richiama i reati nei confronti della P.A.⁴ con un commento sulle modalità di commissione
- 2. Ruoli e responsabilità interne;** individua i ruoli e le responsabilità organizzative interne a presidio dei rischi
- 3. Processi sensibili e protocolli;** definisce le aree sensibili ai rischi reato, i protocolli di prevenzione adottati e gli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- 4. Protocolli per la gestione delle attività potenzialmente strumentali ai reati di corruzione o concussione;** definisce le regole di comportamento da adottarsi durante le attività potenzialmente strumentali alla commissione dei reati quali la gestione delle risorse finanziarie, gli affidamenti di incarichi di consulenza e l'assunzione di personale.

1. Reati e modalità di commissione

- Una prima serie di reati comprende:

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque

⁴ Per una migliore lettura della presente sezione si premettono di seguito le nozioni di Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi PA), Pubblico Ufficiale (PU) e Incaricato di Pubblico Servizio (IPS). Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ecc.) e talora privati (ad es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo attività pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela di legge è il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione nonché il prestigio degli Enti Pubblici, ovvero, nei casi di truffa, il patrimonio pubblico. La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale identifica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi". I pubblici poteri qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa. Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". È pertanto un IPS chi svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o prestazioni d'opera meramente materiali ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempio di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. L'effettiva ricorrenza dei requisiti indicati deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che, soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

svolta). Tenuto conto che il momento della consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. È previsto un aggravio di pena se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La fattispecie prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un'altra persona (in questa fattispecie il danno deve essere subito dello Stato o da altro ente pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. Il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 del Codice Penale (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 codice civile); l'articolo 356 codice penale, infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Il reato è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite: non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolo in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti.

Si richiede, in sostanza, un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento frode. Non si richiede, invece, un comportamento tendente a trarre in inganno il committente ed a dissimulare le deficienze della fornitura, ma semplicemente la malafede nell'eseguire il contratto in difformità dei patti.

Delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986

Il reato non è configurabile nella realtà di AQP perché i processi svolti dalla Società non impattano sul finanziamento della politica agricola comune.

In merito alla possibilità della commissione dei reati di malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa e truffa aggravata si precisa che AQP potrebbe incorrere negli stessi nelle fasi di richiesta, gestione e rendicontazione dei contributi nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione di investimenti per migliorare il servizio idrico integrato.

Il reato di *malversazione* potrebbe consumarsi qualora AQP destinasse i contributi a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ricevuti.

I reati di *indebita percezione di contributi pubblici, truffa e truffa aggravata* potrebbero consumarsi qualora AQP producesse documenti falsi per risultare in possesso dei requisiti previsti dalla legge e per potere, conseguentemente, beneficiare di contributi, altrimenti non dovuti.

Il reato di *truffa* potrebbe poi teoricamente configurarsi nella gestione degli obblighi e adempimenti previsti nella Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato (d'ora in poi

Convenzione), stipulata il 30.09.2002 tra Acquedotto Pugliese S.p.A. e il Commissario Delegato per l’Emergenza Socio – Economico – Ambientale in Puglia, fornendo alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) sul servizio svolto e difforni da quanto pattuito al fine di vedersi riconoscere un illecito vantaggio, cioè il mantenimento della concessione.

Il reato di truffa potrebbe altresì configurarsi nella richiesta delle licenze o autorizzazioni funzionali all’attività di core, attraverso false attestazioni, raggiri tali da indurre in errore la P.A. al fine di ottenere licenze, autorizzazioni, permessi e certificati altrimenti non dovuti.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture potrebbe realizzarsi nell’esecuzione dei contratti d’appalto per l’approvvigionamento di beni e servizi o per l’esecuzione di lavori e opere che AQP, in quanto un’impresa esercente il pubblico servizio di gestione del S.I.I., stipula con i propri fornitori/appaltatori. La sua commissione presuppone la natura di imprenditore privato dell’autore, pur tuttavia è ipotizzabile il coinvolgimento, in concorso, di quei soggetti aziendali preposti al controllo sull’esecuzione dei contratti.

Il rating di rischio di tali reati è stato considerato *alto* in relazione al fatto che le aree sensibili come sopra delineate costituiscono specificamente attività di *core business*.

➤ Una seconda serie di reati riguarda:

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell’ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell’offerente). L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia

in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce la condotta dei soggetti apicali o dei soggetti subordinati che siano indotti a versare o promettere denaro o altre utilità, in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e di concorso nei reati di cui all'art. 322-bis c.p., sfrutta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'articolo 322-bis del c.p., al fine di farsi dare o promettere denaro o altre utilità a titolo di prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un

pubblico servizio ovvero per remunerarlo, sempre in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Costituisce circostanza aggravante il fatto che il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Peculato (art 314 comma 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce - salvo che il fatto non costituisca un più grave reato - il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Le tre fattispecie di reati previste e punite dagli artt. 314 comma 1, 316 e 323 c.p., ancorché configurino "reati propri", in quanto presuppongono la qualifica di pubblico ufficiale, ovvero, di incaricato di pubblico servizio del loro autore, sono rilevanti anche per le Società in controllo pubblico che erogano un servizio di rilevanza pubblica, come Acquedotto Pugliese S.p.A., atteso che in queste ultime alcuni soggetti assumono qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta (c.d. P.A. in senso oggettivo).

In tutti i casi in cui AQP agisce quale

È inoltre configurabile il concorso del soggetto aziendale nel reato proprio del pubblico funzionario o dell'incaricato di pubblico servizio. Infatti, l'esponente aziendale (c.d. *extraneus*) potrebbe - per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario

ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio, pur senza dazione o promessa di utilità, che porterebbe ad integrare fatti di corruzione.

La responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d'ufficio).

La fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso del dipendente della Società che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato. La condotta del funzionario che rilascia il provvedimento non dovuto si inquadrirebbe nella fattispecie dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), che si configura come reato "proprio". Tuttavia, il dipendente (e con lui la Società nel cui interesse lo stesso abbia agito) risponderebbe a titolo di concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio", in quanto nella sua condotta si rinverrebbero:

1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato;
2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa.

Il *rating* associato al rischio concreto di una loro commissione è stato considerato *alto* in considerazione del fatto che l'attività di servizio pubblico obbliga AQP a intrattenere rapporti continui e diversi con la P.A. di carattere:

- istituzionale (Regione Puglia, ARERA, AIP, CSEA, Enti di governo locale) per le comunicazioni periodiche obbligatorie previste per legge;
- routinario, per gli altri tipi di adempimenti legali onerosi (tributari, previdenziali, ecc.);
- ispettivo per le verifiche e gli accertamenti relativi al rispetto di quanto previsto nella Convenzione di affidamento e dalle norme di legge in generale (appalti, sicurezza, ambiente).

Ciò considerato, onde limitare le situazioni a rischio di corruzione che potrebbero insorgere già dall'istaurarsi di un rapporto a carattere interlocutorio o informativo, AQP osserva le seguenti regole:

- a chiunque (consiglieri, direttori, dipendenti, consulenti e terzi) intrattenga rapporti con la P.A. in rappresentanza della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dal CdA o dagli organi delegati;
- i contratti con consulenti delegati a intrattenere rapporti per conto della società con la Pubblica Amministrazione devono essere definiti per iscritto e i compensi in loro favore devono trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- di tutte le richieste informative e di tutti i rapporti rilevanti intrattenuti per iscritto con le Pubbliche Amministrazioni in rappresentanza di AQP si dovrà conservare adeguato supporto documentale a disposizione del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza;
- in tutti i rapporti anche episodici, tutti i dipendenti sono tenuti ad attenersi al Codice Etico;
- qualunque criticità, conflitto o contestazione dovessero sorgere nell'ambito dei rapporti con la P.A. deve essere comunicata ai Referenti interni i quali, se del caso, provvederanno a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, condotta integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, intervento attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui. Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal Decreto soltanto nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

In merito alla possibilità di commissione del reato di frode informatica si può ipotizzare l'alterazione di registri informatici tenuti da Pubbliche Amministrazioni per far risultare esistenti condizioni essenziali per ottenere contributi pubblici; ovvero per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi alla Pubblica Amministrazione competente. Un'ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di violazione di un sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La frode informatica sarà oggetto di specifica trattazione nella Sezione D "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" di cui all'art. 24 bis del Decreto.

2. Ruoli e responsabilità interne

I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a rischio di reato, oltre a quello dell'Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

- Consiglio di Amministrazione
- ⇨ Presidente del Consiglio d'Amministrazione
- ⇨ Direttrice Generale
- Chief Financial Officer
- Direzione Procurement
- Direzione Risorse Umane e Organizzazione
- Direzione Industriale
- Direzione Approvvigionamento Idrico
- Direzione Sistemi di Controllo
- Direzione Innovation & IT Management
- Anticorruzione e Compliance
- i Procuratori
- tutte le funzioni che episodicamente sono tenute a intrattenere o devono intrattenere periodicamente per ragioni d'ufficio rapporti con la P.A.
- i Referenti interni dell'OdV
- il Collegio sindacale per gli obblighi di garanzia ex art. 2403 c.c.
- i consulenti di fiducia con i quali si intrattengono rapporti ricorrenti e consolidati

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

3. Processi sensibili e protocolli

All'esito dell'attività di valutazione dei rischi svolta ai sensi del Decreto sono emerse come principali attività sensibili:

- 1) la gestione della Convenzione e dei suoi allegati:
 - 1.1 gestione del servizio secondo gli *standard* pattuiti;
 - 1.2 rendicontazione per la determinazione della tariffa;
 - 1.3 gestione dei controlli delle Autorità Pubbliche;
- 2) la gestione delle gare di appalto;

- 3) la gestione di finanziamenti/contributi e rendicontazione;
- 4) la gestione di licenze/autorizzazioni;
- 5) la gestione del precontenzioso e contenzioso;
- 6) la gestione delle attività strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione.

Prima di entrare nel merito di ciascuna area sensibile si riporta lo *standard cautelativo generale* a presidio dei rischi rivolto a tutti i destinatari del Modello.

È fatto espresso divieto di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- 4) effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;
- 5) distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, o la *brand image* della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;
- 6) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- 7) effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- 8) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- 9) alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- 10) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- 11) nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanze (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;
- 12) in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) – contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;
- 13) è altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- 14) nell'ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede della società, dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura interessata dall'ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

I processi di seguito indicati che sono stati mappati come sensibili ai fini della L. 190/12 (cfr. PTPCT e Allegato 1 del PTPCT), sono da intendersi presidiati anche dalle misure di prevenzione contenute nello stesso PTPCT.

3.1 Gestione della Convenzione e dei suoi allegati

3.1.1 Gestione del servizio secondo gli standard pattuiti

La Convenzione di gestione del SII nell'ATO Puglia nonché le Delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Impianti (ARERA) stabiliscono degli standard qualitativi per l'erogazione del servizio. Nella gestione del servizio la Società potrebbe incorrere nel reato di *truffa*, fornendo alla Pubblica Amministrazione informazioni sulla qualità delle prestazioni effettuate non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di vedersi

riconoscere un illecito vantaggio, rappresentato da una riduzione degli indennizzi automatici da riconoscere agli utenti e/o delle possibili sanzioni previste dalla regolazione ARERA e dalla Convenzione di gestione del SII nell'ATO Puglia.

Tuttavia, la possibile commissione del reato è stata considerata remota in quanto l'attività svolta è fortemente regolamentata da un quadro normativo ampio e cogente e in quanto tale vigilata e controllata dalle Autorità pubbliche preposte, come descritto nel capitolo sulla governance.

In merito ai presidi interni AQP ha adottato:

- a) il Manuale della Qualità in cui sono richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - le modalità di svolgimento del servizio secondo parametri di efficacia, efficienza ed economicità (ex. art. 141 del D. Lgs. 152/06, Testo Unico Ambientale, e s.m.i.);
 - le attività di pianificazione ed erogazione dei servizi;
 - le misurazioni, le analisi e il miglioramento dei servizi offerti;
 - le responsabilità e gli impegni della Direzione;
 - le procedure relative ai processi di:
 - pianificazione ed erogazione dei servizi;
 - approvvigionamento;
 - rapporti con clienti/utenti;
 - progettazione;
 - le istruzioni operative;
 - la gestione delle azioni correttive/preventive;
 - la gestione delle non conformità.

Tra le procedure gestionali si richiamano:

PG 3.05 - ASSISTENZA AI CLIENTI;

PG 3.07 - LETTURAZIONE;

PG3.10 - GESTIONE CONTATORI;

PG3.11 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO;

PG3.12 - TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA;

PG3.13 - VETTORIAMENTO, SOLLEVAMENTO E ACCUMULO;

PG3.14 - SERVIZIO SOSTITUTIVO ALLA DISTRIBUZIONE IN EMERGENZA;

PG3.15 - ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA;

PG3.16- COLLETTAMENTO REFLUI;

PG3.17- GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE OPERE TERMINALI;

PG3.18 - CONTROLLO CHIMICO, FISICO, BIOLOGICO DELL'ACQUA;

PG3.19 - GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI PROVA E STRUMENTI DI MISURA;

PG3.30 - MANUTENZIONE;

PG3.33 - SEGNALAZIONE GUASTI;

PG3.35 – ANALISI ENERGETICA;

PG 3.36 – OBIETTIVI E TRAGUARDI SGE;

PG 3.37 - GESTIONE INDICATORI;

PG 4.01 - INDICI QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE;

PG 4.03 - AUDIT INTERNI;

PG 4.04 - GESTIONE RECLAMI E COMUNICAZIONE AMBIENTALE;

PG 4.05 - GESTIONE NON CONFORMITÀ;

- b) la Carta dei Servizi e gli strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla qualità del servizio offerto.

A integrazione di quanto sopra:

- 1) rilevano i ruoli e le responsabilità di:
 - Chief Financial Officer
 - Direzione Industriale
 - Reti e Impianti
 - Servizi Tecnici e Manutentivi
 - Direzione Approvvigionamento idrico
- 2) ogni contestazione in merito alla qualità del servizio, tale da poter determinare un contenzioso rilevante da parte delle Pubbliche Autorità è comunicata tempestivamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- 3) la documentazione e la corrispondenza con l'ARERA (e altre Autorità) in materia sono tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

3.1.2 Rendicontazione per la determinazione della tariffa

Nella rendicontazione per la determinazione della tariffa AQP potrebbe teoricamente incorrere nel reato di truffa fornendo dati non corretti sui costi sostenuti al fine di vedersi riconoscere una tariffa superiore a quella dovuta.

All'esito dell'analisi preliminare dei rischi svolta ai sensi dell'art. 6 del Decreto, la commissione del reato di truffa è risultata remota in considerazione del carattere di *enforcement* della

normativa di riferimento e del sistema di disposizioni e controlli delle Autorità, che impedisce di fatto possibili scostamenti rispetto a quanto disciplinato.

In merito si richiamano:

- 1) il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Testo Unico Ambientale, che all'art. 154 definisce la tariffa e i principi generali di determinazione della stessa:

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo⁵.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas⁶.

- 2) i criteri per l'adeguamento tariffario per i quadrienni di riferimento fissati dal MTI- 2
- 3) il sistema di approvazione delle proposte tariffarie da parte delle Autorità e in particolare:
 - l'Autorità Idrica Pugliese (AIP) e l'Ente Idrico Campano che, sulla base di quanto previsto dal MTI-2 approvato da ARERA, con Deliberazione dei propri Organismi approvano le proposte tariffarie da sottoporre all'approvazione definitiva dell'ARERA;
 - l'ARERA che a sua volta approva in via definitiva con propria deliberazione lo schema regolatorio proposto con Deliberazione degli Enti di Governo dell'Ambito;
 - l'ARERA che ha di recente approvato anche il "Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI)", che ha introdotto modificazioni significative all'articolazione tariffaria da

⁵ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, con effetto a decorrere dal 21 luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 1, D.P.R. n. 116/2011.

⁶ Comma così sostituito dall'art. 34, comma 29, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

applicarsi agli utenti del SII, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in maniera uniforme sul territorio nazionale.

- 4) le verifiche e i controlli periodici da parte dell'ARERA, degli Enti d'Ambito e della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) sul processo di rendicontazione;
- 5) i presidi adottati da AQP in tema di formazione di bilancio e di conseguente valorizzazione delle voci contabili come descritti nella Sez. B Reati societari.

A integrazione delle misure di conformità descritte si specificano i seguenti presidi integrativi:

1. tutta la documentazione relativa all'attività svolta deve essere adeguatamente documentata e archiviata in modo da consentire tutti i controlli formali e di merito dell'OdV;
2. ogni contestazione in merito da parte del cliente, tale da poter determinare un contenzioso è comunicata tempestivamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

3.1.3 Gestione dei controlli delle Autorità pubbliche

AQP è sottoposta, oltre ai controlli ispettivi pubblici previsti per tutte le società di capitali (fiscali, previdenziali, *privacy*) a specifici controlli strettamente connessi alla tipologia di attività svolta. Tra gli organi ispettivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ci sono l'ANAC (subentrata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per tutto ciò che concerne la regolarità e correttezza degli appalti), la Corte dei Conti che partecipa anche alle riunioni del Collegio sindacale con un suo delegato, la Corte dei Conti Europea per l'utilizzo dei fondi comunitari, gli Enti d'Ambito, l'ARERA, la CSEA ecc.

AQP ha adottato l'Istruzione Operativa, la IST/DSCAL/01 "Visite ispettive svolte da Autorità di Controllo esterne", che definisce le modalità operative, compiti e oneri che devono essere rispettati da parte di tutto il personale AQP e delle controllate in caso di visite ispettive e che costituisce parte integrante del presente Modello.

In caso di precontenzioso o contenzioso si osservano le regole dettate nel par. 3.5 della presente Sezione.

3.2 Gestione delle gare di appalto

AQP opera come stazione appaltante ed è obbligata a osservare le disposizioni dettate dal Codice degli Appalti. Oltre alla normativa comunitaria e statale di riferimento, specifiche procedure interne regolamentano il processo di gestione degli appalti in continuo aggiornamento alla normativa di settore, tra cui:

DRACQ 1 - REGOLAMENTO DEGLI APPALTI;

DRACQ 14 - REGOLAMENTO COMMISSIONI DI GARA;

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI;

PG2.04 - APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;

PG3.01 - VALUTAZIONE FORNITORI;

IST/DIRPR/01 - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000;

IST/DIRPR/02 - SOMMA URGENZA.

Che costituiscono parte integrante del presente Modello.

Pur trattandosi di una situazione non attuale e solo potenziale, comunque è stata elaborata una procedura, sia pur di carattere generale, nell'ipotesi di partecipazione da parte di AQP a gare pubbliche.

Inoltre, si ritiene di dover prevedere specifiche norme comportamentali. In particolare:

1. verificare la corretta applicazione delle procedure di partecipazione ai bandi, sia con riferimento alla fase di ricezione delle informazioni circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando, sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capo-fila) che indice il relativo bando;
2. verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse;
3. effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi sia direttamente che tramite outsourcer, sugli Enti contattati, sulle verifiche effettuate dall'Ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
4. procedere alla tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni fatte dalla P.A. tramite adeguati supporti documentali/informativi;
5. verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di definizione riscontrandone i relativi step procedurali istituiti;
6. monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa.

Al fine di garantire il pieno e puntuale rispetto dei sopracitati principi, l'Organo amministrativo, dovrà individuare un dirigente che supervisionerà il rispetto degli stessi, tramite adeguata formalizzazione di tutti i passaggi e controlli effettuati.

3.3 Gestione di finanziamenti/contributi legati agli investimenti

I contributi nazionali e comunitari relativi alle opere strumentali al servizio idrico integrato sono dettagliatamente previsti nel Programma degli Interventi approvato dagli Enti d'Ambito ai fini della definizione delle proposte tariffarie da trasmettere ad ARERA nei tempi e nei modi stabiliti dalla stessa Autorità nazionale.

Per i finanziamenti degli interventi da realizzare nell'ATO Puglia a carico del P.O. regionale, interviene la Regione Puglia a determinare la quota di finanziamento e le modalità di erogazione - nel rispetto della normativa comunitaria - nell'ambito di un Accordo Quadro.

Ne deriva che il rischio di truffa o di un illecito utilizzo dei finanziamenti comunitari appare assai remoto in quanto l'ammontare e la destinazione degli stessi vengono decisi "a monte" tra AIP (Autorità Idrica Pugliese), AQP e Regione Puglia.

Il rischio di frode appare poi remoto in considerazione dei seguenti fattori:

- 1) l'erogazione dei fondi è subordinata al rispetto delle procedure di rendicontazione previste dall'Ente erogante;
- 2) l'affidamento dei lavori finanziati avviene tramite procedura di evidenza pubblica;
- 3) tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.136/2010 e s.m.i.), delle procedure informatiche (Sap) e di controllo manuale previste nell'ambito di AQP;
- 4) l'effettiva esecuzione dell'opera viene riscontrata secondo le procedure di collaudo normativamente disciplinate;
- 5) le opere cofinanziate sono soggette a controlli di I e II livello da parte della Regione. Il controllo di I livello, che riguarda esclusivamente il beneficiario, viene eseguito dal responsabile di Misura del P.O. e riguarda la verifica della documentazione amministrativa, di quella tecnica e della procedura di appalto; quello di II livello viene eseguito da una struttura centrale alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta e riguarda sia il beneficiario che il Responsabile di misura. A tali controlli vanno aggiunti quelli dei funzionari dell'Unione Europea.

Non appare ipotizzabile neanche il reato di malversazione per i controlli effettuati dall'Ente erogante preliminari alla totale erogazione del finanziamento, anche attraverso l'attività dei collaudatori.

All'esito dell'analisi dei rischi svolta ai sensi dell'art. 6 comma 2 è emersa come area di rischio quella della *rendicontazione* alla Regione Puglia dei lavori e delle forniture per le quali è previsto il concorso dei fondi comunitari alla realizzazione dell'opera.

In merito rileva quanto segue.

1. responsabili del processo sono la Direzione Industriale e il Chief Financial Officer e le Funzioni che da questi dipendono;
2. la rendicontazione avviene telematicamente, a cura della Direzione Ingegneria, nel sistema informativo MIRWEB (Monitoraggio Interventi Regionali WEB) a seguito di controlli da parte del RUP e delle Funzioni che da questi dipendono (in particolare, il RUP, ricevuta la fattura in SAP e verificata la coerenza con il SAL, la invia alla Direzione che provvede a registrazione e pagamento; la Direzione Industriale con il supporto di Ingegneria provvede alla verifica di tutta la documentazione - fattura, contabile bancaria e ordinativo- e predispone copia anche per il RUP che la valida; solo successivamente alla validazione, la documentazione viene inserita nel sistema informatico MIRWEB).
3. l'intero processo è caratterizzato da una serie di presidi/controlli. Tra questi rilevano:
 - a) l'adozione del sistema operativo SAP che contiene tutto il monitoraggio degli investimenti e del sistema SAO;
 - b) la segregazione dei compiti per ciò che concerne la contabilizzazione dei costi rendicontabili: chi riceve la fattura è persona diversa da chi la registra, da chi autorizza il pagamento e da chi emette il mandato;
 - c) l'automatizzazione della fase della rendicontazione nel rispetto delle procedure dettate dall'Ente erogatore;
 - d) i controlli di primo e secondo livello della Regione Puglia e dell'Unione Europea nelle fasi di rendicontazione;
 - e) i controlli previsti dalla normativa in materia di opere pubbliche (direzione lavori, responsabile procedimento ecc.) nelle fasi di realizzazione delle opere finanziate;
 - f) i collaudi dell'opera finanziata, prima di essere messa in esercizio;
 - g) gli *audit* interni nella fase esecutiva.
4. Sono adottate le seguenti procedure in continuo aggiornamento:
 - PG1.04 - DEFINIZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
 - PG2.04 - APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;
 - PG3.01 - VALUTAZIONE FORNITORI;
 - PG3.03 - CONTROLLI IN ACCETTAZIONE;
 - PG3.21 - GESTIONE COMMESSA PER INTERVENTI COMPRESI NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
 - PG3.23 - PROGETTAZIONE E CANTIERABILITÀ DI OPERE COMPRESI NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.25 - AFFIDAMENTO E CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.27 - ESECUZIONE DELL'OPERA COMPRESA NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.29 - CHIUSURA CONTRATTUALE E MESSA IN ESERCIZIO;

PG3.32 - VERIFICA PROGETTI;

PG4.06 - MONITORAGGIO INVESTIMENTI;

PG4.07 - RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI NUOVE OPERE E RICOSTRUZIONE COFINANZIATI E/O FINANZIATI DA ENTI;

IST/DIRIN/09 - TIME SHEET PER LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ RELATIVE A COMMESSE D'INVESTIMENTO;

le quali:

- 1) consentono la ripartizione delle responsabilità tra le diverse funzioni coinvolte nel processo in ossequio al principio della segregazione;
- 2) facilitano la realizzazione di attività di audit anche da parte di soggetti non coinvolti direttamente nella percezione dei contributi/finanziamenti, in ottemperanza al principio del controllo;
- 3) assicurano la standardizzazione delle modalità di svolgimento delle attività, facilitando il processo di apprendimento e formazione del personale;
- 4) garantiscono la tracciabilità e verificabilità delle operazioni tramite adeguati supporti documentali (nello specifico, la contabilità lavori).

3.3.1 Gestione finanziamenti/contributi legati al PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è un documento strategico, predisposto dal Governo per tracciare gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia intende realizzare grazie all'utilizzo dei fondi europei del programma Next Generation EU. Il Piano, articolato in sei missioni - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute, si propone di attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia da COVID-19. Per la ricerca di progetti candidabili ai finanziamenti, la Società con l'OdS 256 dell'11 gennaio 2022 ha costituito la Funzione "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", alle dipendenze della Direzione Industriale, suddivisa nelle aree:

- Monitoraggio e PNRR
- Coordinamento Standard Approvvigionamenti

- Interventi Reti Informatizzazione e opere connesse PNRR
- Interventi Depurazione, Fanghi, Efficientamento energetico PNRR

AQP ha inoltre istituito il Comitato per la Gestione dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presieduto dal Presidente del CDA e composto da:

- Direttrice Generale
- CFO
- Direttore Risorse Umane ed Organizzazione
- Direttore Industriale

a cui la Funzione PNRR segnala eventuali problematiche inerenti alla candidabilità dei progetti. All'atto di adozione del presente Modello aggiornato, è in corso di implementazione la procedura per la gestione dei finanziamenti PNRR che richiederà, a titolo esemplificativo:

1. Ruoli e responsabilità delle aree che compongono la Funzione
2. modalità di reporting verso le Direzioni:
 - Industriale e Generale per l'approvazione dell'ammissibilità del progetto
 - Procurement per la gestione degli approvvigionamenti
 - Chief Financial Officer e Amministrazione Finanza e Controllo per i processi di rendicontazione.
3. Gestione di eccezioni o anomalie
4. Tracciabilità delle operazioni svolte
5. Collegamento con il Comitato PNRR
6. Modalità di archiviazione della documentazione
7. Gestione dei rapporti con la Prefettura in merito alla c.d. Prevenzione collaborativa, introdotta dal D. Legge n. 152/2021.

3.3.2 Gestione di finanziamenti/contributi diversi da quelli riferiti agli investimenti

Per ciò che concerne i finanziamenti/contributi diversi da quelli riferiti agli investimenti relativi alle opere infrastrutturali del servizio idrico integrato, attualmente AQP non ne usufruisce. Non si può escludere, tuttavia, che in futuro la società possa usufruirne. In tal caso tali contributi/finanziamenti saranno assoggettati alla procedura che regola il settore di competenza; inoltre, l'acquisizione di eventuali servizi da parte di terzi, da rendicontare ai fini del contributo/finanziamento, dovrà essere fatta secondo la procedura PG 2.04 Appalti di lavori, servizi e forniture.

AQP ha elaborato in merito una procedura che contiene, sia pur in maniera generale, le attività da svolgere ed i soggetti responsabili nell'ipotesi di richiesta di contributi nazionali e/o comunitari diversi da quelli finalizzati ad investimenti infrastrutturali. Nell'ipotesi in cui la

società chieda di poter usufruire di contributi/finanziamenti pubblici diversi da quelli comprese nel Piano degli investimenti infrastrutturali:

- a) dovrà essere indicato dal Presidente del consiglio di amministrazione, un soggetto che dovrà vigilare sul rispetto della procedura di acquisizione e di utilizzazione dei fondi, al fine di evitare la commissione di uno dei reati-presupposto di cui all'art.24 del d. Lgs. n.231/2001;
- b) il Presidente del consiglio di amministrazione dovrà darne comunicazione all'OdV;
- c) in relazione all'ammontare del contributo, alla sua periodicità ed alla sua natura, l'OdV dovrà predisporre ed eseguire specifici e mirati controlli, avvalendosi del supporto di consulenti esterni particolarmente qualificati.

In particolare, devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- a) al fine di prevenire i reati di truffa, malversazione ed indebita percezione di erogazioni:
 - effettuazione di verifiche di congruenza degli stati di avanzamento del progetto con il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione;
 - effettuazione di verifiche contabili sulla documentazione utilizzata per l'ottenimento del contributo;
 - effettuazione di riscontri in fatto al fine di riscontrare la veridicità delle operazioni/transazioni documentate.

Il Responsabile Interno:

- vigila sul regolare svolgimento dell'operazione;
- è il soggetto referente dell'operazione;
- comunica all'Organismo di Vigilanza (OdV) le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto;
- redige un'apposita scheda di evidenza;
- sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Decreto e del Modello Organizzativo, nonché di assenza di conflitto di interessi.

A ulteriore presidio nella gestione di finanziamenti/contributi (sia di quelli legati agli investimenti sia di altri), i destinatari del Modello dovranno rispettare i seguenti principi generali di comportamento.

È fatto obbligo di:

- osservare le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica

Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio;

- instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art.24 del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle fattispecie di reato-presupposto di cui all'art.24 del Decreto.

In particolare, è fatto divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti;
- destinare le somme di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i quali sono state erogate;
- attestare il possesso di requisiti inesistenti stabiliti dalla legge o da provvedimenti amministrativi al fine di chiedere ed ottenere contributi/finanziamenti pubblici (comunitari e nazionali);
- porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche Amministrazioni statali o comunitarie.

3.4 Gestione di licenze/autorizzazioni funzionali all'attività di core

AQP può richiedere licenze o autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione funzionali all'attività di core. Nell'ambito di tali rapporti con la P.A. può incorrere nei reati di truffa in danno dello Stato attraverso false attestazioni, raggiri tali da indurre in errore la P.A. al fine di ottenere licenze, autorizzazioni, permessi e certificati altrimenti non dovuti, corruzione e concussione.

Conformemente al sistema di deleghe in atto, la responsabilità della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le suddette richieste è attribuita a ciascun Direttore di Funzione.

La Direzione interessata elabora, con il supporto della Funzione Legale l'iter procedurale amministrativo prevedibile e la relativa tempistica indicativa, predisponendo uno studio di fattibilità che contiene informazioni adeguate per la valutazione di tutte le decisioni in merito alla sua attuazione dal punto amministrativo.

A tal fine, l'istruttoria contiene, oltre alle caratteristiche tecniche legate alla licenza/autorizzazione che si vuole richiedere, anche dalle seguenti informazioni:

- le Pubbliche Amministrazioni competenti coinvolte nel processo nonché le relative competenze ed iter decisionali (atti, delibere);
- le Autorità locali competenti per il rilascio di certificazioni/attestazioni/benessere a margine del processo autorizzativo principale (ASL, Vigili del fuoco, etc.);
- i consulenti esterni locali coinvolti (i cui rapporti vengono formalizzati sulla base degli standard contrattuali normalmente adottati che includeranno una clausola relativa al d. Lgs. 231/01);
- la documentazione interna da produrre a supporto delle richieste e la direzione competente in materia;
- le autocertificazioni da produrre;
- l'iter dei sopralluoghi preliminari, concomitanti e finali, che si prevede siano effettuati dalle Autorità;
- ogni altra informazione ritenuta utile;
- le criticità connesse a ciascuno degli adempimenti necessari.

La Direzione interessata attua il monitoraggio dell'evoluzione dei processi autorizzativi e riferisce alla Funzione Legale specificamente sui provvedimenti adottati dalle Autorità pubbliche preposte a titolo esemplificativo e non esaustivo relativamente a:

- eventuali dinieghi delle autorizzazioni richieste e relative motivazioni;
- formali contestazioni in merito alle richieste inoltrate e alle azioni intraprese da AQP;
- ispezioni e verifiche effettuate e relativi verbali di constatazione;
- contestazioni circa le autocertificazioni prodotte.

Di ciascun iter procedurale è conservata a cura della Direzione adeguata documentazione che consenta la verifica di tutti gli adempimenti procedurali a richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

Per i principi di comportamento da adottare nella gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali si rimanda al paragrafo "Gestione del precontenzioso e del contenzioso con la P.A."

3.5 Gestione del precontenzioso e del contenzioso con la P.A.

Si precisa che per *precontenzioso* si intende la constatazione da parte di un Responsabile Interno competente, mediante atto informativo reso all'organo delegato e sulla base di circostanze oggettive (natura delle informazioni assunte, ispezioni, verbali di accertamento, notifiche, diffide ed ogni altro atto preliminare di indagine da parte di Pubblico Ufficiale o Pubblica Amministrazione in generale), della ragionevole certezza che l'iter possa sfociare in

provvedimenti sanzionatori, nell'avvio di procedimenti amministrativi o giudiziari nei confronti della Società aventi una rilevanza sanzionatoria o economica potenzialmente significativa.

Pertanto si collocano in questo ambito:

- a) tutte le attività svolte in ottemperanza a norme generali, tra le quali sono considerate sensibili quelle che, suscettibili di inadempimenti, possono per ciò stesso generare un precontenzioso, il quale a sua volta comporta un potenziale rischio di corruzione di pubblici ufficiali in fase di verifica al fine di evitare o attenuare l'irrogazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla disciplina in materia in caso di rilievi di non conformità;
- b) i rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza in sede di ispezione, contestazione e accertamenti per gli aspetti che riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i trattamenti previdenziali e il lavoro in generale (es: categorie protette, assunzioni agevolate, ecc.) e le dichiarazioni dei redditi o sostituti di imposta o altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- c) la gestione della corrispondenza sensibile⁷, in relazione alla quale la Società adotta i seguenti presidi: 1. tutta la posta sensibile in entrata e in uscita è protocollata in giornata con l'apposizione di data e numero progressivo da parte dell'addetto amministrativo 2. le lettere in partenza sono compilate su carta intestata della Società con l'indicazione della Funzione emittente, la qualifica e il nome per esteso del firmatario 3. la posta sensibile viene sempre firmata secondo i poteri e le competenze definite dalla Società 4. tutta la corrispondenza gestita per e-mail che impegna la Società verso terzi è sempre seguita da una conferma scritta.

Al fine di assicurare la necessaria trasparenza si dispone che per ogni visita effettuata da PU in qualunque sede di pertinenza di AQP deve essere data tempestiva comunicazione al superiore gerarchico.

Sulla base di circostanze oggettive, valutando la ragionevole certezza che ci siano i presupposti, il Responsabile della funzione operativa o il Referente interno sono tenuti a constatare lo stato di precontenzioso e a darne tempestiva comunicazione alla Direzione competente, predisponendo una relazione scritta relativamente a tutti i potenziali elementi rilevanti che hanno influenzato tale decisione e istruendo un apposito fascicolo contenente la documentazione

⁷ Qualunque comunicazione in arrivo dalla Pubblica Amministrazione che implichi un comportamento attivo da parte della Società in termini informativi, operativi, oblativi, attestativi che, ove non messo in atto, può innescare l'insorgere di provvedimenti, diffide ad adempiere o precontenziosi. Qualunque comunicazione in uscita che impegna la Società in quanto controparte inadempiente (o presunta tale) a norme istituzionali (Inps, Inpdai, Ministero delle Finanze, ecc.) e/o a adempimenti commerciali con controparti pubbliche e in ogni caso qualunque risposta alla posta sensibile ricevuta.

relativa alla gestione del precontenzioso e i rapporti intrattenuti in merito con la Pubblica Amministrazione competente in materia.

Nel caso in cui la vertenza non venga definita, si procede ad attivare l'iter per il contenzioso in giudizio.

Nella gestione di qualunque contenzioso, al fine di scongiurare il rischio di corruzione in atti giudiziari, AQP adotta i seguenti comportamenti:

a) i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori si astengono da:

- dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici funzionari o a incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio;
- inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie non rispondenti al vero;
- porre in essere qualsiasi tipo di condotta illecita idonea a favorire o danneggiare una parte nel processo;
- promuovere, assecondare o tacere l'esistenza di un accordo illecito o di una qualsiasi irregolarità o distorsione nelle fasi processuali.

b) è compito del Responsabile della Funzione Legale:

- protocollare l'atto di citazione (pervenuto alla Società tramite l'ufficiale giudiziario o a mezzo posta);
- curare l'istruttoria generale del contenzioso redigendo un report contenente i seguenti dati informativi: attore del giudizio, oggetto del contendere, data di notifica dell'atto, funzioni coinvolte, autorità adita, tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi;
- conservare tutta la documentazione a disposizione dell'OdV;
- mantenere un file di tutte le informazioni acquisite dalla Società relative alla nuova posizione di contenzioso (data di udienza di comparizione, data di costituzione, udienza successiva, natura del giudizio, data dei provvedimenti successivi, provvedimenti adottati, data di deposito degli atti, termini di decadenza, notifica del provvedimento, termine di prescrizione, data di chiusura, grado del giudizio);
- valutare e discutere con l'Organo Amministrativo i presupposti per effettuare una transazione;
- aggiornare periodicamente l'OdV e il CdA sullo status dei contenziosi e segnalare le cause chiuse con sentenza definitiva;

- nel caso in cui il giudice pronunci una sentenza favorevole alla Società, provvede a darne comunicazione al CdA per gli adempimenti di competenza;
- in caso di sentenza sfavorevole valuta le più opportune azioni da intraprendere informando il Consiglio di Amministrazione al quale spetta la decisione finale.

c) Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione:

- informa periodicamente il CdA sugli sviluppi delle vertenze, sulle eventuali ipotesi di transazione e sull'esito del contenzioso;
- approva le transazioni e monitora l'attività dei legali nella gestione dei contenziosi.

4. Protocolli per la gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione

Sono considerate sensibili, in quanto strumentali alla commissione dei reati di corruzione, le attività inerenti a:

1. gestione delle risorse finanziarie (art. 6 comma 2 del Decreto 231/01);
2. affidamento di incarichi di consulenza o prestazione di servizi di significativa entità;
3. assunzione di personale e progressione inquadramenti;

Si precisa che il concetto di corruzione in questo paragrafo è considerato nella sua più ampia accezione di *maladministration*. Comprende cioè non solo l'intera gamma dei delitti corruttivi contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, e di quelli del codice civile (corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati) ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo⁸.

La gestione delle attività strumentali elencate dovrà essere improntata ai seguenti principi di comportamento.

4.1 Gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione delle risorse finanziarie AQP osserva i seguenti principi:

Per i pagamenti:

- la separazione di responsabilità tra chi ordina un bene o un servizio e chi autorizza il pagamento, il divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata

⁸ Cfr Piano Nazionale Anticorruzione ANAC.

documentazione, il divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra dei limiti di legge, obbligo di indicare sugli assegni il destinatario e di apporre la clausola non trasferibile o la barratura; la centralizzazione di tutti i pagamenti, salvo quelli effettuati per casse di servizio; la tenuta delle piccole casse con il sistema del fondo fisso, ricostruite dalla funzione centrale, previo esame dei giustificativi di utilizzo; la tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento; il divieto di effettuare cambi di assegni o altri titoli di credito.

Per gli incassi:

- l'incasso accentrato principalmente a mezzo banca; riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei terzi; divieto di ricevere incassi da utenti in punti periferici (STO)

Per la gestione dei conti bancari:

- l'autorizzazione per l'apertura e chiusura dei conti bancari al Presidente o soggetto delegato; firma congiunta abilitata entro limiti di importo predefiniti per l'utilizzo dei conti correnti sia a valere sulle disponibilità che sugli affidamenti; riconciliazione degli estratti conto con le risultanze contabili e accertamenti della rapida sistemazione delle poste in riconciliazione da parte di responsabili che non possono operare con le banche; gestione tecnica delle condizioni bancarie da parte di soggetti professionali aziendali diversi da coloro che hanno il potere di operare con le banche; divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti bancari di AQP, a eccezione delle piccole casse.

Infine, coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamenti e riscossioni) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità.

4.2 Affidamento di incarichi di consulenza

Si premette che, il conferimento a terzi di incarichi di consulenza professionale, di studio e di ricerca, ivi compresi gli incarichi di consulenza legale ed i mandati legali, allorché non integrino la diversa ipotesi di un appalto di servizi (nel qual caso sono comunque soggetti alla disciplina normativa del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, nonché a quella prevista dai pertinenti regolamenti interni e/o procedure gestionali ed istruzioni operative aziendali vigenti in materia, richiamate al precedente par. 3.2), sono inquadrabili nella fattispecie giuridica del contratto d'opera, di cui agli articoli 2222-2238 del codice civile e, più in particolare,

nella categoria delle prestazioni d'opera intellettuale disciplinate dagli articoli 2229-2238 del codice civile.

In Acquedotto Pugliese S.p.A., l'affidamento degli incarichi di consulenza professionale, di studio e di ricerca, ivi compresi gli incarichi di consulenza legale ed i mandati legali, inquadrabili in quest'ultima fattispecie giuridica avviene normalmente mediante l'avvio di una procedura selettiva e/o *beauty contest* che assicuri la comparazione di più profili professionali sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e resi noti mediante adeguate forme di pubblicità.

L'affidamento di tali incarichi è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative, regolamenti interni, procedure gestionali e istruzioni di processo:

a) per quanto riguarda gli **incarichi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016**, ossia:

- incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
- incarichi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;
- altri servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

la normativa di riferimento è costituita dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, per i contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, richiede comunque il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Nel conferimento dei suddetti incarichi si applicano, altresì, le Linee Guida ANAC n.12.

In recepimento delle suddette disposizioni normative e atti di *soft regulation*, Acquedotto Pugliese S.p.A. ha implementato i seguenti regolamenti interni, procedure gestionali e istruzioni di processo:

DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI APPARTENENTI AL LIBERO FORO CUI AFFIDARE SINGOLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE, RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA, DOMICILIAZIONE E/O SOSTITUZIONE D'UDIENZA, NONCHÉ DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE OCCASIONALE NELL'INTERESSE E PER CONTO DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. INNANZI ALLE MAGISTRATURE CIVILI, AMMINISTRATIVE E PENALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 17, COMMA 1, LETTL D) NN. 1, 2 E 5, D.LGS 50/2016;

IPI/DIRTC/01 – CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA, alla data di aggiornamento risulta in corso di approvazione la nuova procedura IST/DIRLE/03.

I citati documenti definiscono, fra le altre, le seguenti misure di presidio:

- definiscono le modalità operative, responsabilità e risorse necessarie alla gestione delle attività di richiesta di conferimento di incarichi di consulenza e di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni;
- enunciano il principio secondo cui gli incarichi di rappresentanza, patrocinio o assistenza in giudizio sono attribuiti in via esclusiva e prioritaria agli avvocati incardinati presso la Funzione Legale della Società ed iscritti nell'Elenco Speciale presso l'Ordine degli Avvocati di Bari;
- stabiliscono la regola che è possibile conferire gli incarichi su menzionati ad avvocati del libero foro, solo dopo il preventivo accertamento dell'impossibilità da parte dell'avvocatura interna a svolgere l'attività ed in presenza dei seguenti ulteriori alternativi presupposti:
 - vertenze di particolare complessità, rilevanza economica e/o specificità;
 - in ragione del carico di lavoro degli avvocati interni e delle sedi giudiziarie interessate, quando al di fuori del circondario del Tribunale di Bari;
- introducono l'utilizzo esclusivo di una piattaforma telematica ("aqp.4clegal.com") per la formazione, tenuta e gestione dell'Albo di avvocati esterni (suddiviso per Settori di competenza, in relazione ai diversi rami di diritto) e per la gestione delle procedure comparative (*beauty contest*) dirette - salvo ipotesi derogatorie espressamente contemplate - alla selezione del professionista cui affidare, all'occorrenza, lo specifico incarico;
- definiscono modalità e criteri oggettivi per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, assistenza, rappresentanza, domiciliazione e/o sostituzione d'udienza e di consulenza stragiudiziale occasionale ad avvocati del libero foro, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, libera concorrenza e trasparenza;
- stabiliscono le principali condizioni giuridiche ed economiche dei relativi incarichi eventualmente conferiti, ancorando la determinazione del compenso ai parametri fissati dalla vigente normativa;

Inoltre, in ottemperanza ai principi di trasparenza e nel rispetto dell'art. 15 bis del D. Lgs. n. 33/2013, sia l'Elenco dei Professionisti sia i singoli incarichi conferiti sono pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale di Acquedotto Pugliese S.p.A.

Si precisa che, sino al completamento delle operazioni di iscrizione dei Legali che ne faranno richiesta all'Albo Telematico ed alla formazione dello stesso, rimane comunque in vigore l'attuale Albo dei legali di fiducia, consultabile su Albo legali del libero foro suddiviso per territorio e Albo legali del libero foro esperti in materia penale.

b) per quanto riguarda **tutti gli altri incarichi di consulenza, di studio e di ricerca diversi da quelli di cui alla precedente lettera a)**:

Acquedotto Pugliese S.p.A. ha implementato le seguenti procedure gestionali e istruzioni di processo:

IPI/DICAM-COMAM/01 - CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA, DI STUDIO E DI RICERCA.

La citata Istruzione di processo definisce, fra le altre, le seguenti misure di presidio:

- definisce le modalità operative, responsabilità e risorse necessarie alla gestione delle attività di richiesta di conferimento di incarichi di consulenza, di studio e di ricerca;
- circoscrive puntualmente l'ambito di applicazione oggettivo dell'istruzione, distinguendo con chiarezza la fattispecie degli incarichi di consulenza, di studio e di ricerca, inquadrabili nei contratti d'opera intellettuale, da quella degli appalti di servizi aventi ad oggetto l'affidamento prestazioni di natura intellettuale;
- individua i presupposti legittimanti l'affidamento a terzi di incarichi di consulenza, di studio e di ricerca (riferibilità ai compiti e funzioni istituzionali della Società; rispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati; natura prettamente intellettuale e ad alta specializzazione della prestazione; straordinarietà, eccezionalità, puntualità e temporaneità dell'incarico; mancanza o impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della organizzazione aziendale) e ne determina la modalità e formalità per la verifica preliminare ed accertamento della loro ricorrenza;
- definisce le modalità di avvio ed espletamento di una procedura selettiva che assicuri la comparazione di più professionisti sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e resi noti mediante adeguate forme di pubblicità, nonché nel rispetto del principio di segregazione dei processi e di competenza ripartita per soglie tra Organo amministrativo e Direttori di funzione, nei limiti d'importo previsti dalla procura speciale agli stessi conferita.
- recepisce ed applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Inoltre, in ottemperanza ai principi di trasparenza e nel rispetto dell'art. 15 bis del D. Lgs. n. 33/2013, i singoli incarichi conferiti sono pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale di Acquedotto Pugliese S.p.A. La pubblicazione costituisce condizione necessaria per la liquidazione del corrispettivo a favore del consulente.

Inoltre, in linea generale, per gli affidamenti di incarichi di consulenza professionale, di studio e di ricerca, ivi compresi gli incarichi di consulenza legale ed i mandati legali, sono previsti alcuni sistemi di monitoraggio e controllo:

- l'affidamento delle consulenze viene ripartita per soglie tra Organo amministrativo e Direttori di funzione;
- le consulenze e i mandati vengono monitorati su base annuale da parte dell'OdV, nell'ambito del piano dei flussi informativi.

Al fine di limitare il rischio di utilizzo dei consulenti quali strumento di corruzione si adottano i seguenti presidi:

- sono autorizzati a stipulare contratti di consulenza l'Organo Amministrativo competente o altri soggetti da questo delegati;
- i contratti con i consulenti e i partners devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto 231/01 e di impegnarsi rispetto alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società;
- i consulenti devono essere scelti secondo criteri di trasparenza;
- i professionisti devono essere selezionati sulla base di criteri obiettivi e comunque sulla scorta delle professionalità che possono essere utili all'azienda;
- deve essere espresso, sempre dalla Direzione richiedente un parere circa la congruità del corrispettivo economico richiesto dal consulente.

È fatto inoltre espresso divieto di:

- fare ricorso a consulenti esterni qualora l'attività richiesta possa essere svolta da dipendenti dell'ente; ovvero in assenza di una comprovata e assoluta necessità di apporti professionali e tecnici reperibili solo al di fuori dell'azienda;
- riconoscere ai collaboratori esterni compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

4.3 Assunzione del personale e progressione inquadramenti.

Le assunzioni di personale e la progressione degli inquadramenti sono formalizzate nelle procedure

PG2.02 - RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE;

PG2.03 - GESTIONE DELLE RISORSE;

IPI/DIRRU/03 - MODALITÀ PER L'UTILIZZO DI LAVORO INTERINALE;

IST/DIRRU/03 - PROGRESSIONE INQUADRAMENTI;

IST/DIRRU/06 - SELEZIONE INTERNA DEL PERSONALE;

IST/DIRRU/07 - MODALITÀ UTILIZZO DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE.

I processi devono essere informati ai seguenti principi:

- a) tracciabilità delle fonti di reperimento dei *Curricula vitae* (ad es. società di *head-hunting* e recruitment, inserzioni, concorsi, ecc.);
- b) previsione di distinte modalità di valutazione "attitudinale" e "tecnica" del candidato in relazione ai differenti profili professionali ricercati;
- c) corrispondenza delle attività di selezione alle politiche aziendali e alle caratteristiche dei ruoli da ricoprire, nel rispetto della pari opportunità uomo-donna nel lavoro;
- d) dichiarazione del candidato relativa all'esistenza di particolari vincoli di parentela o affinità con soggetti pubblici con i quali AQP intrattiene rapporti contrattuali.
- e) coerenza dei livelli di inquadramento del personale rispetto alla posizione organizzativa ricoperta, tenuto conto di cambiamenti organizzativi e criteri di classificazione previsti dal vigente CCNL e nel rispetto di accordi integrativi vigenti;
- f) progressione inquadramenti su base meritocratica previa verifica di accrescimento e sviluppo della professionalità del dipendente e/o superamento del processo di selezione.

SEZIONE B – REATI SOCIETARI

La presente sezione è suddivisa come segue:

1. **Reati e modalità di commissione:** contiene la descrizione delle fattispecie criminosi rilevanti richiamate dall'art. 25 ter del Decreto.
2. **Ruoli e responsabilità;** richiama i ruoli e le responsabilità interne a presidio dei rischi.
3. **Aree sensibili e processi a rischio;** in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 co. 2 del Decreto, illustra sinteticamente le attività a rischio nell'ambito dell'organizzazione e dell'attività aziendale e il livello di rischio associato.
4. **Presidi interni;** descrive le responsabilità istituzionali a norma di legge, richiama i ruoli e le responsabilità organizzative interne e individua i principi di comportamento da adottarsi.

1. Reati e modalità di commissione

False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

Il reato previsto dall'art. 2621 c.c. è un reato proprio: conseguentemente, per la sua configurabilità, è necessario che ad agire sia un soggetto provvisto della qualifica richiesta dalla legge, ovvero Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori. È possibile, tuttavia, che le falsità o le dolose omissioni di informazioni in bilancio e nella nota integrativa siano poste in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai dirigenti responsabili della redazione dei documenti contabili societari; in tal caso esse configurano reato se gli amministratori, a conoscenza delle stesse, le abbiano deliberatamente fatte proprie. Il reato è normalmente considerato ad elevato rischio intrinseco per la molteplicità delle modalità e facilità di commissione.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Al successivo art. 2621 bis, è prevista una riduzione della pena se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono considerati di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta. La stessa riduzione della pena è prevista se i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1⁹ Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267.

⁹ Sostituito dall'art. 1 del d. Lgs. n. 5/2006 con il seguente: "Non sono piccoli imprenditori gli esercenti attività commerciale in forma individuale o collettiva, che anche alternativamente:

- Hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
- Hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla base della media degli ultimi tre anni, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila".

False comunicazioni sociali per le società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato, applicabile alle sole società quotate, punisce i medesimi soggetti di cui sopra e il Dirigente preposto, nel caso di comunicazioni sociali dirette ai soci ed espongono consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi

in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c. c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c. c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un

danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Corruzione tra privati (2635 c.c.)

Tale ipotesi di reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente qualora i soggetti apicali o i soggetti subordinati diano o promettano denaro o altra utilità a:

1. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di altre società;
2. coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede.

Si fa presente che l'ente risponderà del reato quando i predetti soggetti agiscano come corruttori, non anche quando siano stati corrotti.

La responsabilità amministrativa è limitata all'ente cui sia riconducibile il soggetto apicale o dipendente che ha posto in essere la condotta di corruzione e non riguarda invece la società cui appartiene il soggetto corrotto.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

La fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi dell'ipotesi di reato descritta sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)

Per tutti i reati previsti nella presente sezione, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Il rating di rischio per i reati societari è da considerarsi medio in quanto non ci sono in AQP particolari specificità o precedenti tali da far considerare le operazioni di bilancio particolarmente sensibili.

2. Ruoli e responsabilità interne

I ruoli interni a presidio dei rischi sono:

- Consiglio di Amministrazione

- Amministratori (Presidente del Consiglio d'Amministrazione e singoli Consiglieri)
- Collegio sindacale
- Direttrice Generale
- CFO
- Bilancio
- Fatturazione e Recupero crediti
- Pianificazione e Controllo
- Monitoraggio Operativo Interventi
- Fiscale
- Tesoreria
- Legale
- Direzione Industriale
- Direzione Sistemi di Controllo
- Anticorruzione e Compliance
- tutte le direzioni/funzioni che trasmettono dati che confluiscono nelle comunicazioni sociali.

3. Aree sensibili e processi a rischio

Le aree sensibili sono stabilite specificamente dal Decreto che identifica processi e attività considerate astrattamente a rischio (bilancio, operazioni sul capitale ecc.). Tra questi:

- a) Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti, fornitori);
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti passivi e relativi interessi ecc.);
 - verifica dei dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- b) Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione delle bozze di Bilancio civilistico e consolidato
- c) Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di *business*).

4. Presidi interni

Considerato il modello di Governance adottato, nonché le norme di legge di riferimento, i presidi interni a prevenzione dei reati sono i seguenti:

- ***Il sistema di Governance in generale e gli organi istituzionali che lo qualificano***
 - a) il Consiglio d'Amministrazione collegialmente in relazione ai poteri di legge e tutti i suoi componenti individualmente in relazione all'obbligo di agire informati ex art. 2381 c.c. ultimo comma
 - b) l'Assemblea dei soci
 - c) il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
 - d) il Collegio sindacale
 - e) i sindaci individualmente
- ***Le direzioni e le funzioni*** che a diverso titolo, anche istruttorio o esecutivo, intervengono nei processi e nelle attività a rischio
 - a) Direttrice Generale
 - b) Chief Financial Officer
 - c) Legale
 - d) la Direzione Industriale
- ***Il complesso delle regole e delle procedure interne aventi rilievo nella prevenzione dei reati***, quali quelle contenute nello Statuto e nelle procedure/istruzioni interne.

In relazione all'ambito di manifestazione degli illeciti trattati nella presente sezione, rilevano le funzioni interne riconducibili all'area amministrativa per quanto attiene la veridicità e completezza delle informazioni fornite nel contesto delle operazioni sopra descritte.

Le funzioni richiamate collaborano attivamente con il Collegio fornendo senza indugio le informazioni richieste da quest'ultimo e segnalando tempestivamente il verificarsi di anomalie o disfunzioni nel normale svolgimento delle proprie mansioni qualora lo ritengano necessario.

4.1 Presidio degli amministratori

Per quanto riguarda individualmente gli amministratori, ad essi compete l'obbligo di adempiere i doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto con la dovuta diligenza (art. 2392 c.c.) nonché l'obbligo di agire informati (art. 2381 ultimo comma); a tale dovere si associa l'assenso alla delibera consiliare relativa ad operazioni sul capitale ovvero la manifestazione del proprio dissenso ex art. 2392.

Per tutte le operazioni che comportano valutazioni soggettive inerenti a operazioni di conferimento di beni in titoli o in natura con il conseguente rischio di sopravvalutazione rilevante, il CdA nel suo *plenum* adotta i seguenti presidi:

- a) in caso di crediti, conferisce a professionista indipendente, ovvero a primaria Società di revisione iscritta all'albo Consob, l'incarico di revisione degli eventuali crediti e di valutazione del loro valore di realizzo, tenendo conto anche dei tempi necessari;
- b) in caso di beni immobili conferisce a professionista indipendente ovvero a società di *appraisal*, l'incarico di valutazione dei beni conferiti, l'accertamento dell'esistenza di eventuali gravami ipotecari e diritti reali di terzi, nonché della conformità alle norme locali in materia di edilizia;
- c) qualora il conferimento riguardi impianti e beni strumentali all'attività, incarica professionisti esperti del settore in merito alla valutazione tecnico economica che tenga anche conto dello stato di funzionalità e manutenzione, nonché dello stato di obsolescenza tecnica;
- d) qualora il conferimento riguardi un complesso aziendale di beni organizzati, osserva le medesime prescrizioni sopra riportate.

In caso di fusione il Consiglio d'amministrazione adotta i seguenti presidi:

- a) conferisce a Società di Revisione iscritta all'albo Consob ed indipendente rispetto all'azienda target o acquirente l'incarico di revisione della situazione patrimoniale redatta ex art. 2501 quater;
- b) conferisce alla medesima Società e/o a professionisti di propria fiducia l'incarico di effettuare una due diligence legale, fiscale e organizzativa dell'azienda target o acquirente;
- c) ai fini della determinazione del rapporto di cambio delle azioni conferisce a Società di revisione iscritta ad albo Consob la valutazione del capitale economico dell'azienda *target* concordando per le aziende operanti nel settore della grande distribuzione anche l'utilizzo del metodo c.d. finanziario basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa (c.d. *discounted cash flow*);
- d) designa un gruppo di lavoro interno per affiancare l'esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2501 sexies;
- e) designa un legale di fiducia per la gestione degli adempimenti di cui all'art. 2503 c.c., Opposizione dei creditori.

La Società ha adottato un'istruzione operativa che disciplina nel dettaglio gli adempimenti del CdA (IST/DIRLE/01).

4.2 Presidio del collegio

Pur considerata la remota possibilità di commissione dei reati relativi alle operazioni sul capitale, adeguato presidio deve essere garantito ai sensi dell'art. 2403 (vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto) dal Collegio Sindacale nella sua funzione istituzionale, tanto in sede consiliare, quanto in sede di verifiche preventive in merito alle deliberazioni stabilite nell'o.d.g. del Consiglio; esso si configura pertanto quale organo istituzionale di riferimento dell'OdV sia in materia di prevenzione che di identificazione di eventuali reati ex d. Lgs. 231/01.

Compete al Collegio l'obbligo di monitorare periodicamente lo stato dei conferimenti in essere segnalando al Consiglio eventuali more dei soci sottoscrittori e sollecitando lo stesso a intervenire qualora siano decorsi i termini entro i quali sia legittimamente esperibile l'esclusione del socio.

In occasione delle delibere assembleari che prevedono operazioni di distribuzione di utili o riserve (nei confronti dei soli soci finanziatori), compete al Collegio verificare preliminarmente che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente ed al disposto dello statuto, rendendone edotti gli Amministratori, benché agli stessi competa l'obbligo di agire informati, prima della data fissata per la delibera.

In occasione di aumento di capitale sociale il Collegio verifica che la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avvenga in ottemperanza alle disposizioni richiamate dall'art. 2441 c.c. relativo all'esercizio del diritto di opzione, nonché all'art. 2525 c.c. inerenti alla disciplina delle quote e delle azioni.

5. Protocolli adottati ai sensi dell'art. 6 co. 2 del decreto

5.1 False comunicazioni sociali

Nella best practice dei Modelli 231/01 il reato di false comunicazioni sociali è convenzionalmente considerato ad alto rischio; pertanto benché nell'ambito di AQP non esistano precedenti in materia e lo stesso bilancio sia oggetto di revisione contabile e di controllo da parte della Corte dei Conti, si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 2381 c.c., è compito dell'organo delegato curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

In particolare, è compito dell'organo delegato:

- 1) curare che al Chief Financial Officer siano assicurate, nei limiti di budget stabiliti, le seguenti facoltà:
 - a) dotarsi di adeguate risorse umane;
 - b) acquisire e mantenere adeguati supporti informatici;

- c) predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio;
 - d) verificare l'effettiva applicazione delle procedure;
- e che disponga tempestivamente del quadro generale del potere decisionale rilevante attribuito in ambito aziendale, nonché di tutti gli accordi contrattuali in essere;
- 2) curare che i poteri negoziali e di spesa e tutte le altre attività che possono originare transazioni contabili configurino un quadro chiaro ed esaustivo in merito alle aree di competenza attribuite, congruente con l'organizzazione e con l'attività aziendale;
 - 3) promulgare e sostenere il principio della corresponsabilità del bilancio, in relazione al quale la veridicità, correttezza e completezza delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria configura attribuzione di responsabilità oltre che della funzione amministrativa, anche nei confronti di qualunque altra funzione o di chiunque per i poteri attribuiti possa generare rilevazioni contabili, nonché di chiunque sia in possesso di informazioni necessarie alla completa e corretta rappresentazione del bilancio; dal quale consegua un obbligo generale di riferire tempestivamente e periodicamente al Responsabile Bilancio ogni notizia necessaria alla corretta rappresentazione di bilancio ovvero, ogni notizia relativa a presumibili distorsioni informative o omissioni contabili.

È compito del Chief Financial Officer con il supporto del Responsabile Bilancio adottare a presidio della correttezza della veridicità e completezza del bilancio, un processo strutturato che, conformemente alla migliore prassi si articola su:

- 1) indirizzi in merito alle regole di condotta e ai comportamenti che le funzioni interessate alla formazione di bilancio devono rispettare al fine di assicurare l'informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 2) mappatura, definizione e regolamentazione dei processi amministrativo-contabili e delle attività rilevanti ai fini delle registrazioni e delle elaborazioni dei dati contabili nonché delle informazioni necessarie alla redazione del bilancio;
- 3) attestazioni della veridicità delle poste di bilancio più significative originate da altri soggetti;
- 4) pianificazione delle chiusure contabili di ciascuna funzione (personale, commerciale, ecc.) e definizione delle relative modalità.

Per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali (ex art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (ex art. 2622 c.c.), si richiede:

- a) la sottoscrizione da parte dei responsabili che hanno concorso alla formazione della bozza di bilancio e delle altre comunicazioni sociali di una dichiarazione attestante la veridicità, la completezza e la coerenza dei dati e delle informazioni ivi contenute;

- b) l'invio del bilancio approvato, comprensivo della relazione della Società di Revisione all'Organismo di Vigilanza;
- c) la verifica, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi partitari e con i conti sezionali;
- d) l'identificazione delle risorse interessate, dei dati e delle informazioni che le stesse devono fornire, nonché delle tempistiche, per la predisposizione del bilancio o di altra comunicazione sociale;
- e) la verifica della completezza e correttezza dei dati e delle informazioni comunicate dalle suddette risorse e sigla sulla documentazione analizzata.

Ai sensi dell'art. 2403 infine, costituisce dovere del Collegio sindacale vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Le attività di formazione e redazione del bilancio sono regolamentate nella procedura IST/DIRAM/02 REDAZIONE DEI BILANCI INDIVIDUALE E CONSOLIDATO. Ai controlli indicati in procedura vanno poi aggiunti quelli effettuati automaticamente dal sistema operativo SAP in relazione alle operazioni di chiusura dei conti.

Quale controllo di secondo livello rileva infine l'attività svolta dalla Società di Revisione.

5.2 Operazioni illecite sul capitale

Per la prevenzione dei reati di indebita restituzione di conferimenti (ex art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (ex art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni sociali (ex art. 2628), operazioni in pregiudizio dei creditori (ex art. 2629 c.c.), formazione fittizia del capitale (ex art. 2632 c.c.), considerato che l'obiettivo è evitare tutte le condotte idonee, anche solo potenzialmente, a ledere l'integrità del capitale sociale, è necessario:

- a) assegnare specificatamente le responsabilità decisionali ed operative per l'effettuazione di attività che vengono ad incidere sul capitale sociale e stabilire meccanismi di coordinamento tra le varie funzioni coinvolte;
- b) informare delle attività di cui al punto precedente l'Organismo di Vigilanza.

Pur considerata la remota possibilità di commissione dei reati relativi alle operazioni sul capitale, adeguato presidio deve essere garantito ai sensi dell'art. 2403 (vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto) dal Collegio Sindacale nella sua funzione istituzionale, tanto in sede consiliare, quanto in sede di verifiche preventive in merito alle deliberazioni stabilite nell'o.d.g.

del Consiglio; esso si configura pertanto quale organo istituzionale di riferimento dell'OdV sia in materia di prevenzione che di identificazione di eventuali reati ex d. Lgs. 231/01.

In particolare, per la prevenzione delle illecite operazioni sul capitale si richiamano alcune *best practice*:

- a) in occasione di aumento di capitale sociale il Collegio verifica che la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avvenga in ottemperanza alle disposizioni richiamate dall'art. 2441 c.c. relativo all'esercizio del diritto di opzione, nonché all' art.2525 c.c. inerenti alla disciplina delle quote e delle azioni;
- b) posto che la norma stessa (art.2629 c.c.) individua l'ambito di consumazione del reato di operazioni in pregiudizio dei creditori **i)** Riduzioni di capitale ex art.2445 c.c.; **ii)** processo di fusione o di scissione, qualora abbiano luogo tali operazioni, il Collegio Sindacale nello svolgere la propria funzione di vigilanza avrà cura di verificare preliminarmente in occasione delle riduzioni di capitale:
 - la fondatezza delle motivazioni e l'attendibilità delle evidenze portate a supporto della proposta di riduzione di capitale da parte dell'organo amministrativo;
 - l'effettività e congruità delle garanzie eventualmente stanziate su richiesta del tribunale competente ai sensi dell'ultimo comma dell'art 2445 c.c. a fronte di un accertato pregiudizio nei confronti dei creditori sociali;
 - il rispetto dei limiti imposti ex comma 2 art.2445 c.c. per le azioni proprie eventualmente possedute da AQP dopo la riduzione di capitale.

5.3 Controlli di legge

5.3.1 Impedito controllo della società di revisione, del collegio sindacale e dei soci

Considerato per quanto sopra illustrato che i reati possono consumarsi solo in relazione a una posizione di inerzia del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, a seguito di contestazione formale dei soggetti deputati (ex art. 2625 c.c. impedito controllo e art. 29 D. Lgs. 39/2010) al controllo, il CdA adotta le seguenti iniziative cautelative:

- istituisce una commissione per la constatazione di fondatezza dell'asserito impedimento e delega un Consigliere non operativo per il suo coordinamento;
- il Consigliere *ad acta* riferisce al CdA in merito all'esito degli accertamenti;
- in caso di effettiva constatazione dell'impedimento il CdA assume le necessarie iniziative per rimuovere ogni ostacolo all'esercizio delle funzioni del soggetto deputato al controllo;
- in caso di impossibilità o di motivato rifiuto di adempiere alle richieste del socio, del Collegio sindacale o della Società di Revisione, il CdA assume le opportune deliberazioni

in merito comunicandole al soggetto deputato al controllo e se del caso al Collegio sindacale medesimo.

Il Collegio sindacale e la Società di Revisione si impegnano al rispetto dei principi di revisione internazionali ISA'S e al rispetto della normativa nazionale vigente in tema di revisione legale. Rileva inoltre il controllo rappresentato dalla Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 812 del 2014 che detta, in attuazione della legge regionale n. 26/2103 art. 25, le norme in materia di controlli e le linee di indirizzo per le società controllate e le società *in house* della Regione Puglia. In particolare, tale deliberazione prevede, all'allegato A art. 3 commi 3 e 6, un controllo specifico e dedicato dall'approvazione preventiva degli atti relativi al Bilancio d'esercizio (oltre agli atti relativi al Piano industriale, all'affidamento del servizio di tesoreria, all'alienazione o dismissione di immobili) nonché al comma 7, l'informativa successiva all'adozione dei relativi atti.

5.3.2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

Il reato rileva potenzialmente nel contesto dei controlli e delle ispezioni delle diverse Autorità di vigilanza. Poiché anche in questo caso reati possono consumarsi solo in relazione a una posizione di inerzia, a seguito di contestazione formale dei soggetti deputati al controllo il CdA, all'uopo convocato adotta le medesime iniziative cautelative di cui al paragrafo precedente.

6. Illecita influenza sull'assemblea

Lo Statuto definisce in maniera estensiva tale da non dare adito a fraintendimenti di sorta l'ambito decisionale dell'assemblea ordinaria e straordinaria, le modalità di convocazione, di intervento, il *quorum* deliberativo e costitutivo in sede ordinaria e straordinaria, il diritto di intervento dei partecipanti.

Costituisce responsabilità del Presidente dell'Assemblea e del Collegio sindacale vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento.

7. Corruzione tra privati

Sono considerate a rischio reato le attività di ciclo attivo e passivo, la gestione delle risorse finanziarie, la gestione e assunzione del personale interno, dei collaboratori e consulenti, vale a dire le attività in cui AQP ha rapporti diretti con soggetti privati.

Per quanto concerne le attività legate al ciclo degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori, è ipotizzabile che si verifichino condotte corruttive riconducibili alla fattispecie in esame. Si pensi, ad esempio, al caso di aggiudicazione al privato di una gara d'appalto previo accordo dell'inserimento nel bando di un criterio selettivo *ad personam* a fronte di un'offerta

particolarmente vantaggiosa per la Società, ovvero al caso in cui AQP partecipi in qualità di concorrente a una gara e un suo esponente aziendale compia atti di corruzione finalizzati all'aggiudicazione della gara stessa.

Sia pur astrattamente realizzabili, si tratta tuttavia di ipotesi di difficile attuazione tenuto conto che AQP in veste di stazione appaltante è tenuta all'osservanza delle norme comunitarie e nazionali, nonché dei regolamenti (anche interni) in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, come richiamato nella Sez. A del Modello.

Vi è, quindi, l'obbligo per AQP di uniformarsi ai principi cardine che presidiano le attività di affidamento dei contratti pubblici, tra i quali quelli di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità ecc.

Quanto alla partecipazione di AQP a gare bandite da altre stazioni appaltanti, non si riscontrano precedenti in tal senso e il verificarsi di una tale eventualità deve ritenersi meramente potenziale. Al riguardo si rinvia alla procedura di carattere generale appositamente elaborata.

Sotto il profilo dei rapporti con la clientela e, più in generale, dei rapporti commerciali e di partnership, possibili condotte rilevanti per la fattispecie in parola possono essere rappresentate dalla conclusione di contratti di somministrazione di acqua potabile sottoscritti con soggetti privati costituiti in forma societaria a condizioni di maggior favore per AQP.

Si tratta comunque di un evento potenziale di difficile attuazione operando la Società in un settore regolamentato ed essendo in generale i rapporti con la clientela disciplinati da specifiche procedure interne e istruzioni di processo in continuo aggiornamento, quali:

PG3.05 - ASSISTENZA AI CLIENTI;

PG3.06 - GESTIONE CONTRATTI;

PG3.07 - LETTURAZIONE;

PG3.08 - FATTURAZIONE E INCASSO;

PG3.09 - RECUPERO CREDITI;

PG3.10 - GESTIONE CONTATORI;

PG4.04 - GESTIONE RECLAMI E COMUNICAZIONE AZIENDALE;

IST/CREAC/01 - SERVIZIO DI SOSPENSIONE PER MOROSITÀ;

IST/COCLE/01 - CONCILIAZIONE CLIENTI;

IST/DIRCM/01 - NUOVA SOMMINISTRAZIONE;

IST/DSCPT/03 - ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE;

IST/METCM/01 - NORME TECNICHE PER L'INSTALL. CONTATORI D'UTENZA DI GRANDE CALIBRO;

IST/METCM/02 - NORME TECNICHE PER IL DIMENSIONAMENTO E L'INSTALLAZIONE DEI CONTATORI;

IST/METCM/03 - VERIFICA DI FUNZIONALITÀ DEI CONTATORI D'UTENZA;

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITÀ DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

La gestione del ciclo attivo, inoltre, è totalmente informatizzata con l'utilizzo del *software* SAP/ISU che gestisce le fasi di lettura, fatturazione, incasso e recupero crediti.

Più in generale, tutti i flussi in entrata e in uscita sono proceduralizzati e sono pienamente assicurate documentabilità e tracciabilità di ogni transazione, così come è garantita la ripartizione della responsabilità tra le funzioni coinvolte, tali da favorire un adeguato sistema di controlli automatici e manuali sia di 1° che di 2° livello (*audit*) e analisi puntuali di monitoraggio e reporting.

Non appare pertanto ipotizzabile la consumazione del reato in esame attesa l'impossibilità di creare provviste "occulte" se non aggirando in maniera fraudolenta il sistema di controlli in essere.

Per quanto concerne le procedure e i sistemi di controllo di altri processi sensibili quali assunzione e gestione del personale interno, rapporti con i consulenti esterni, contenzioso legale, servizi assicurativi, omaggi e regalie, valgono le considerazioni già espresse nella sezione dedicata ai reati contro la P.A., integrate dai principi cogenti del Codice Etico. Le attività in questione sono oggetto di monitoraggio periodico da parte della Direzione Sistemi di Controllo che cura i flussi informativi da verso l'Organismo di Vigilanza e ne dà contezza all'Organo Amministrativo, nonché da Compliance e Anticorruzione.

8. Doveri e responsabilità delle direzioni e funzioni interne

In relazione all'ambito di manifestazione degli illeciti trattati nel presente paragrafo, rilevano le funzioni interne riconducibili al Chief Financial Officer, per quanto attiene la veridicità e completezza delle informazioni fornite nel contesto delle operazioni sopra descritte.

Le funzioni collaborano attivamente con il Collegio fornendo senza indugio le informazioni richieste da quest'ultimo e segnalando tempestivamente il verificarsi di anomalie o disfunzioni nel normale svolgimento delle proprie mansioni qualora lo ritengano necessario.

I destinatari del Modello hanno l'obbligo di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 3) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- 4) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

con riferimento al paragrafo 5.1:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

con riferimento al precedente punto 5.2:

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

con riferimento al precedente punto 5.3:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo, nonché di quella utilizzata nell'ambito delle attività assembleari;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati, è fatto inoltre divieto di:

- effettuare ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia, a soggetti appartenenti ad enti privati;
- distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti appartenenti ad enti privati, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.), in favore di soggetti appartenenti ad enti privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei *partner* e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere.

All'esito di quanto delineato, anche nel capitolo sulla governance, dei presidi in atto e del sistema di controlli vigenti, il rischio di commissione dei reati può considerarsi basso.

SEZIONE C – REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Sezione dedicata ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (d'ora in poi T.U.)¹⁰, è articolata nei seguenti paragrafi:

- 1. Reati:** descrive i reati richiamati dall'art. 25 septies del Decreto con un breve commento sulla loro natura colposa.
- 2. Ruoli e responsabilità in materia di sicurezza:** richiama i soggetti rilevanti per la prevenzione e le responsabilità a questi attribuiti dal TU e i ruoli e le responsabilità interne.
- 3. Protocolli di prevenzione:** elenca procedure e istruzioni specifiche adottate a presidio dei rischi.
- 4. Conservazione della documentazione:** definisce le responsabilità in materia di archiviazione della documentazione.
- 5. Flussi informativi verso l'OdV:** richiama i doveri di reporting nei confronti dell'OdV.

1. Reati

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Si tratta di reati di natura colposa e non solo dolosa. Si ricorda che il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; la colpa sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione a causa della sua negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

¹⁰ Per "norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" si intendono non solo quelle inserite nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che, direttamente o indirettamente perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che in genere tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

In merito all'interesse o a vantaggio dell'ente quale condizione per la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231/01, e la natura colposa di questi reati, la dottrina sostiene che il vantaggio dell'ente vada ricercato nel risparmio dei costi sostenuti per la prevenzione.

Trattandosi di reati di natura colposa il rating di rischio assegnabile è *alto*.

Prima di entrare nel merito dei ruoli e delle responsabilità interne nonché delle misure di prevenzione in atto, si premette che AQP ha adottato un **Sistema di Gestione Integrato (Qualità – Ambiente – Sicurezza)**, che costituisce parte integrante della presente Sezione in quanto i presidi in esso contenuti (definizione di ruoli e responsabilità, obblighi di legge, regole di comportamento ecc.) rappresentano a tutti gli effetti un presidio *anche* per la commissione dei reati 231/01.

In altri termini in AQP è in atto un Sistema di prevenzione *integrato* che estende la sua efficacia anche in ambito 231.

In particolare per quello che concerne nello specifico la sicurezza sul lavoro, AQP ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 45001:2018.

2. Ruoli e responsabilità

Il Consiglio di Amministrazione con Delibera 9/2021 del 14 ottobre 2021 ha confermato il seguente assetto di deleghe in materia di sicurezza sul lavoro:

- 1) il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la delega di gestione ex art. 2381 Cod. Civ. della funzione di datore di lavoro con i relativi obblighi in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con facoltà di delega delle funzioni delegabili ex. art. 17 D. Lgs. 81/08 in conformità al disposto di cui all'art. 16 del Decreto;
- 2) il delegato di funzione ex. Art 16 è il Responsabile HSE (Health Safety Executive)
- 3) ha assegnato al delegato di funzione un adeguato budget per il corretto espletamento delle deleghe.

All'atto di adozione del presente Modello, i ruoli e le responsabilità con i relativi incarichi in materia di sicurezza risultano essere:

INCARICHI SPECIFICI

- Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, con delega di gestione ex art. 2381 Cod. Civ. della funzione di datore di lavoro
- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

- “Referenti Territoriali”
- Medici Competenti (esterni)

RUOLI E RESPONSABILITÀ INDIVIDUATE

- Dirigenti per la sicurezza (suddivisi secondo l’organigramma tra i Delegati)
- Preposti per la sicurezza (suddivisi secondo l’organigramma tra i Delegati)
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (suddivisi secondo l’organigramma e gli accordi sindacali)

Di seguito si richiamano i ruoli e le responsabilità dei soggetti rilevanti ai fini delle misure di prevenzione e protezione conformemente alla normativa di riferimento e alla realtà di AQP.

2.1 Datore di lavoro e dirigenti

Il Presidente del CdA in qualità di datore di lavoro ha adempiuto ai doveri dettati dall’art. 17 T.U. e in particolare:

1. ha effettuato la valutazione dei rischi ed elaborato il Documento di valutazione dei rischi che contiene:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante l’attività lavorativa nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
 - l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
 - l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere
 - l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente
 - l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
2. ha designato il RSPP.

Il Delegato del Datore di Lavoro (d’ora in poi Delegato di funzione), secondo la delega di funzione ricevuta, e i dirigenti, in base alle attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono ed hanno già provveduto a:

• NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE

L’individuazione dei soggetti e la valutazione delle prestazioni realizzate è effettuata dalla funzione HSE in relazione ai titoli abilitativi e secondo quanto rilevato durante le attività svolte dal medico.

La nomina formale avviene da parte del Delegato di funzione con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

- **DESIGNARE PREVENTIVAMENTE I LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E PRIMO SOCCORSO**

L'individuazione e la nomina degli addetti è fatta dal Delegato di funzione con il supporto del RSPP.

- **FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Il Delegato di funzione provvede alla fornitura stagionale dei DPI e del vestiario. Tale fornitura viene distribuita attraverso le strutture periferiche aziendali.

Anche per i nuovi lavoratori e/o per necessità legate a cambi mansioni la fornitura avviene attraverso la funzione HSE. Ulteriori esigenze di sostituzione della fornitura stagionale, necessarie a causa di deterioramenti, sono gestite dalla funzione HSE ad eccezione di piccoli accessori "a consumo" che possono essere gestiti perifericamente dai DDL congiuntamente ai Dirigenti e Preposti.

- **LIMITARE L'ACCESSO ALLE AREE A GRAVE RISCHIO SOLO AI LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E SPECIFICO ADDESTRAMENTO**

È un obbligo gestito dal Delegato di funzione congiuntamente ai Dirigenti e Preposti.

Il Delegato di funzione insieme al RSPP organizza le necessarie istruzioni e lo specifico addestramento; successivamente, o preventivamente (nei casi possibili), il Delegato di funzione provvede a standardizzare le istruzioni e organizzare il successivo specifico addestramento per gli altri lavoratori.

- **RICHIEDERE L'OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DELLE NORME**

È un obbligo gestito dal Delegato di funzione congiuntamente ai Dirigenti e Preposti.

La pubblicazione interna delle norme vigenti, l'aggiornamento normativo, eventuali modalità standardizzate aziendali di applicazione delle norme sono a cura del Delegato di funzione con il supporto del RSPP.

- **ADOPTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA**

È un obbligo gestito dal Delegato di funzione congiuntamente ai Dirigenti e Preposti.

I Piani di emergenza sono redatti dal RSPP con la collaborazione dei responsabili periferici (Dirigenti e Preposti), eventuali Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) necessari alla gestione delle emergenze sono forniti dal Delegato di funzione su richiesta del RSPP.

- **RICHIEDERE AL MEDICO COMPETENTE L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI**

Il controllo delle attività del medico competente e l'osservanza degli obblighi vengono effettuati dal RSPP insieme al Delegato di funzione.

- **INFORMARE IL PIÙ PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO**

È un obbligo gestito dal Delegato di funzione congiuntamente ai Dirigenti e Preposti.

Il Delegato di funzione informa il RSPP per eventuali ulteriori misure e per valutare se intervenire su altri luoghi di lavoro dove sussistono le stesse probabilità di rischio.

- **ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE**

Il Delegato di funzione provvede insieme al RSPP a organizzare la formazione obbligatoria periodica per tutte le figure previste dal D. Lgs 81/08 (Lavoratore, Rappresentante dei Lavoratori, Preposto, Dirigente), per gli addetti alle emergenze.

In tale formazione è compresa anche la formazione base per gli ingressi di nuovi lavoratori.

Il Delegato di funzione provvede insieme al RSPP a organizzare la formazione obbligatoria per l'uso di attrezzature e macchine sugli elenchi dei lavoratori forniti dai Dirigenti e Preposti.

Gli obblighi di informazione sono adempiuti dal Delegato di funzione in collaborazione del RSPP per l'utilizzo di tutti i DPI forniti e dal Datore di Lavoro Delegato in collaborazione dei Dirigenti e Preposti e RSPP per l'uso delle nuove attrezzature fornite o per particolari operazioni da svolgere sui luoghi di lavoro.

- **ASTENERSI, SALVO ECCEZIONE DEBITAMENTE MOTIVATA DA ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA, DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITÀ IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO**

È un obbligo gestito dal Delegato di funzione congiuntamente ai Dirigenti e Preposti.

- **CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA COPIA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

L'obbligo della Valutazione dei Rischi resta a carico del Datore di Lavoro Delegante (l'obbligo non può essere delegato), il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è preparato dal RSPP congiuntamente al Delegato di funzione sulla base di tutti i contributi ricevuti dai Dirigenti e Preposti.

Il DVR è pubblicato sulla intranet ed è quindi tempestivamente disponibile a tutti i lavoratori e al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Nei casi dove la intranet non sia

disponibile, come ad esempio alcuni impianti di depurazione, vengono stampate delle copie cartacee del DVR da custodire sul luogo di lavoro.

• **ELABORARE IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE IN CASO DI APPALTI**

Il Documento Unico di Valutazione (DUVRI) necessario all'abbattimento dei Rischi di Interferenze è elaborato a cura del committente dell'appalto, controllato dai Dirigenti e Preposti e sottoscritto, se necessario il DUVRI può essere controllato e sottoscritto dal RSPP e dal Delegato dal Datore di Lavoro.

Lo standard delle modalità di compilazione del DUVRI è emesso dalla funzione HSE in collaborazione con il RSPP.

• **COMUNICARE ALL'INAIL I DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI SUL LAVORO**

La raccolta dei dati sull'incidente che ha provocato l'infortunio, sono raccolti per il tramite dei Dirigenti e Preposti e inviati al RSPP e al Delegato di funzione. Le comunicazioni di infortunio sono effettuate per tutta l'azienda dal Delegato di funzione in collaborazione con il RSPP.

• **CONSULTARE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI CASI RICHIESTI (V. ART. 50)**

L'obbligo è espletato dal Delegato di funzione direttamente o su segnalazione del RSPP che vigila sul rispetto dell'obbligo e provvede all'organizzazione degli incontri con gli RLS.

• **MUNIRE I LAVORATORI DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO IN CASO DI APPALTO/SUBAPPALTO**

Obbligo espletato con il tesserino personale dei dipendenti AQP.

• **CONVOCARE LA RIUNIONE PERIODICA NELLE UNITÀ CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI;**

Il RSPP prepara con il Delegato di funzione i contenuti delle riunioni periodiche e le organizza.

• **AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE**

Il RSPP con la supervisione del Delegato di funzione valuta le necessità di aggiornamento delle misure di prevenzione e provvede a darne comunicazione ai Dirigenti e Preposti

• **COMUNICARE ALL'INAIL I NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

L'obbligo è curato dal RSPP e dal Delegato di funzione.

• **VIGILARE AFFINCHÉ I LAVORATORI PER I QUALI VIGE L'OBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SIANO ADIBITI ALLA MANSIONE LAVORATIVA SPECIFICA SENZA IL PRESCRITTO GIUDIZIO DI IDONEITÀ.**

L'organizzazione della sorveglianza sanitaria per il conseguimento della idoneità alla mansione è curata dal RSPP che comunica al Delegato di funzione il piano annuale delle visite.

Successivamente alla visita il RSPP provvede a comunicare al Delegato di funzione le eventuali prescrizioni o limitazioni alla mansione del singolo lavoratore. Il DDL dall'analisi delle prescrizioni e/o limitazioni comunicate al lavoratore, modifica insieme ai Dirigenti e Preposti il piano specifico delle attività del lavoratore, vigilando che nel tempo queste siano rispettate.

Il Delegato di funzione insieme ai Dirigenti e Preposti e in collaborazione con il RSPP, che cura censimento e scadenario, provvedono inoltre ai seguenti obblighi:

- adozione di segnali di avvertimento;
- realizzazione di regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti;
- possesso di Certificato Prevenzione Incendi;
- organizzazione di prove di evacuazione;
- denuncia di installazione dispositivi di messa a terra e scariche atmosferiche;
- organizzazione di verifiche degli impianti elettrici;
- ottenimento di dichiarazione di conformità impianto elettrico;
- organizzazione di verifiche obbligatorie delle apparecchiature;
- redazione del Piano Operativo di Sicurezza;
- redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In caso di *cantieri temporanei o mobili* (Titolo IV del D.Lgs. 81/08), il DDL dei lavori provvede alla nomina del Responsabile dei Lavori (RL) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) o Esecuzione (CSE).

Sarà cura del DLL verificare che il RL, CSP e CSE rispettino gli obblighi previsti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

2.2 Preposto

A norma di legge è considerato preposto chiunque assume una posizione di preminenza tale, rispetto agli altri lavoratori, da poter impartire istruzioni e direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro e chi conseguentemente è tenuto all'osservanza dell'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del rispetto di queste da parte dei lavoratori.

Il preposto, la cui qualifica è attribuita di fatto, in relazione alle mansioni effettivamente svolte, più che in base a formali definizioni giuridiche, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli:

- 1) sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei

- mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, informa i superiori diretti;
- 2) verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - 3) richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio;
 - 4) segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - 5) in caso di pericolo grave e immediato dà istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informa tempestivamente i lavoratori sul rischio stesso e sulle le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.

2.3 RSPP

Oltre a quanto descritto nei paragrafi precedenti, il RSPP insieme alla funzione HSE, al fine della preparazione e dell'aggiornamento del DVR, provvede alla valutazione dei seguenti rischi:

- rumore
- vibrazioni
- chimico
- cancerogeno
- biologico
- movimentazione carichi
- incendi
- esplosioni
- stress-lavoro correlato
- radiazioni non ionizzanti
- radiazioni ionizzanti
- i campi elettromagnetici
- scariche atmosferiche
- amianto.

3. Protocolli di prevenzione

Le procedure e istruzioni specifiche adottate in materia di sicurezza sul lavoro sono le seguenti:

- PG1.01 - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE;
- PG2.03 - GESTIONE DELLE RISORSE;
- PG4.01 - INDICI DELLA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA;
- PG4.10 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SSL;
- IST/DIRVI/12 - GESTIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI;
- IST/SICAM/01 - INCIDENTI E INFORTUNI SUL LAVORO;
- IST/SICAM/02 - GESTIONE DPI E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO;
- IST/SICAM/03 - DIVIETO FUMO SUI LUOGHI DI LAVORO;
- IST/SICAM/04 - SICUREZZA CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI;
- IST/SICAM/05 - ELABORAZIONE DUVRI;
- IST/SICAM/06 - AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI.

Come strumento di condivisione delle informazioni, oltre alla piattaforma intranet aziendale, AQP ha adottato un *software* specialistico per la Gestione della Sicurezza – Simpledo - che permette anche il controllo sulle attività svolte in quanto contiene uno scadenziario che monitora e segnala obblighi e relativa tempistica.

Ulteriori procedure e protocolli adottati in ambito sicurezza sul lavoro sono quelli legati all'adozione di misure di prevenzione e di presidio in relazione alla pandemia COVID 19:

- Protocollo interno "MISURE PREVENTIVE PER EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-2019)" e suoi aggiornamenti periodici;
- Aggiornamento al DVR per emergenza Coronavirus del 23/3/2020 prot. 21066;
- Aggiornamento al DVR con integrazione del protocollo condiviso del 4/6/2020.

4. Conservazione della documentazione obbligatoria per la sicurezza

È compito del RSPP conservare la documentazione inerente a:

- DVR;
- idoneità alla mansione;
- valutazione dei rischi.

È compito del Dirigente di riferimento del singolo luogo ed in copia a cura del RSPP, conservare la Documentazione specifica dei luoghi di lavoro.

5. Flussi informativi tra OdV e soggetti del SPP

Ai sensi dell'art. 30 del T.U., ad integrazione di quanto previsto dal d. Lgs. 231/01 compete all'OdV monitorare l'adempimento degli obblighi previsti e mantenere adeguato supporto documentale delle attività di monitoraggio svolte. Atteso che il complesso degli adempimenti descritti nei paragrafi precedenti è conforme alle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, l'OdV monitora l'adempimento degli obblighi riportati nei paragrafi precedenti.

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati, occorre che i vari soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione si raccordino con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, con periodicità annuale, il Delegato di funzione, trasmette all'OdV un report contenente:

- 1) informazioni su infortuni verificatisi, distinti per gravità, con l'indicazione delle relative cause, dell'area aziendale di appartenenza del lavoratore e delle principali azioni correttive attuate;
- 2) indici di frequenza e di gravità degli infortuni;
- 3) ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza (ASL, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, ecc.) sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;
- 4) esiti delle attività di monitoraggio in materia di sicurezza sul lavoro o che possono avere un impatto sulle principali attività a rischio.

Il RSPP trasmette annualmente all'OdV un *report* avente ad oggetto:

- 1) variazioni organizzative ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- 2) variazioni nella gestione di fatto delle attività, ritenute tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- 3) le date delle riunioni tenute con il RLS, gli addetti del SPP e il medico competente;
- 4) le date degli aggiornamenti del DVR;
- 5) gli esiti delle ispezioni interne per la verifica del rispetto della normativa;
- 6) la situazione riepilogativa degli infortuni sul lavoro e delle eventuali iniziative intraprese per la loro prevenzione.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché di quelle relative alle norme generali e specifiche del T.U.

Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro potrà essere sanzionato in via disciplinare, previa segnalazione da parte dell'OdV, all'Organo Amministrativo e al Collegio sindacale. Il Protocollo interno "MISURE PREVENTIVE PER EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-2019)" ed i suoi aggiornamenti periodici definiscono inoltre i flussi informativi tra le funzioni interne e verso l'OdV sull'andamento della gestione relativa al contenimento del rischio di contagio da COVID 19.

SEZIONE D – DELITTI DI CRIMINALITA' INFORMATICA E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La presente Sezione è suddivisa nelle seguenti parti:

- **Reati e modalità di commissione:** contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 24 bis del Decreto.
- **Ruoli e responsabilità interne:** individua i ruoli e le responsabilità interne a presidio dei rischi.
- **Aree sensibili:** in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 co. 2 del Decreto, illustra sinteticamente le attività a rischio nell'ambito dell'organizzazione.
- **Protocolli di prevenzione:** sono richiamate le linee guida del garante della privacy sull'utilizzo delle risorse informatiche aziendali.
- **Ulteriori presidi:** sono indicate le procedure adottate nonché le specifiche misure informatiche implementate da AQP.
- **Flussi informativi verso l'OdV:** è descritto il flusso informativo verso il DPO e verso l'OdV.

1. Reati e modalità di commissione

Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini

prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna o mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena

si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione, e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (articolo 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007)

Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale (art. 640-ter c.p. come modificato dallo stesso D.L. 93/2013);

1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti";

b) all'ultimo comma, dopo le parole "di cui al secondo" sono inserite le seguenti: "e terzo".

Il rating associato al rischio concreto di una loro commissione è stato considerato *medio/alto* in considerazione del diffuso utilizzo della rete informatica aziendale.

Sebbene la legge n. 119/2013, di conversione con modificazioni del D.L. 93/2013, con la soppressione del comma 2 dell'art. 9 del citato decreto li abbia espunti dall'elenco dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, nel presente Modello sono considerati, valutati e presidiati anche i rischi relativi alla commissione dei seguenti reati:

Trattamento illecito di dati (art. 167 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.

Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-bis D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.

Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-ter D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante (art. 168 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.

Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Ruoli e responsabilità interne

I ruoli interni a presidio dei rischi sono:

- Direttrice Generale
- Direzione Innovation & IT Management

- Infrastrutture e Sicurezza
- Applicativi, Operations e Monitoraggio
- SIT
- CFO
- Progetto Shape
- Applicativi SAP
- Applicativi Verticali
- Reporting BV e Operazioni Massive
- DPO
- Direzione Sistemi di Controllo

3. Aree sensibili

La Società risulta essere esposta al rischio di commissione dei reati descritti nello svolgimento delle seguenti attività:

- creazione, gestione e diffusione di documenti informatici;
- accesso e gestione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;
- installazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

4. Protocolli di prevenzione

AQP attua periodicamente interventi di audit sul *Processo di Security e Recovery* per la verifica delle procedure e delle modalità operative in tema di Cybersecurity.

In particolare la Società effettua, con il supporto di specialisti esterni, il *Vulnerability Assessment* e il *Penetration Test*, ossia attività finalizzate all'identificazione delle vulnerabilità dei sistemi. Al termine delle suddette attività viene redatto un *Remediation Plan*, che indica a fronte delle criticità riscontrate i presidi da attuare con la relativa tempistica.

La Società, inoltre, ispirandosi ai principi di necessità, correttezza e segretezza enunciati nel D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 contenente disposizioni di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), adotta un adeguato sistema di sicurezza informatico basato su:

- regolamentazione dei comportamenti;
- formazione obbligatoria;
- controllo del personale interno ed esterno.

che rappresenta un valido strumento per contrastare i rischi di:

- distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento;

- accesso non autorizzato;
- trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Direzione Innovation & IT Management, in collaborazione con il DPO, al fine di assicurare la funzionalità e il corretto impiego da parte degli utenti delle risorse informatiche:

- 1) individua tutte le funzioni potenzialmente collegabili al rischio di reati informatici;
- 2) valuta il grado di rischio di commissione dei reati da parte del personale o di soggetti esterni (consulenti, agenti ecc.);
- 3) ne definisce le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa;
- 4) adotta idonee misure di sicurezza, di tipo organizzativo e tecnologico per garantire la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati e per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità;
- 5) monitora il corretto impiego degli strumenti informatici, rispettando ad ogni modo, il divieto di installare "strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" (art. 4, primo comma, l. n. 300/1970 e ss.mm.ii.), tra cui sono certamente comprese strumentazioni *hardware* e *software* mirate al controllo dell'utente attraverso ad esempio:
 - la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica;
 - la riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore;
 - la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;
 - l'analisi occulta di *computer* portatili affidati in uso;
- 6) aggiorna il suddetto Regolamento al verificarsi di eventi tali da pregiudicarne l'efficacia (modifiche legislative e regolamentari, mutamenti della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività ecc.);
- 7) rende consapevoli i lavoratori delle potenzialità degli strumenti e dei programmi elettronici implementati dall'azienda, attraverso un'attività di formazione obbligatoria che illustra:
 - i rischi che incombono sui dati;
 - le misure disponibili per prevenire eventi dannosi;
 - le responsabilità che ne derivano e che viene implementata al momento dell'assunzione, in occasione di cambiamenti di mansioni e in relazione all'introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento dei dati personali;
- 9) garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;

- 10) collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- 11) comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

AQP ha adottato un "Regolamento interno privacy per posta elettronica e internet" ed una "Politica Generale per il trattamento dei dati personali"¹¹ che disciplinano:

- utilizzo del *personal computer*;
- utilizzo della rete interna aziendale;
- assegnazione e gestione delle *password*;
- accesso a particolari informazioni;
- prescrizioni sulla sicurezza dei dati e dei sistemi;
- utilizzo e conservazione dei supporti rimovibili;
- uso della posta elettronica;
- uso della rete *internet* e dei relativi servizi;
- policy aziendale in materia di *privacy*.

Internet e relativi servizi

L'utilizzo di *internet* deve avvenire nel rispetto della legge, dei principi di etica professionale ed unicamente a fini aziendali, al solo scopo di coadiuvare l'utilizzatore nell'esercizio delle proprie mansioni e non per questioni personali.

L'uso imprudente di alcuni servizi della rete *internet*, ancorché nell'ambito della normale attività aziendale, può essere fonte di particolari minacce alla sicurezza dei dati e dell'immagine aziendale.

Conformemente al D.Lgs. 196/2003 adeguato al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) con l'adozione D.Lgs. 101/2018, AQP adotta le seguenti misure:

- 1) individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
- 2) configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni, reputate estranee all'attività lavorativa, quali l'*upload* o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di *black list*) e/o il *download* di *file* o *software* aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);

¹¹ Per l'elenco completo delle regole di utilizzo della posta elettronica ed internet per i dipendenti, si rimanda ai testi integrali del Regolamento e della Politica pubblicati sull'Intranet aziendale, nella sezione "Regole".

- 3) eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.

In relazione all'impiego di *internet*, ogni utente:

- 1) deve evitare lo scaricamento (upload e/o download) di file e/o programmi *software*, anche gratuiti, se non per esigenze strettamente aziendali e fatti salvi i casi di esplicita autorizzazione della Direzione;
- 2) non può effettuare transazioni finanziarie di ogni genere, ivi comprese le operazioni di *remote banking*, acquisti *online* e simili, salvo i casi direttamente autorizzati dalla Direzione competente e con il rispetto delle normali procedure degli acquisti;
- 3) non può partecipare a forum non aziendali, né utilizzare *chat-line*, bacheche elettroniche anche utilizzando pseudonimi e, più in generale, qualunque utilizzo di servizi *Internet*, attuali o futuri, non strettamente inerenti all'attività aziendale;
- 4) non può accedere a servizi con finalità ludiche o estranee all'attività lavorativa durante l'orario di servizio se non limitatamente alla pausa lavorativa e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- 5) non può manomettere o creare nuovi collegamenti (*internet*);
- 6) deve evitare di condividere file su *internet*, in quanto tale operazione significa lasciare una "porta aperta" a virus e a particolari *software* (*spyware*, *key logger*) che inviano, a chi li realizza, informazioni personali a insaputa dell'utente;
- 7) non deve fornire informazioni personali a siti sospetti, verificando sempre la sicurezza del sito, mediante la presenza del prefisso "*https://*" nell'indirizzo *web* e dell'icona "lucchetto chiuso" nella barra degli strumenti;
- 8) non può visualizzare, archiviare, trasmettere o scaricare materiale fraudolento, pornografico, osceno, diffamatorio, intimidatorio e/o illegale. La Società e le sue rappresentanze locali non si assumono alcuna responsabilità a riguardo.

Uso del Personal Computer

L'utente è responsabile delle macchine ad esso affidate per quanto riguarda la conservazione, l'efficienza, la regolarità di funzionamento e la pulizia.

Ogni *Personal Computer*, in qualunque configurazione, viene consegnato all'utente dotato di tutto ciò che necessita per il corretto funzionamento sia per quanto riguarda *hardware* che *software*:

Infatti, tutti i *computer* aziendali sono protetti mediante:

1. un *software* antivirus che:

- protegge in tempo reale e quotidianamente il *computer* e i dati letti/scritti;
- verifica che tutte le informazioni presenti nei dischi siano libere da virus;
- aggiorna automaticamente il dizionario dei virus ad ogni collegamento alla *Intranet* aziendale;
- gestisce e rende visibile centralmente lo stato dei *computer*;
- distribuisce gli aggiornamenti mediante i *server* di sede;
- è attivo per qualsiasi file che entra sul *computer*;

2. una o più *password* di accesso, così come previsto dal "Regolamento interno privacy per posta elettronica e internet". Le *password* assegnate:

- devono essere di almeno otto caratteri; si suggerisce di evitare riferimenti a: informazioni personali, familiari, lavorative o comunque dati direttamente collegati con il soggetto titolare della *password* stessa;
- sono personali e non devono essere comunicate, scambiate, condivise tra più utenti (neanche se appartenenti al medesimo team di lavoro) o divulgate a terzi (anche se colleghi o amministratori di sistema) ed all'esterno dell'azienda;
- devono essere custodite dall'assegnatario con la massima diligenza;

3. dispositivi di filtraggio (*firewall*): si tratta di dispositivi *hardware* o *software*, che filtrano tutti i pacchetti entranti ed uscenti, da e verso una rete o un *computer*, applicando regole che innalzano il livello di sicurezza della rete e permettendo sia agli utenti interni che a quelli esterni di operare nel massimo della sicurezza.

Con riferimento all'uso di *personal computer*, al lavoratore è vietato:

- modificare la struttura del disco fisso predisposta dal Servizio I.T.;
- manomettere la struttura logica (*driver*, schede di memoria ecc.) della macchina;
- far utilizzare i PC o darli in uso a terzi (o familiari) anche se dipendenti della società o da questa specificatamente autorizzati;
- utilizzare *software* provenienti da fonti irregolari o non regolarmente acquistati;
- divulgare dati, schede o *software* della Società senza l'autorizzazione del proprio superiore gerarchico;
- collegarsi al sistema informatico celando la propria identità e utilizzando il nome e/o la *password* di un altro utente;
- installare nella rete aziendale un proprio *software* che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale.

Fermo restando quanto sopra a carico di tutti i Destinatari è fatto divieto di:

- 1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- 2) porre in essere condotte, anche con l'ausilio di terzi, miranti ad accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
- 3) acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti Sistemi Informativi;
- 4) danneggiare, distruggere o alterare dati o programmi contenuti nei suddetti Sistemi Informativi;
- 5) alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento del sistema informativo;
- 6) utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- 7) formare falsamente documenti societari aventi rilevanza esterna, mediante accesso ai sistemi e alterazione dei dati;
- 8) distruggere, alterare, danneggiare informazioni, dati, programmi informatici della Società o della Pubblica Amministrazione, per ottenere vantaggi o condizioni favorevoli per l'azienda.
- 9) porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- 10) utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- 11) aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali
- 12) lasciare il proprio *Personal Computer* incustodito;
- 13) rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e *password*) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- 14) detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- 15) entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

Sono infine previste le seguenti regole nell'utilizzo e nella gestione dei sistemi informativi aziendali:

- 1) deve essere assicurata una corretta gestione degli utenti di amministrazione, con la finalità di impedire l'utilizzo di tali credenziali a personale non autorizzato;
- 2) devono essere assicurati il corretto mantenimento e l'integrità dei file di *log* generati dai sistemi;

- 3) deve essere assicurata un'adeguata manutenzione/aggiornamento periodico delle credenziali utente al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi. A tal fine devono essere osservate, con riferimento ai diversi applicativi aziendali, le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle *password* dei singoli utenti;
- 4) la navigazione in *Internet* e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i Sistemi Informatici aziendali deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- 5) non è consentito l'accesso alle aree riservate (quali *server rooms*, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente;
- 6) deve essere garantita la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della Società, anche mediante monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa.

Nell'ambito delle attività svolte, i fornitori terzi devono rispettare i principi di comportamento e le regole indicate nella presente Parte Speciale al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto utilizzo dei sistemi informativi aziendali.

Qualora nell'ambito delle attività svolte i fornitori terzi dovranno trattare dati personali di clienti e/o dipendenti AQP, dovranno preventivamente essere nominati Responsabili esterni del trattamento dei dati personali come indicato dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Data Protection Officer (DPO):

Il CDA, in qualità di rappresentante legale di AQP, Titolare del Trattamento dei dati, ha nominato il DPO, ai sensi dell'art 37 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche solo GDPR), a far data dal 17 maggio 2018.

Con Delibera n. 7/2020 del 19 maggio 2020, il CdA di Acquedotto Pugliese S.p.A. (Titolare del trattamento dei dati personali) ha deliberato il rinnovo dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP/DPO) del Gruppo Acquedotto Pugliese S.p.A., ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i compiti del DPO, ai fini della presente Sezione, sono:

- 1) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e attività di controllo;
- 2) fornire pareri e sorvegliare la redazione della *Data protection impact assessment* (c.d. DPIA);
- 3) controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (c.d. *Data Breach Notification Management*);
- 4) analizzare i meccanismi di raccolta e conservazione dei dati in atto;

- 5) evidenziare l'eventuale necessità di un adeguamento tecnologico o di correttivi da apportare alle procedure in atto;
- 6) assicurare un piano di aggiornamento e manutenzione dei sistemi;

Il DPO è inoltre il soggetto referente in materia di privacy nei confronti dell'OdV.

A ulteriore presidio AQP al fine di procedere anche all'adeguamento dei processi aziendali al Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e divenuto pienamente applicabile dal 25 maggio 2018, ha effettuato le seguenti attività:

1. l'analisi e la mappatura delle aree di rischio;
2. la redazione del registro del trattamento dati;
3. l'aggiornamento della modulistica;
4. la revisione del sistema di gestione della protezione dei dati esistente;
5. la predisposizione e l'avvio di un piano di formazione ed addestramento.

Il progetto ha consentito di indirizzare l'adeguamento al GDPR, con l'attuazione delle seguenti attività:

- a) definizione delle misure di carattere organizzativo, dei ruoli e delle responsabilità, attraverso la determinazione di un nuovo Organigramma aziendale della *Privacy*;
- b) individuazione dei ruoli e delle responsabilità (Amministratore di sistema, designati, incaricati del trattamento) attraverso le lettere di nomina e/o incarico;
- c) redazione e trasmissione delle nuove informative ex art. 13 GDPR ai clienti, ai dipendenti ed ai visitatori, con conseguente aggiornamento del sito istituzionale e di quello aziendale;
- d) individuazione, con l'ausilio delle Direzioni aziendali competenti, di tutti i fornitori che trattando dati personali per conto di AQP con conseguente nomina a Responsabili esterni del Trattamento dei dati;
- e) definizione ed adozione di un insieme di codici di condotta e/o procedure riguardanti a titolo esemplificativo:
 - il trattamento corretto e trasparente dei dati – registro dei trattamenti;
 - il regolamento interno per la posta elettronica e *internet*;
 - la politica generale per il trattamento e la protezione dei dati personali;
 - la sicurezza del trattamento dei dati con particolare riferimento alla definizione del profilo degli interessati, alle modalità di assegnazione delle credenziali, alla procedura di *back-up* e ripristino dei dati, alle modalità di gestione delle banche dati;

- la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati personali all'interessato (PG3.34 - *Gestione Data Breach*);
- la procedura (IST/PRIAM/01) per l'esercizio dei diritti degli interessati (ex artt. 15-22 GDPR);

Tutte le procedure interne inerenti al GDPR costituiscono parte integrante del presente Modello.

5. Ulteriori presidi

A ulteriore presidio la Società ha adottato le seguenti procedure:

PG_PG1.03 - REQUISITI GENERALI ISO/IEC 27001;
PG3.34 - GESTIONE VIOLAZIONE DATI (DATA BREACH);
IST/DIRIT/03 - GESTIONE DEGLI INCIDENTI SGSI;
IST/DIRIT/04 - MANUALE OPERATIVO IT;
IST/DIRIT/05 - GESTIONE DEGLI ASSET.

e implementato specifiche misure informatiche quali:

- a) adozione di *software* antivirus installati su ogni postazione informatica di AQP;
- b) utilizzo di *gateway* antivirus di posta elettronica e di navigazione in *Internet*;
- c) utilizzo di *firewall* HW/SW che limitano la connettività, tra sedi AQP;
- d) utilizzo di *gateway* AntiSpam, per la posta elettronica, sui *server* pubblici AQP;
- e) sistemi IDS (*intrusion detection system*) per l'analisi del traffico di rete;
- f) sistema di monitoraggio proattivo degli eventi dei sistemi di rete;
- g) utilizzo di SW di filtro (ad impostazione manuale) che impedisce la navigazione su siti potenzialmente pericolosi;
- h) politica di sicurezza attuata per l'accesso al CED;
- i) aggiornamento dei sistemi operativi e degli applicativi dei *server* e delle postazioni informatiche;
- j) sistema *backup/recovery*, armadi ignifughi;
- k) acquisizione *software* specifico (ad aggiornamento automatico su base oraria/giornaliera) che impedisca la navigazione su siti potenzialmente pericolosi e l'uso di protocolli o metodi di comunicazione (*instant messaging*, *download* massivi, *external proxy*,...) che utilizzano la semplice navigazione in *Internet*;
- l) predisposizione di un centro per il *data recovery* presso la sede di AQP di San Cataldo.

6. Flussi informativi verso l'OdV

Ciascun utente è tenuto a segnalare al DPO ogni violazione, tentativo o sospetto di violazione, nonché qualsiasi malfunzionamento del sistema informatico seguendo l'apposita procedura PG3.34 - Gestione Data Breach.

Il DPO effettua i controlli nelle aree a rischio individuate e segnala tempestivamente all'OdV qualsiasi anomalia dovesse riscontrare e ogni modifica apportata al "Regolamento interno privacy per posta elettronica e internet".

La rete informatica aziendale è periodicamente sottoposta ad attività di controllo, amministrazione e *back-up* finalizzate alla rimozione di ogni *file* o applicazione ritenuti pericolosi per la sicurezza o non inerenti all'attività lavorativa sia sui PC dei lavoratori in maniera *random*, sia sulla rete aziendale.

Il Responsabile Innovation & IT Management, in qualità di Amministratore di Sistema, e il DPO possono segnalare altresì periodicamente la necessità di sottoporre l'intero sistema informatico aziendale a *check-up* da parte di società specializzate.

All'esito di quanto delineato, dei presidi in atto e del sistema di controlli vigenti, il rischio di commissione dei reati può considerarsi basso.

SEZ. E – REATI AMBIENTALI

Premessa

Data l'eterogeneità delle fattispecie di reato ambientali in relazione alla complessità del business di AQP, si è proceduto alla suddivisione della presente sezione dedicata ai reati ambientali in n. 5 parti, ognuna dedicata a ciascun settore di *business*.

Lo stesso criterio è stato utilizzato per la stesura del documento "Matrice delle attività a rischio ambientale", che costituisce parte integrante della presente Sezione.

La Sezione è pertanto suddivisa in:

- a) **Depurazione**
- b) **Potabilizzazione**
- c) **Rete di distribuzione**
- d) **Rete di fognatura**
- e) **Uffici.**

Il rating di rischio associato ai reati della presente sezione è *alto* in considerazione del fatto che questi riguardano specificamente l'attività di core business aziendale.

Ciascuna sezione è suddivisa come segue:

- 1. Reati e modalità di commissione:** richiama i reati dell'art. 25 undecies del Decreto e le possibili modalità di commissione.
- 2. Ruoli e responsabilità interne;** individua i ruoli e le responsabilità organizzative interne a presidio dei rischi.
- 3. Aree sensibili e presidi in atto;** definisce le aree sensibili e descrive i presidi in atto
- 4. Ulteriori presidi generali;** richiama le norme di comportamento e i divieti diretti a tutti i dipendenti.

PARTE I – DEPURAZIONE

1. Reati, modalità di commissione

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso qualunque alterazione dello stato dell'ambiente circostante (scarico, sversamento di liquami, emissione odorigene moleste o inquinanti) *purché misurabile* raffrontando stato attuale e precedente (ad esempio per maggiori concentrazioni di sostanze inquinanti nelle acque e nel suolo).

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. scarico con gravi o ripetuti fuori limite e danni alla flora o fauna locale;
2. scarico effettuato in assenza di preventiva valutazione di incidenza ambientale in zone protette e danni all'ambiente interessato;
3. scarico effettuato in violazione di prescrizioni imposte in sede autorizzativa con danni conseguentemente provocati all'ambiente interessato

Associazione a delinquere diretta alla commissione di reati ambientali (art. 452 octies c.p.)

La fattispecie punisce gli accordi tra tre o più persone fisiche o giuridiche diretti all'elusione di norme ambientali al fine di conseguire un ingiusto profitto o risparmio, con l'effetto di provocare inquinamento o disastro ambientale.

Il reato potrebbe configurarsi attraverso:

1. accordi diretti a omettere controlli ambientali;
2. omesso accertamento della provenienza e delle caratteristiche dei rifiuti conferiti presso depuratori tramite autospurghi.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater (inquinamento ambientale e disastro ambientale) è commesso per *colpa*, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Il reato potrebbe commettersi attraverso le condotte indicate per i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale se commessi per *colpa*.

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; la colpa sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, al tempo stesso, l'evento si verifica a causa della sua "*negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero, a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti*" (art. 43 codice penale).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452 quinquies c.p.)

Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Il reato non è configurabile perché AQP non tratta materiali ad alta radioattività.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Il reato potrebbe realizzarsi a causa di malfunzionamenti degli impianti di depurazione adiacenti ad aree protette.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il reato non è configurabile nella realtà di AQP essendo la possibilità di una sua commissione totalmente avulsa dalle attività aziendali.

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/06 art. 137)

Chiunque apra o comunque effettui uno scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (suolo) e 104 (sottosuolo) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. apertura o effettuazione di nuovi scarichi, senza autorizzazione, di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, in concentrazioni superiori ai valori limite di cui al D.Lgs. 152/06;
2. mancata osservanza delle prescrizioni per scarichi di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
3. superamento dei valori limite in caso di scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

L'ipotesi di reato è scarsamente configurabile per AQP che gestisce impianti depurativi di reflui urbani dove l'eventuale componente industriale è non prevalente su quella domestica o assimilabile.

Attività di gestione illecita dei rifiuti (D. Lgs. 152/06 art. 256)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 256 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 (miscelazione di rifiuti pericolosi), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. lo svolgimento di attività illecita nella gestione dei rifiuti;
2. la realizzazione di una discarica abusiva;
3. l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;
4. la miscelazione di rifiuti pericolosi;
5. la gestione dei rifiuti sanitari come previsto dal DPR n. 254/03 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari".

Omessa bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06 art. 257)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 TUA;
2. mancata comunicazione in caso superamento, successivamente verificato, delle CSR;
3. mancata comunicazione in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo.

Le situazioni potenzialmente inquinanti presso gli impianti di depurazione possono derivare da serbatoi interrati di gasolio a servizio delle centrali termiche o dei gruppi elettrogeni, non sempre in uso.

Le uniche sostanze che hanno la caratteristica di pericolosità sono il gasolio, gli idrocarburi in generale, i solventi organici ed il PCB. Per queste valgono le indicazioni specifiche contenute nella IST/BUDGE/01.

Predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi (D. Lgs. 152/06 art. 258 c. 4, secondo periodo)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. la predisposizione e l'utilizzo di un certificato di analisi contenente informazioni false sulla natura e composizione di un rifiuto;
2. la predisposizione e l'utilizzo di un formulario falso ovvero contenente dati incompleti o inesatti.

I certificati di analisi falsi potrebbero essere quelli inerenti al conferimento di fanghi di depurazione o di altri rifiuti prodotti dal processo depurativo presso discariche, impianti di compostaggio, terreni agricoli.

Spedizioni illecite di rifiuti all'estero (D. Lgs. 152/06 art. 259 c.1)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecento cinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Il reato non è configurabile nella realtà di AQP in quanto la Società non effettua smaltimenti all'estero.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06 art. 260)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Il reato potrebbe configurarsi qualora i fanghi non venissero analizzati correttamente in considerazione delle ingenti quantità movimentate.

Tutela dell'aria (D. Lgs. 152/06 art. 279 c. 5)

Nei casi previsti dal comma 2 (*Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione*) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il reato potrebbe configurarsi laddove l'attività viene svolta in mancanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ove ricorrono le condizioni o, eventualmente al mancato rispetto dei limiti ivi prescritti.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Legge n. 549/93 art. 3 c.6)

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 ovvero utilizzo di HCFC vergini per le attività di manutenzione o assistenza delle apparecchiature di refrigerazione o condizionamento dell'aria.

Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il reato non è configurabile perché la Società non possiede navi o aeromobili.

Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington (Legge 150/92 art. 2 c. 1)

Chiunque in violazione del Regolamento 338/97 e s.m.i.

- importa, esporta, ..., senza il prescritto certificato o licenza esemplari appartenenti all'Allegato A, B e C;
- omette di osservare le prescrizioni sull'incolumità degli esemplari, specificate nella licenza;
- utilizza in modo difforme;
- trasporta o fa trasportare senza licenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente;
- detiene, acquista, espone, etc. senza la prescritta autorizzazione.

Il reato non è configurabile nella realtà di AQP perché i processi svolti dalla Società non prevedono impatti su specie animali e vegetali protette.

2. Ruoli e responsabilità interne

I ruoli e le responsabilità interne a presidio delle aree di rischio sono:

- 1) Direttrice Generale

- 2) Delegati ambientali (Direttrice Generale, Direttore Industriale, Direttore Ingegneria, Direttore Approvvigionamento Idrico)
- 3) Monitoraggio Ambiente, Verifiche e Collaudi (supporto alla DG)
- 4) Direzione Industriale
- 5) Reti e Impianti
- 6) Depurazione
- 7) Ingegneria
- 8) Servizi tecnici e manutentivi
- 9) Ricerca e Sviluppo
- 10) Responsabili delle Strutture Territoriali operative (STO)
- 11) RUP e Direzione Lavori in caso di lavori non di competenza STO
- 12) Direzione Sistemi di Controllo

3. Aree sensibili e presidi in atto

In considerazione a quanto evidenziato nel paragrafo 1 in merito alle possibilità di commissione di ciascun reato, nel presente paragrafo sono indicati, per ciascun reato configurabile, le aree sensibili **(A)** e i relativi protocolli di prevenzione **(B)**.

Inquinamento ambientale e disastro ambientale

A)

- Gestione degli impianti depurativi, anche se autorizzati, con violazione delle relative prescrizioni o con fuori limite;
- Spandimento fanghi in agricoltura con violazione dei relativi limiti di concentrazione di sostanze inquinanti;
- Scarico in zona protetta, o spandimento fanghi di depurazione senza preventiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni ambientali.

B) Un primo presidio alle suddette aree di rischio è costituito da quanto specificato nel capitolo sulla Governance, con particolare riferimento al *sistema di deleghe e poteri* (cfr. par. 2 Capitolo sulla governance) in atto che garantisce la chiara definizione delle responsabilità e la tracciabilità delle operazioni effettuate e al *quadro normativo* (cfr. par. 3 capitolo sulla governance) che limita di fatto l'agire delle strutture aziendali in relazione anche al sistema di controlli esterni che esse prevedono (non solo il D. Lgs. 152/06 ma tutte le leggi e i regolamenti a questo collegati).

A ulteriore presidio AQP:

1) Ha adottato al suo interno un proprio sistema di identificazione degli aspetti e degli impatti ambientali che comprende la valutazione delle fasi, dei processi e dei fattori che possono originare impatti significativi sull'ambiente in condizioni normali, anomale e di emergenza -
PROCEDURA GESTIONALE PG4.09.

2) In particolare, la Società provvede a:

- pianificare annualmente le attività di manutenzione ordinaria, registrare e risolvere le criticità emerse nel corso della ordinaria conduzione;
- pianificare gli investimenti necessari per tutti gli impianti, le reti e le infrastrutture gestite;
- controllare i principali parametri di processo garantendo l'esecuzione di un numero minimo di controlli in funzione della potenzialità degli impianti;
- definire le azioni che il personale deve intraprendere in caso di situazioni di condizioni anomale di funzionamento e di emergenza al fine di tutelare l'ambiente esterno;
- attuare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e/o vigilare sul rispetto delle stesse;
- definire le modalità operative, comprese le acquisizioni delle autorizzazioni per l'utilizzo agricolo dei fanghi;
- implementare il servizio di teleallarme e telecontrollo su tutti gli impianti di depurazione, integrandolo con la reperibilità degli addetti;
- proteggere le aree adiacenti a opere e impianti mediante sistemi di chiusura e recinzione ovvero ispezioni sistematiche delle piste di servizio;
- attuare accorgimenti gestionali uniformi per l'abbattimento delle emissioni odorigene;
- adottare e promuovere le opportune iniziative al fine di sollecitare l'adozione dei provvedimenti volti al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità/istituzioni anche attraverso un'attività di concertazione con tutti i soggetti coinvolti (es. conferenze di servizi);

3) AQP ha implementato le seguenti procedure/istruzioni operative:

PG3.11 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO;

PG3.12 - TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA;

PG3.13 - VETTORIAMENTO, SOLLEVAMENTO E ACCUMULO;

PG3.15 - ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA;

PG3.16 - COLLETTAMENTO REFLUI;

PG3.17 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E OPERE TERMINALI;

PG3.18 - CONTROLLO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO DELL'ACQUA

PG3.19 - GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI PROVA E STRUMENTI DI MISURA;

PG3.23 - PROGETTAZIONE E CANTIERABILITÀ DI OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.25 - AFFIDAMENTO E CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.27 - ESECUZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL PIANO INVESTIMENTI;

PG3.29 - CHIUSURA CONTRATTUALE E MESSA IN ESERCIZIO

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/01 - GESTIONE DELLE CONDIZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE;

IST/BUDGE/02 - CONFERIMENTO BOTTINI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE;

IST/BUDGE/03 - CONFERIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA;

IST/DIRID/02 - LAVAGGIO SERBATOI IDRICI;

IST/POTES 01 - CONDUZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE;

IST/POTES/02 - CONDUZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE;

IST/DIRRU/01 - GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE NEGLI IMPIANTI;

IST/VIGDG/01 - CONTROLLO ACQUE DI POZZO;

IST/VIGDG/02 - CONTROLLO ACQUE DI SORGENTE;

IST/VIGDG/03 - CONTROLLO ACQUE DI INVASO;

IST/VIGDG/04 - CONTROLLO ACQUE IN RETE;

IST/VIGDG/05 - CONTROLLO ACQUE CONFEZIONATE E AUTOBOTTI;

IST/VIGDG/06 - CONTROLLO AFFLUENTE ED EFFLUENTE DEGLI IMPIANTI DEPURATIVI;

IST/VIGDG/07 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA;

IST/VIGDG/08 - CONTROLLO CORPI RICETTORI;

Circolare A.U. prot. 102206 del 01/10/2013 recante disposizioni operative per l'abbattimento delle emissioni odorigene.

Delitti colposi contro l'ambiente

A presidio dei delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, *commessi per colpa*, si richiama quanto sopra.

Associazione a delinquere diretta alla commissione di delitti ambientali

A)

1. Smaltimento fanghi di depurazione o altri rifiuti derivanti dal processo depurativo;
2. Smaltimento rifiuti conferiti a mezzo autobotti presso impianti depurativi nelle ipotesi di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

B) A presidio del reato di associazione a delinquere, la Società provvede a:

- vigilare sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, compreso il possesso e la validità delle prescritte autorizzazioni, da parte delle ditte terze appaltatrici del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti;
- definire i criteri e le modalità di conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti da insediamenti non serviti da pubblica fognatura;
- effettuare controlli di 1° livello sulla tracciabilità dei rifiuti prodotti durante le attività di costruzione e manutenzione di reti e impianti al fine di verificare la corretta gestione da parte delle imprese terze qualificate come "produttori" del rifiuto;
- pianificare i controlli, anche in sito, sugli scarichi industriali in pubblica fognatura anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

AQP ha implementato inoltre le seguenti procedure/istruzioni operative:

PG2.04 - APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PG3.16 - COLLETTAMENTO REFLUI;

PG3.18 - CONTROLLO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO DELL'ACQUA

PG3.19 - GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI PROVA E STRUMENTI DI MISURA;

PG3.23- PROGETTAZIONE E CANTIERABILITÀ DI OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PG3.25- AFFIDAMENTO E CANTIERIZZAZIONE DI OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PG3.27 - ESECUZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL PIANO INVESTIMENTI;

PG3.29 - CHIUSURA CONTRATTUALE E MESSA IN ESERCIZIO

PG 3.30 - MANUTENZIONE;

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/02 - CONFERIMENTO BOTTINI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE;

IST/DIRID/02 - LAVAGGIO SERBATOI IDRICI;

IST/POTES 01 - CONDUZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE;

IST/POTES/02 - CONDUZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE;

IST/VIGDG/01 - CONTROLLO ACQUE DI POZZO;

IST/VIGDG/02 - CONTROLLO ACQUE DI SORGENTE;

IST/VIGDG/03 - CONTROLLO ACQUE DI INVASO;

IST/VIGDG/04 - CONTROLLO ACQUE IN RETE;

IST/VIGDG/05 - CONTROLLO ACQUE CONFEZIONATE E AUTOBOTTI;

IST/VIGDG/07 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA.

Scarico di acque reflue industriali

Come già indicato nella descrizione dei reati, tale reato non appare configurabile per AQP che gestisce impianti depurativi di reflui urbani dove l'eventuale componente industriale è non prevalente su quella domestica o assimilabile.

A) Gestione degli scarichi

B) A presidio la Società:

1) provvede a:

- predisporre, ove previsto dalle normative di settore, le richieste autorizzative finalizzate all'adempimento degli scarichi di acque reflue industriali;
- presentare le richieste di autorizzazione per l'apertura di nuovi scarichi, nonché i relativi rinnovi, o per la modifica quali-quantitativa di quelli presenti;
- attuare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e/o vigilare sul rispetto delle stesse;
- adottare un piano di monitoraggio della qualità degli scarichi e dei sistemi di verifica della qualità degli stessi;
- controllare periodicamente il funzionamento dei sistemi depurativi e di scarico.

2) ha adottato le presenti procedure in continuo aggiornamento:

PG3.12 - TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA;

PG3.16 - COLLETTAMENTO REFLUI;

PG3.17 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E OPERE TERMINALI;

PG3.18 - CONTROLLO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO DELL'ACQUA;

PG3.19 - GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI PROVA E STRUMENTI DI MISURA;

PG4.09 – IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

IST/BUDGE/01 - GESTIONE DELLE CONDIZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE;

IST/POTES 01 - CONDUZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE;

IST/POTES/02 - CONDUZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE;

IST/DIRRI/02 - GESTIONE SVERSAMENTO REFLUI;

IST/DIRRU/01 - GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE NEGLI IMPIANTI;

IST/VIGDG/01 - CONTROLLO ACQUE DI POZZO;

IST/VIGDG/02 - CONTROLLO ACQUE DI SORGENTE;

IST/VIGDG/03 - CONTROLLO ACQUE DI INVASO;

IST/VIGDG/04 - CONTROLLO ACQUE IN RETE;

IST/VIGDG/05 - CONTROLLO ACQUE CONFEZIONATE E AUTOBOTTI;

IST/VIGDG/06 - CONTROLLO AFFLUENTE ED EFFLUENTE DEGLI IMPIANTI DEPURATIVI;

IST/VIGDG/07 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA;

IST/VIGDG/08 - CONTROLLO CORPI RICETTORI.

A ulteriore presidio valgono le seguenti regole:

- la programmazione dei controlli degli scarichi di insediamenti produttivi autorizzati, compatibilmente con le risorse disponibili, dovrà prevedere una verifica entro la durata temporale dell'autorizzazione stessa, commisurata alla pericolosità dello scarico in termini di portata e sostanze trattate dall'insediamento produttivo.
- laddove si verificano ritardi nel rilascio dell'autorizzazione non si può interrompere lo scarico e le autorità competenti al rilascio dovranno essere informate circa le conseguenze di uno scarico non autorizzato;
- Monitoraggio Ambiente dovrà effettuare periodicamente una verifica dello stato di pianificazione dei controlli;
- la Direzione Approvvigionamento Idrico, in sinergia con le strutture territoriali, dovrà attuare una verifica periodica dello stato di attuazione della programmazione dei controlli effettuati;
- le STO forniranno, in rapporto alle risorse tecniche e umane disponibili, il supporto tecnico richiesto dalla Direzione Approvvigionamento Idrico;
- laddove le STO vengano informate di uno scarico anomalo in entrata negli impianti depurativi, devono attivare ogni possibile attività al fine di risalire allo scarico e, in caso di riscontri oggettivi, effettuare le dovute segnalazioni;

- laddove si verifichi l'inquinamento di un'area in conseguenza di attività poste in essere da AQP, il responsabile di quel processo dovrà valutare e porre in essere tutte le attività necessaria alla bonifica del sito.

Attività di gestione dei rifiuti

A) Gestione dei rifiuti

B) La Società ha provveduto a individuare:

- le modalità per effettuare il controllo dei certificati di analisi, predisposti dai laboratori, che accompagnano il rifiuto durante il trasporto;
- i criteri tecnici, professionali e di economicità da adottare per la selezione dei fornitori dei servizi di intermediazione, di trasporto e di smaltimento finale;
- i criteri per l'individuazione delle aree idonee al deposito temporaneo dei rifiuti e alla gestione delle stesse;
- i criteri per le registrazioni dei rifiuti (Registri di carico e scarico, formulari, ecc.), laddove previsto dalla legge;
- i criteri per la gestione dei rifiuti sanitari;
- le opportune iniziative al fine di sollecitare l'adozione dei provvedimenti volti al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità/Istituzioni anche attraverso un'attività di concertazione con tutti i soggetti coinvolti (es. conferenze di servizi);

2)AQP ha adottato le presenti procedure in continuo aggiornamento:

PG2.04 - APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;

PG3.01 - VALUTAZIONE FORNITORI;

PG3.12 - TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA;

PG3.17 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E OPERE TERMINALI;

PG3.27 - ESECUZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL PIANO INVESTIMENTI;

PG3.30 - MANUTENZIONE;

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/02 - CONFERIMENTO BOTTINI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE;

IST/BUDGE/03 - CONFERIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA;

IST/DIRAC/03 - CONSEGNA DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE INTERNA PRESSO IL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SITUATO PRESSO I MAGAZZINI PERIFERICI;

IST/DIRV/11 – DEFINIZIONE DEL CAMPIONAMENTO;

IST/DISCP/03 – ESECUZIONE SERVIZI E FORNITURE;

LG/GEIRI/01 – COMPILAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI PERICOLOSI;

LG/GEIRI/02 – COMPILAZIONE FIR.

Gli stessi presidi valgono come sistema di prevenzione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Omissa bonifica dei siti

A) Gestione degli sversamenti presso gli impianti di depurazione

B) In riferimento alla fattispecie in oggetto si segnala che la Società ha predisposto una specifica procedura per la gestione delle condizioni anomale e di emergenza sugli impianti (IST/BUDGE/01). Inoltre, si sottolinea che la Società ha adottato specifici presidi di controllo atti a prevenire eventuali fenomeni di inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee quali:

- la movimentazione e la manipolazione delle sostanze pericolose avvengono esclusivamente in aree pavimentate o preventivamente protette ed, ove possibile, all'interno di bacini di contenimento;
- i materiali di cui sono fatti i bacini sono scelti in base alle sostanze da contenere;
- i bacini di contenimento, così come tutte le strutture interrate che contengono fluidi pericolosi vengono sottoposte a verifiche periodiche di tenuta;
- ogni sito è dotato di presidi attrezzati con materiale assorbente per la gestione di eventuali sversamenti.

Certificati di analisi falsi

A) Gestione delle analisi e della documentazione

B) In caso di caratterizzazione dei rifiuti il campionamento del rifiuto è effettuato da personale di laboratorio e/o personale appositamente formato. La Società:

- verifica l'idoneità dei laboratori terzi cui viene conferita l'attività di caratterizzazione dei fanghi prima della loro destinazione;
- all'occorrenza, provvede a predisporre una scheda di accompagnamento che contiene le informazioni relative alla composizione del rifiuto e alla descrizione dei processi che hanno concorso a generarlo. La scheda viene consegnata al tecnico che effettua il prelievo che la controfirma per presa visione, prima di procedere all'esame del campione;

- custodisce i referti analitici trasmessi dai laboratori.

AQP ha adottato le presenti procedure in continuo aggiornamento:

PG 2.04 - APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;

PG3.01 – VALUTAZIONE FORNITORI;

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/03 - CONFERIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA;

LG/GEIRI/01 – COMPILAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI PERICOLOSI;

LG/GEIRI/02– COMPILAZIONE FIR.

Tutela dell'aria, cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

A) Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera.

B) Con riferimento agli impianti che generano emissioni in atmosfera, si richiamano i seguenti presidi:

- richiedere, a seconda dei casi, le autorizzazioni necessarie per le emissioni;
- ogni sito conduce gli impianti secondo le modalità definite nell'autorizzazione;
- ogni sito ha predisposto dei sistemi di controllo delle emissioni al fine di garantire il rispetto dei limiti autorizzati;
- i dati raccolti sono custoditi da ciascun sito.

La Società ha predisposto specifici presidi di controllo quali:

- l'adozione di un piano di dismissione/sostituzione dei gas presenti;
- la verifica periodica della tenuta dei circuiti di refrigerazione al fine d'individuare eventuali fughe;
- le registrazioni sulle quantità di gas utilizzati;
- il divieto di uso di gas HCFC vergini per i rabbocchi;
- il rispetto delle modalità di utilizzo di gas rigenerati e recuperati;
- la conservazione dei dati registrati;
- lo svolgimento delle verifiche periodiche di funzionamento degli impianti;
- l'attuazione di piani di manutenzione delle attrezzature e della strumentazione "critica";
- la conservazione dei dati registrati.

La Società ha inoltre adottato le seguenti procedure:

PG4.09 – IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI;

PG3.30 – MANUTENZIONE;

Circolare A.U. prot. 102206 del 01/10/2013 recante disposizioni operative per l'abbattimento delle emissioni odorigene.

Distruzione o deterioramento di un habitat naturale protetto

Con riferimento alla fattispecie in esame la Società monitora annualmente gli elenchi dei siti protetti al fine di adottare le opportune precauzioni durante le fasi di esercizio e manutenzione.

4. Ulteriori presidi generali

È obbligo dei Destinatari di:

1. valutare gli aspetti/impatti aziendali associati ai processi dell'organizzazione e la loro significatività sull'ambiente, stabilendo le conseguenti azioni per minimizzare i rischi;
2. accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge;
3. verificare che i soggetti coinvolti alla gestione dei rifiuti diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e di tutela dell'ambiente;
4. compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni corrette e veritiere su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
5. inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi coinvolti nella gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
6. aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;
7. richiedere e acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni, nonché effettuare tutte le comunicazioni o iscrizioni ambientali necessarie per lo svolgimento della propria attività (lavorazioni, impianti, scarichi idrici, gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera).

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere azioni che possano alterare lo stato dell'ambiente circostante, causando inquinamento o disastro ambientale;

- eludere la normativa sull'ambiente;
- omettere i controlli e gli accertamenti sulla provenienza e le caratteristiche dei rifiuti conferiti presso gli impianti di depurazione;
- di porre in essere condotte che possano, portare alla distruzione di specie animali o vegetali protette o che possano alterare un habitat all'interno di un sito protetto;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata;
- di effettuare scarichi nel sottosuolo, salvo l'ipotesi che non vi sia espressa autorizzazione allo scarico in deroga;
- di superare i limiti allo scarico tabellarmente previsti;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione delle procedure aziendali;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- superare i limiti tabellari o presenti nei documenti autorizzativi relativamente alle emissioni in atmosfera;
- porre in essere condotte potenzialmente in grado di contaminare il suolo, sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee;
- effettuare operazioni di ricarica degli impianti di climatizzazione contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico, con gas refrigeranti vergini;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica.

PARTE II – POTABILIZZAZIONE

1. Reati e modalità di commissione

Per la descrizione dei reati si rimanda alla Parte I.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso qualunque alterazione dello stato dell'ambiente circostante (scarico, sversamento di liquami, emissione odorigene moleste o inquinanti) purché *misurabile* raffrontando stato attuale e precedente (ad esempio per maggiori concentrazioni di sostanze inquinanti nelle acque e nel suolo).

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. scarico con gravi o ripetuti fuori limite e danni alla flora o fauna locale;
2. scarico effettuato in assenza di preventiva valutazione di incidenza ambientale in zone protette e danni all'ambiente interessato;
3. scarico effettuato in violazione di prescrizioni imposte in sede autorizzativa con danni conseguentemente provocati all'ambiente interessato.

Associazione a delinquere diretta alla commissione di reati ambientali (art. 452 octies c.p.)

Il reato potrebbe configurarsi attraverso accordi diretti a omettere i controlli nel trattamento del fango da potabilizzazione.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Il reato potrebbe commettersi attraverso le condotte indicate per i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale se commessi per *colpa*.

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; la colpa sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, al tempo stesso, l'evento si verifica a causa della sua "negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero, a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti" (art. 43 codice penale).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452 quinquies c.p.)

Il reato non è configurabile perché AQP non tratta materiali ad alta radioattività.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Il reato potrebbe realizzarsi a causa di malfunzionamenti degli impianti adiacenti ad aree protette.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Il reato non è configurabile nella realtà di AQP essendo la possibilità di una sua commissione totalmente avulsa dalle attività aziendali.

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/06 art. 137)

Premesso che gli scarichi degli impianti di potabilizzazione sono da considerarsi scarichi industriali, come da definizione dell'art. 74 D. Lgs. 152/06, il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. mancata osservanza delle prescrizioni per scarichi di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;
2. superamento dei valori limite in caso di scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.

Il reato è da considerarsi a basso rischio in quanto gli scarichi prodotti dagli impianti di potabilizzazione, in relazione alle sostanze utilizzate nel processo di potabilizzazione, non dovrebbero contenere sostanze pericolose di cui alla tab 5 e 3/a del dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.

Attività di gestione illecita dei rifiuti (D. Lgs. 152/06 art. 256)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. Lo svolgimento di attività illecita nella gestione dei rifiuti
2. La realizzazione di una discarica abusiva
3. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni
4. La miscelazione di rifiuti pericolosi
5. La gestione dei rifiuti sanitari come previsto dal DPR n. 254/03 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari"

Omessa bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06 art. 257)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. Omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 TUA
2. Mancata comunicazione in caso superamento, successivamente verificato, delle CSR
3. Mancata comunicazione in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo.

Predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi (D. Lgs. 152/06 art. 258 c. 4, secondo periodo)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. La predisposizione e l'utilizzo di un certificato di analisi contenente informazioni false sulla natura e composizione di un rifiuto.
2. La predisposizione e l'utilizzo di un formulario falso ovvero contenente dati incompleti o inesatti

Spedizioni illecite di rifiuti all'estero (D. Lgs. 152/06 art. 259 c.1)

Il reato non è configurabile nella realtà di AQP in quanto la Società non effettua smaltimenti all'estero.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06 art. 260)

Il reato potrebbe configurarsi nella gestione dei rifiuti, compresi quelli pericolosi di laboratorio.

Tutela dell'aria (D. Lgs. 152/06 art. 279 c. 5)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso il mancato rispetto dei valori limite imposti in sede autorizzativa per le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e odorigene.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Legge n. 549/93 art. 3 c.6)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 ovvero utilizzo di HCFC vergini per le attività di manutenzione o assistenza delle apparecchiature di refrigerazione o condizionamento dell'aria.

Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007)

Il reato non è configurabile perché la Società non possiede navi o aeromobili.

Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington (Legge 150/92 art. 2 c. 1)

Il reato non è configurabile nella realtà di AQP perché i processi svolti dalla Società non prevedono impatti su specie animali e vegetali protette.

2. Ruoli e responsabilità interne

I ruoli e le responsabilità interne a presidio delle aree di rischio sono:

- 1) Delegati Ambientali (Direttrice Generale, Direttore Industriale, Direttore Ingegneria, Direttore Approvvigionamento Idrico)
- 2) Monitoraggio Ambiente, Verifiche e Collaudi (supporto alla DG)
- 3) Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
- 4) Potabilizzazione e Clorazione
- 5) Responsabili Impianto
- 6) Direzione Sistemi di Controllo.

3. Aree sensibili e presidi in atto

In considerazione a quanto evidenziato nel paragrafo 1 in merito alle possibilità di commissione di ciascun reato, nel presente paragrafo sono indicati, per ciascun reato configurabile, le aree sensibili **(A)** e i relativi protocolli di prevenzione **(B)**.

Inquinamento ambientale e disastro ambientale

A)

- Gestione potabilizzatori, serbatoi, vettori, pozzi e sorgenti
- Manutenzione e vigilanza sulle aree di salvaguardia di pozzi, serbatoi, vettori e sorgenti

B) La Società provvede a:

- pianificare annualmente le attività di manutenzione ordinaria, registrare e risolvere le criticità emerse nel corso della ordinaria conduzione;
- pianificare gli investimenti necessari per tutti gli impianti, le reti e le infrastrutture gestite;
- controllare i principali parametri di processo garantendo l'esecuzione di un numero minimo di controlli in funzione della potenzialità degli impianti;
- definire le azioni che il personale deve intraprendere in caso di situazioni di condizioni anomale di funzionamento e di emergenza al fine di tutelare l'ambiente esterno;

- attuare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e/o vigilare sul rispetto delle stesse;
- definire le modalità operative, comprese le acquisizioni delle autorizzazioni per l'utilizzo agricolo dei fanghi.
- implementare il servizio di teleallarme e telecontrollo su tutti gli impianti di potabilizzazione, integrandolo con la reperibilità degli addetti;
- proteggere le aree adiacenti ad opere e impianti mediante sistemi di chiusura e recinzione ovvero ispezioni sistematiche delle piste di servizio;
- attuare accorgimenti gestionali uniformi per l'abbattimento delle emissioni odorigene;
- adottare e promuovere le opportune iniziative al fine di sollecitare l'adozione dei provvedimenti volti al rilascio / rinnovo delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità/istituzioni anche attraverso un'attività di concertazione con tutti i soggetti coinvolti (es. conferenze di servizi).

AQP ha implementato le seguenti procedure/istruzioni operative:

PG3.11 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO;

PG3.12 - TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA;

PG3.13 - VETTORIAMENTO, SOLLEVAMENTO E ACCUMULO;

PG3.15 - ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA;

PG3.16 - COLLETTAMENTO REFLUI;

PG3.17 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E OPERE TERMINALI;

PG3.18 - CONTROLLO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO DELL'ACQUA

PG3.19 - GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI PROVA E STRUMENTI DI MISURA;

PG3.23 - PROGETTAZIONE E CANTIERABILITÀ DI OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.25 - AFFIDAMENTO E CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.27 - ESECUZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL PIANO INVESTIMENTI;

PG3.29 - CHIUSURA CONTRATTUALE E MESSA IN ESERCIZIO

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/01 - GESTIONE DELLE CONDIZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE;

IST/BUDGE/02 - CONFERIMENTO BOTTINI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE;

IST/BUDGE/03 - CONFERIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA;

IST/POTES 01 - CONDUZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE;

IST/POTES/02 - CONDUZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE;

IST/DIRID/02 - LAVAGGIO SERBATOI IDRICI;

IST/DIRRI/02 - GESTIONE SVERSAMENTO REFLUI;IST/DIRRU/01 - GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE NEGLI IMPIANTI;

IST/VIGDG/01 - CONTROLLO ACQUE DI POZZO;

IST/VIGDG/02 - CONTROLLO ACQUE DI SORGENTE;

IST/VIGDG/03 - CONTROLLO ACQUE DI INVASO;

IST/VIGDG/04 - CONTROLLO ACQUE IN RETE;

IST/VIGDG/05 - CONTROLLO ACQUE CONFEZIONATE E AUTOBOTTI;IST/VIGDG/06 - CONTROLLO AFFLUENTE ED EFFLUENTE DEGLI IMPIANTI DEPURATIVI;

IST/VIGDG/07 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA;

IST/VIGDG/08 - CONTROLLO CORPI RICETTORI;

Circolare A.U. prot. 102206 del 01/10/2013 recante disposizioni operative per l'abbattimento delle emissioni odorigene.

A presidio dei delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, *commessi per colpa*, si richiama quanto sopra.

Associazione a delinquere diretta alla commissione di delitti ambientali

A) Smaltimento fanghi di potabilizzazione o altri rifiuti derivanti dal processo di potabilizzazione

B) A presidio del reato di associazione a delinquere, la Società provvede a:

- Vigilare sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, compreso il possesso e la validità delle prescritte autorizzazioni, da parte delle Ditte terze appaltatrici del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti;
- Effettuare controlli di 1° livello sulla tracciabilità dei rifiuti prodotti durante le attività di costruzione e manutenzione di reti e impianti al fine di verificare la corretta gestione da parte delle imprese terze qualificate come "produttori" del rifiuto.

Ha implementato inoltre le seguenti procedure/istruzioni operative:

PG2.04 – APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;

PG3.16 - COLLETTAMENTO REFLUI;

PG3.18 - CONTROLLO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO DELL'ACQUA;

PG3.19 - GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI PROVA E STRUMENTI DI MISURA;

PG3.23- PROGETTAZIONE E CANTIERABILITÀ DI OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PG3.25- AFFIDAMENTO E CANTIERIZZAZIONE DI OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PG3.27 - ESECUZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL PIANO INVESTIMENTI;

PG3.29 - CHIUSURA CONTRATTUALE E MESSA IN ESERCIZIO

PG 3.30 - MANUTENZIONE;

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/02 - CONFERIMENTO BOTTINI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE;

IST/POTES 01 - CONDUZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE;

IST/POTES/02 - CONDUZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE;

IST/DIRID/02 - LAVAGGIO SERBATOI IDRICI;

IST/DIRRI/02 - GESTIONE SVERSAMENTO REFLUI;

IST/VIGDG/01 - CONTROLLO ACQUE DI POZZO;

IST/VIGDG/02 - CONTROLLO ACQUE DI SORGENTE;

IST/VIGDG/03 - CONTROLLO ACQUE DI INVASO;

IST/VIGDG/04 - CONTROLLO ACQUE IN RETE;

IST/VIGDG/05 - CONTROLLO ACQUE CONFEZIONATE E AUTOBOTTI;

IST/VIGDG/07 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA.

Scarico di acque reflue industriali

A) Gestione degli scarichi degli impianti di potabilizzazione, da considerarsi ai sensi dell'art. 174 D. Lgs. 152/06 "scarichi industriali"

B) A presidio la Società provvede a:

- predisporre, ove previsto dalle normative di settore, le richieste autorizzative finalizzate all'adempimento degli scarichi di acque reflue industriali
- presentare le richieste di autorizzazione per l'apertura di nuovi scarichi, nonché i relativi rinnovi, o per la modifica quali-quantitativa di quelli presenti;
- attuare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e/o vigilare sul rispetto delle stesse;
- adottare un piano di monitoraggio della qualità degli scarichi e dei sistemi di verifica della qualità degli stessi;
- controllare periodicamente il funzionamento dei sistemi depurativi e di scarico.

1) la Società ha adottato le presenti procedure:

PG3.12 - TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA;

PG3.16 - COLLETTAMENTO REFLUI;

PG3.17 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E OPERE TERMINALI;

PG3.18 - CONTROLLO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO DELL'ACQUA

PG3.19 - GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI PROVA E STRUMENTI DI MISURA;

PG4.09 – IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

IST/BUDGE/01 - GESTIONE DELLE CONDIZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE;

IST/POTES 01 - CONDUZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE;

IST/POTES/02 - CONDUZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE;

IST/DIRRI/02 – GESTIONE SVERSAMENTO REFLUI;

IST/DIRRU/01 - GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE NEGLI IMPIANTI;

IST/VIGDG/01 - CONTROLLO ACQUE DI POZZO;

IST/VIGDG/02 - CONTROLLO ACQUE DI SORGENTE;

IST/VIGDG/03 - CONTROLLO ACQUE DI INVASO;

IST/VIGDG/04 - CONTROLLO ACQUE IN RETE;

IST/VIGDG/05 - CONTROLLO ACQUE CONFEZIONATE E AUTOBOTTI;

IST/VIGDG/06 - CONTROLLO AFFLUENTE ED EFFLUENTE DEGLI IMPIANTI DEPURATIVI;

IST/VIGDG/07 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA;

IST/VIGDG/08 - CONTROLLO CORPI RICETTORI.

A ulteriore presidio valgono le seguenti regole:

- la programmazione dei controlli degli scarichi di insediamenti produttivi autorizzati, compatibilmente con le risorse disponibili, dovrà prevedere una verifica entro la durata temporale dell'autorizzazione stessa;
- laddove si verificano ritardi nel rilascio dell'autorizzazione non si può interrompere lo scarico e le autorità competenti al rilascio dovranno essere informate circa le conseguenze di uno scarico non autorizzato;
- Monitoraggio Ambiente e HSE dovranno effettuare periodicamente una verifica dello stato di pianificazione dei controlli;
- La Direzione Potabilizzazione e Clorazione dovrà attuare una verifica periodica dello stato di attuazione della programmazione dei controlli effettuati;
- laddove si verifichi l'inquinamento di un'area in conseguenza di attività poste in essere da AQP, il responsabile di quel processo dovrà valutare e porre in essere tutte le attività necessaria alla bonifica del sito.

Attività di gestione dei rifiuti

A) Gestione dei rifiuti

B) La Società ha provveduto a individuare:

- le modalità per effettuare il controllo dei certificati di analisi, predisposti dai laboratori, che accompagnano il rifiuto durante il trasporto;
- i criteri tecnici, professionali e di economicità da adottare per la selezione dei fornitori dei servizi di intermediazione, di trasporto e di smaltimento finale;
- i criteri per l'individuazione delle aree idonee al deposito temporaneo dei rifiuti e alla gestione delle stesse;
- i criteri per le registrazioni dei rifiuti (Registri di carico e scarico, formulari, ecc.), laddove previsto dalla legge;
- le opportune iniziative al fine di sollecitare l'adozione dei provvedimenti volti al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità/Istituzioni anche attraverso un'attività di concertazione con tutti i soggetti coinvolti (es. conferenze di servizi).

Ha adottato le presenti procedure:

PG2.04 - APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;

PG3.01 – VALUTAZIONE FORNITORI;

PG3.12 - TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA;

PG3.17 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E OPERE TERMINALI;

PG3.27 - ESECUZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL PIANO INVESTIMENTI;

PG3.30 - MANUTENZIONE;

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/02 - CONFERIMENTO BOTTINI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE;

IST/BUDGE/03 - CONFERIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA;

IST/DIRAC/03 - CONSEGNA DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE INTERNA PRESSO IL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SITUATO PRESSO I MAGAZZINI PERIFERICI;

IST/DIRV/11 – DEFINIZIONE DEL CAMPIONAMENTO;

IST/DISCPT/03 – ESECUZIONE SERVIZI E FORNITURE;

LG/GEIRI/01 – COMPILAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI PERICOLOSI;

LG/GEIRI/02 – COMPILAZIONE FIR.

Gli stessi presidi valgono come sistema di prevenzione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Omissa bonifica dei siti

A) Gestione dei rifiuti

B) In riferimento alla fattispecie in oggetto si segnala che la Società ha predisposto una specifica procedura per la gestione delle condizioni anomale e di emergenza sugli impianti (IST/BUDGE/01). Inoltre, si sottolinea che la Società ha adottato specifici presidi di controllo atti a prevenire eventuali fenomeni di inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee quali:

- la movimentazione e la manipolazione delle sostanze pericolose avvengono esclusivamente in aree pavimentate o preventivamente protette ed, ove possibile, all'interno di bacini di contenimento;
- i materiali di cui sono fatti i bacini sono scelti in base alle sostanze da contenere;
- i bacini di contenimento, così come tutte le strutture interrato che contengono fluidi pericolosi vengono sottoposte a verifiche periodiche di tenuta;
- ogni sito è dotato di presidi attrezzati con materiale assorbente per la gestione di eventuali sversamenti.

Certificati di analisi falsi,

A) Gestione delle analisi e della documentazione

B) In caso di caratterizzazione dei rifiuti il campionamento del rifiuto è effettuato da personale di laboratorio e/o personale appositamente formato. La Società:

- verifica l'idoneità dei laboratori terzi cui viene conferita l'attività di caratterizzazione dei fanghi prima della loro destinazione;
- all'occorrenza, provvede a predisporre una scheda di accompagnamento che contiene le informazioni relative alla composizione del rifiuto e alla descrizione dei processi che hanno concorso a generarlo. La scheda viene consegnata al tecnico che effettua il prelievo che la controfirma per presa visione, prima di procedere all'esame del campione;
- custodisce i referti analitici trasmessi dai laboratori.

AQP ha inoltre adottato le presenti procedure:

PG3.01 - VALUTAZIONE FORNITORI;

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/03 - CONFERIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA;

LG/GEIRI/01 - COMPILAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI PERICOLOSI;

LG/GEIRI/02 - COMPILAZIONE FIR.

Tutela dell'aria, cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

A) Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera.

Le linee fanghi dei potabilizzatori non rilasciano emissioni significative, per presunzione di legge, e pertanto sono esonerate dall'obbligo di acquisire la relativa autorizzazione, ex art. 269 D. Lgs. 152/06. I gruppi elettrogeni e le caldaie eventualmente presenti sugli impianti se comportano emissioni complessivamente superiori ai valori massimi tollerati ex all. IV parte V d. Lgs. 152/06, devono invece essere autorizzati. Il reato potrebbe pertanto realizzarsi attraverso il superamento dei limiti di emissione di questi.

B) Con riferimento agli impianti che generano emissioni in atmosfera, si richiamano i seguenti presidi:

- richiedere, a seconda dei casi, le autorizzazioni necessarie per le emissioni;
- ogni sito conduce gli impianti secondo le modalità definite nell'autorizzazione;
- ogni sito ha predisposto dei sistemi di controllo delle emissioni al fine di garantire il rispetto dei limiti autorizzati;
- i dati raccolti sono custoditi da ciascun sito.

La Società ha predisposto specifici presidi di controllo quali:

- l'adozione di un piano di dismissione/sostituzione dei gas presenti;
- la verifica periodica della tenuta dei circuiti di refrigerazione al fine d'individuare eventuali fughe;
- le registrazioni sulle quantità di gas utilizzati;
- il divieto di uso di gas HCFC vergini per i rabbocchi;
- il rispetto delle modalità di utilizzo di gas rigenerati e recuperati;
- la conservazione dei dati registrati;
- lo svolgimento delle verifiche periodiche di funzionamento degli impianti;
- l'attuazione di piani di manutenzione delle attrezzature e della strumentazione "critica";
- la conservazione dei dati registrati.

Le procedure adottate sono:

PG4.09 – IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI;

PG3.30 – MANUTENZIONE;

Circolare A.U. prot. 102206 del 01/10/2013 recante disposizioni operative per l'abbattimento delle emissioni odorigene.

Distruzione o deterioramento di un habitat naturale protetto

Con riferimento alla fattispecie in esame la Società monitora annualmente gli elenchi dei siti protetti al fine di adottare le opportune precauzioni durante le fasi di esercizio e manutenzione.

4. Ulteriori presidi generali

È obbligo dei Destinatari di:

1. valutare gli aspetti/impatti aziendali associati ai processi dell'organizzazione e la loro significatività sull'ambiente, stabilendo le conseguenti azioni per minimizzare i rischi;
2. accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge;
3. verificare che i soggetti connessi alla gestione dei rifiuti diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
4. compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
5. inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
6. aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;
7. richiedere e acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni, nonchè effettuare tutte le comunicazioni o iscrizioni ambientali necessarie per lo svolgimento della propria attività (lavorazioni, impianti, scarichi idrici, gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera).

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere azioni che possano alterare lo stato dell'ambiente circostante, causando inquinamento o disastro ambientale;

- eludere la normativa sull'ambiente mediante accordi collusivi in grado di causare inquinamento o disastro ambientale;
- omettere i controlli e gli accertamenti sulla provenienza e le caratteristiche dei rifiuti conferiti presso gli impianti di depurazione e nel trattamento dei fanghi da potabilizzazione;
- porre in essere condotte che possano, portare alla distruzione di specie animali o vegetali protette o che possano alterare un habitat all'interno di un sito protetto;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata;
- effettuare scarichi nel sottosuolo, salvo l'ipotesi che non vi sia espressa autorizzazione allo scarico in deroga;
- superare i limiti allo scarico tabellarmente previsti;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione delle procedure aziendali;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti,
- superare i limiti tabellari o presenti nei documenti autorizzativi relativamente alle emissioni in atmosfera;
- porre in essere condotte potenzialmente in grado di contaminare il suolo, sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee;
- effettuare operazioni di ricarica degli impianti di climatizzazione contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico, con gas refrigeranti vergini;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica.

PARTE III – RETE DI DISTRIBUZIONE

1. Reati e modalità di commissione

Per la descrizione dei reati si rimanda alla Parte I.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso la distribuzione di acqua non conforme ai valori di cui al D. Lgs. 31/2001.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso una grave compromissione della salubrità dell'acqua distribuita o delle aree di salvaguardia gestite intorno a pozzi o serbatoi.

Associazione a delinquere diretta alla commissione di reati ambientali (art. 452 octies c.p.)

Il reato potrebbe configurarsi attraverso accordi diretti all'elusione di norme ambientali al fine di conseguire un ingiusto profitto

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Il reato potrebbe commettersi attraverso le condotte indicate per i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale se commessi per *colpa*.

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; la colpa sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, al tempo stesso, l'evento si verifica a causa della sua "negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero, a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti".

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452 quinquies c.p.)

Il reato non è configurabile perché AQP non tratta materiali ad alta radioattività.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Il reato potrebbe realizzarsi durante le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché in caso di modifiche dell'attuale rete idrica.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Il reato non è configurabile nella realtà di AQP essendo la possibilità di una sua commissione totalmente avulsa dalle attività aziendali.

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/06 art. 137)

Il reato non è configurabile perché non sono prodotti scarichi.

Attività di gestione illecita dei rifiuti (D. Lgs. 152/06 art. 256)

Il reato potrebbe realizzarsi nella gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e manutenzione straordinaria delle reti, in quanto quella ordinaria (programmata e non programmata) è affidata a ditte esterne qualificate.

Predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi (D. Lgs. 152/06 art. 258 c. 4, secondo periodo)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. La predisposizione e l'utilizzo di un certificato di analisi contenente informazioni false sulla natura e composizione di un rifiuto.
2. La predisposizione e l'utilizzo di un formulario falso ovvero contenente dati incompleti o inesatti

Spedizioni illecite di rifiuti all'estero (D. Lgs. 152/06 art. 259 c.1)

Il reato non è configurabile nella realtà di AQP in quanto la Società non effettua smaltimenti all'estero.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06 art. 260)

Il reato potrebbe configurarsi nella gestione dei rifiuti.

Tutela dell'aria (D. Lgs. 152/06 art. 279 c. 5)

Il reato non è configurabile perché non sono presenti impianti che generano emissioni in atmosfera.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Legge n. 549/93 art. 3 c.6)

Il reato non è configurabile perché non sono presenti impianti di climatizzazione.

Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007)

Il reato non è configurabile perché la Società non possiede navi o aeromobili.

Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington (Legge 150/92 art. 2 c. 1)

Il reato non è configurabile nella realtà di AQP perché i processi svolti dalla Società non prevedono impatti su specie animali e vegetali protette.

2. Ruoli e responsabilità interne

I ruoli e le responsabilità interne a presidio delle aree di rischio sono:

- 1) Delegati Ambientali (Direttrice Generale, Direttore Industriale, Direttore Ingegneria, Direttore Approvvigionamento Idrico)
- 2) Monitoraggio Ambiente, Verifiche e Collaudi (supporto alla DG)
- 3) Direzione Reti e Impianti e Customer Care
- 4) Unità Tecnica Servizi Tecnici e Manutentivi
- 5) Responsabili delle Strutture Territoriali operative (STO)
- 6) Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
- 7) Potabilizzazione e Clorazione
- 8) Responsabili Impianto
- 9) Direzione Sistemi di Controllo

3. Aree sensibili e presidi in atto

In considerazione a quanto evidenziato nel paragrafo 1 in merito alle possibilità di commissione di ciascun reato, nel presente paragrafo sono indicati, per ciascun reato configurabile, le aree sensibili **(A)** e i relativi protocolli di prevenzione **(B)**.

Inquinamento ambientale e disastro ambientale

A) Infiltrazioni di sostanze inquinanti nelle reti.

B) Un primo presidio alle suddette aree di rischio è costituito da quanto specificato nel capitolo sulla Governance, con particolare riferimento al *sistema di deleghe e poteri* (cfr. par. 2 Capitolo sulla governance) in atto che garantisce la chiara definizione delle responsabilità e la tracciabilità delle operazioni effettuate e al *quadro normativo* (cfr. par. 3 capitolo sulla governance) che limita

di fatto l'agire delle strutture aziendali in relazione anche al sistema di controlli esterni che esse prevedono (non solo il D. Lgs. 152/06 ma tutte le leggi e i regolamenti a questo collegati).

A ulteriore presidio AQP:

- 1) ha adottato al suo interno un proprio sistema di identificazione degli aspetti e degli impatti ambientali che comprende la valutazione delle fasi, dei processi e dei fattori che possono originare impatti significativi sull'ambiente in condizioni normali, anomale e di emergenza
- PROCEDURA GESTIONALE PG4.09;
- 2) in particolare, per la prevenzione dei reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, provvede a:
 - pianificare annualmente le attività di manutenzione ordinaria, registrare e risolvere le criticità emerse nel corso della ordinaria conduzione;
 - pianificare gli investimenti necessari per tutti gli impianti, le reti e le infrastrutture gestite;
 - definire le azioni che il personale deve intraprendere in caso di situazioni di condizioni anomale di funzionamento e di emergenza al fine di tutelare l'ambiente esterno;
 - attuare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e/o vigilare sul rispetto delle stesse;
 - proteggere le aree adiacenti ad opere e impianti mediante sistemi di chiusura e recinzione ovvero ispezioni sistematiche delle piste di servizio;
 - attuare accorgimenti gestionali uniformi per l'abbattimento delle emissioni odorigene;
 - adottare e promuovere le opportune iniziative al fine di sollecitare l'adozione dei provvedimenti volti al rilascio / rinnovo delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità / Istituzioni anche attraverso un'attività di concertazione con tutti i soggetti coinvolti (es. conferenze di servizi);
- 3) ha implementato le seguenti procedure/istruzioni operative:

PG3.11 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO;

PG3.12 - TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA;

PG3.13 - VETTORIAMENTO, SOLLEVAMENTO E ACCUMULO;

PG3.15 - ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA;

PG3.16 - COLLETTAMENTO REFLUI;

PG3.17 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E OPERE TERMINALI;

PG3.18 – CONTROLLO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO DELL'ACQUA

PG 3.19 – GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI PROVA E STRUMENTI DI MISURA

PG3.23 - PROGETTAZIONE E CANTIERABILITÀ DI OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.25 - AFFIDAMENTO E CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.27 - ESECUZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL PIANO INVESTIMENTI;

PG3.29 - CHIUSURA CONTRATTUALE E MESSA IN ESERCIZIO

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/01 - GESTIONE DELLE CONDIZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE;

IST/BUDGE/02 - CONFERIMENTO BOTTINI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE;

IST/BUDGE/03 - CONFERIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA;

IST/POTES 01 - CONDUZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE;

IST/POTES/02 - CONDUZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE;

IST/DIRID/02 – LAVAGGIO SERBATOI IDRICI

IST/DIRRI/02- GESTIONE SVERSAMENTO REFLUI;

IST/DIRRU/01 - GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE NEGLI IMPIANTI;

IST/VIGDG/01- CONTROLLO ACQUE DI POZZO

IST/VIGDG/02 - CONTROLLO ACQUE DI SORGENTE;

IST/VIGDG/03 - CONTROLLO ACQUE DI INVASO;

IST/VIGDG/04 - CONTROLLO ACQUE IN RETE;

IST/VIGDG/05 - CONTROLLO ACQUE CONFEZIONATE E AUTOBOTTI;

IST/VIGDG/06 - CONTROLLO AFFLUENTE ED EFFLUENTE DEGLI IMPIANTI DEPURATIVI;

IST/VIGDG/07 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA;

IST/VIGDG/08 - CONTROLLO CORPI RICETTORI;

Circolare A.U. prot. 102206 del 01/10/2013 recante disposizioni operative per l'abbattimento delle emissioni odorigene.

Delitti colposi contro l'ambiente

A presidio dei delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, *commessi per colpa*, si richiama quanto sopra.

Associazione a delinquere diretta alla commissione di delitti ambientali

A)

1. Smaltimento fanghi di depurazione o altri rifiuti derivanti dal processo depurativo;

2. Smaltimento rifiuti conferiti presso autobotti presso impianti depurativi nelle ipotesi di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

B) A presidio del reato di associazione a delinquere, la Società provvede a:

- vigilare sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, compreso il possesso e la validità delle prescritte autorizzazioni, da parte delle ditte terze appaltatrici del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti;
- definire i criteri e le modalità di conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti da insediamenti non serviti da pubblica fognatura;
- effettuare controlli di 1° livello sulla tracciabilità dei rifiuti prodotti durante le attività di costruzione e manutenzione di reti e impianti al fine di verificare la corretta gestione da parte delle imprese terze qualificate come "produttori" del rifiuto;
- pianificare i controlli, anche in sito, sugli scarichi industriali in pubblica fognatura anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

AQP ha inoltre implementato le seguenti procedure/istruzioni operative:

PG2.04 - APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;

PG3.16 - COLLETTAMENTO REFLUI;

PG3.18 – CONTROLLO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO DELL'ACQUA;

PG3.19 - GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI PROVA E STRUMENTI DI MISURA;

PG3.23- PROGETTAZIONE E CANTIERABILITÀ DI OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.25- AFFIDAMENTO E CANTIERIZZAZIONE DI OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.27 - ESECUZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL PIANO INVESTIMENTI;

PG3.29 - CHIUSURA CONTRATTUALE E MESSA IN ESERCIZIO;

PG3.30 - MANUTENZIONE;

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/02 - CONFERIMENTO BOTTINI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE;

IST/POTES 01 - CONDUZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE;

IST/POTES/02 - CONDUZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE;

IST/DIRID/02 - LAVAGGIO SERBATOI IDRICI;

IST/DIRRI/02 - GESTIONE SVERSAMENTO REFLUI;

IST/VIGDG/01 - CONTROLLO ACQUE DI POZZO;

IST/VIGDG/02 - CONTROLLO ACQUE DI SORGENTE;

IST/VIGDG/03 - CONTROLLO ACQUE DI INVASO;

IST/VIGDG/04 - CONTROLLO ACQUE IN RETE;

IST/VIGDG/05 - CONTROLLO ACQUE CONFEZIONATE E AUTOBOTTI;

IST/VIGDG/07 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA.

Attività di gestione dei rifiuti

A) Gestione dei rifiuti

B) La Società:

1) ha provveduto a individuare:

- le modalità per effettuare il controllo dei certificati di analisi, predisposti dai laboratori, che accompagnano il rifiuto durante il trasporto;
- i criteri tecnici, professionali e di economicità da adottare per la selezione dei fornitori dei servizi di intermediazione, di trasporto e di smaltimento finale;
- i criteri per l'individuazione delle aree idonee al deposito temporaneo dei rifiuti e alla gestione delle stesse;
- i criteri per le registrazioni dei rifiuti (Registri di carico e scarico, formulari, ecc.), laddove previsto dalla legge;
- le opportune iniziative al fine di sollecitare l'adozione dei provvedimenti volti al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità / Istituzioni anche attraverso un'attività di concertazione con tutti i soggetti coinvolti (es. conferenze di servizi).

2) ha adottato le presenti procedure:

PG2.04 – APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PG3.01 – VALUTAZIONE FORNITORI;

PG3.12 - TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA;

PG3.17 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E OPERE TERMINALI;

PG3.27 - ESECUZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL PIANO INVESTIMENTI;

PG3.30 - MANUTENZIONE;

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/02 - CONFERIMENTO BOTTINI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE;

IST/BUDGE/03 - CONFERIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA;

IST/DIRAC/03 - CONSEGNA DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE INTERNA PRESSO IL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SITUATO PRESSO I MAGAZZINI PERIFERICI;

IST/DIRV/11 – DEFINIZIONE DEL CAMPIONAMENTO;

IST/DISCP/03 – ESECUZIONE SERVIZI E FORNITURE;

LG/GEIRI/01 – COMPILAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI PERICOLOSI;

LG/GEIRI/02 – COMPILAZIONE FIR.

Gli stessi presidi valgono come sistema di prevenzione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Certificati di analisi falsi

A) Gestione delle analisi e della documentazione

B) In caso di caratterizzazione dei rifiuti il campionamento del rifiuto è effettuato da personale di laboratorio e/o personale appositamente formato. La Società:

- verifica l'idoneità dei laboratori terzi cui viene conferita l'attività di caratterizzazione dei fanghi prima della loro destinazione;
- all'occorrenza, provvede a predisporre una scheda di accompagnamento che contiene le informazioni relative alla composizione del rifiuto e alla descrizione dei processi che hanno concorso a generarlo. La scheda viene consegnata al tecnico che effettua il prelievo che la controfirma per presa visione, prima di procedere all'esame del campione;
- custodisce i referti analitici trasmessi dai laboratori.

La Società ha adottato le presenti procedure:

PG2.04 – APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PG3.01 – VALUTAZIONE FORNITORI;

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/03 - CONFERIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA;

LG/GEIRI/01 – COMPILAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI PERICOLOSI;

LG/GEIRI/02– COMPILAZIONE FIR.

4. Ulteriori presidi generali

È obbligo dei Destinatari di:

1. valutare gli aspetti/impatti aziendali associati ai processi dell'organizzazione e la loro significatività sull'ambiente, stabilendo le conseguenti azioni per minimizzare i rischi;

2. accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge;
3. verificare che i soggetti connessi alla gestione dei rifiuti diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
4. compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
5. inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
6. aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;
7. richiedere e acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni, nonché effettuare tutte le comunicazioni o iscrizioni ambientali necessarie per lo svolgimento della propria attività (lavorazioni, impianti, scarichi idrici, gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera).

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere azioni che possano alterare lo stato dell'ambiente circostante, causando inquinamento o disastro ambientale;
- eludere la normativa sull'ambiente mediante accordi collusivi in grado di causare inquinamento o disastro ambientale;
- omettere i controlli e gli accertamenti sulla provenienza e le caratteristiche dei rifiuti conferiti presso gli impianti di depurazione e nel trattamento dei fanghi da potabilizzazione;
- porre in essere condotte che possano, portare alla distruzione di specie animali o vegetali protette o che possano alterare un habitat all'interno di un sito protetto;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata;
- effettuare scarichi nel sottosuolo, salvo l'ipotesi che non vi sia espressa autorizzazione allo scarico in deroga;
- di superare i limiti allo scarico tabellarmente previsti;

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione delle procedure aziendali;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti,
- superare i limiti tabellari o presenti nei documenti autorizzativi relativamente alle emissioni in atmosfera;
- porre in essere condotte potenzialmente in grado di contaminare il suolo, sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee
- effettuare operazioni di ricarica degli impianti di climatizzazione contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico, con gas refrigeranti vergini;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica.

PARTE IV – RETI DI FOGNATURA

1. Reati e modalità di commissione

Per la descrizione dei reati si rimanda alla Parte I.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. Sversamento di liquami fognari in mare, sul suolo o nel sottosuolo che comportano un deterioramento visibile e misurabile del corpo recettore;
2. emissione significativa di cattivi odori da impianti di sollevamento;
3. sversamenti fognari da impianti di sollevamento a servizio della rete nera con deterioramento del corpo recettore
4. riempimento sede stradale o area di pertinenza della condotta con materiale contaminato, che comportano comportando deterioramento del sito significativo e misurabile.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. offesa alla pubblica incolumità per la rilevanza del fatto, dell'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Associazione a delinquere diretta alla commissione di reati ambientali (art. 452 octies c.p.)

Il reato potrebbe configurarsi attraverso accordi diretti a omettere i controlli quali quelli sulla qualità delle acque scaricate in fognatura

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Il reato potrebbe commettersi attraverso le condotte indicate per i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale se commessi per *colpa*.

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; la colpa sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, al tempo

stesso, l'evento si verifica a causa della sua "negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero, a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti".

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452 quinquies c.p.)

Il reato non è configurabile perché AQP non tratta materiali ad alta radioattività.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Il reato potrebbe realizzarsi nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione di reti di fognatura e ISF prossimi o inclusi in aree protette (si pensi agli impianti di sollevamento a servizio delle marine, generalmente collocati in prossimità della spiaggia).

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Il reato non è configurabile nella realtà di AQP essendo la possibilità di una sua commissione totalmente avulsa dalle attività aziendali.

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/06 art. 137)

Il reato potrebbe consumarsi attraverso:

1. scarico in fognatura non autorizzato contenente sostanze pericolose;
2. autorizzazione allo scarico in fognatura di acque con sostanze pericolose fuori limite o omessa diffida e poi revoca di autorizzazione per scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (elencate in tab. 5 all. 5) in concentrazioni superiori ai valori limite prescritti;
3. autorizzazione allo scarico in fognatura di acque contenenti sostanze pericolose in concentrazioni superiori ai valori limite prescritti per il corpo recettore; omessa diffida e poi revoca di autorizzazione per scarichi di acque reflue in fognatura contenenti sostanze pericolose oltre i limiti di concentrazione prescritti;
4. scarico di troppo pieno delle reti fognarie miste nel sottosuolo o sul suolo ma senza autorizzazione;
5. scarico del troppo pieno degli impianti di sollevamento nel sottosuolo o sul suolo.

Attività di gestione illecita dei rifiuti (D. Lgs. 152/06 art. 256)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. mancato allontanamento del grigliato dagli impianti di sollevamento fognari; accumulo di rifiuti oltre i termini o al di fuori delle condizioni imposte per il deposito temporaneo non

autorizzato (tempistica, cumulo per categorie omogenee, registro carico e scarico, affidamento servizio di raccolta e allontanamento rifiuti a imprese non abilitate; smaltimento rifiuti da spurgo fognatura presso depuratori non autorizzati a riceverli (non ex art. 110 D.Lgs. 152/2006);

2. accumulo di consistente materiale di rifiuto presso le opere gestite, ad esempio presso gli ISF (mancato allontanamento grigliato); omessa denuncia alle autorità competenti di ripetuti episodi di abbandono di rifiuti a ridosso di ISF o di reti fognarie, con conseguente e progressivo degrado del sito;
3. trasporto, smaltimento o recupero rifiuti in violazione delle prescrizioni contenute in autorizzazione;
4. deposito temporaneo di rifiuti effettuato miscelando categorie disomogenee di rifiuti comprensive di rifiuti pericolosi;
5. deposito temporaneo di rifiuti sanitari in violazione dei limiti di legge.

Omessa bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06 art. 257)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. sversamento di reflui fognari contenenti sostanze pericolose o dilavanti sostanze inquinanti già presenti sul suolo dilavato;
2. riempimento manto stradale, dopo l'effettuazione di scavi, con materiale contaminato.

Predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi (D. Lgs. 152/06 art. 258 c. 4, secondo periodo)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. la predisposizione e l'utilizzo di un certificato di analisi contenente informazioni false sulla natura e composizione di un rifiuto;
2. la predisposizione e l'utilizzo di un formulario falso ovvero contenente dati incompleti o inesatti.

Spedizioni illecite di rifiuti all'estero (D. Lgs. 152/06 art. 259 c.1)

Il reato non è configurabile nella realtà di AQP in quanto la Società non effettua smaltimenti all'estero.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06 art. 260)

Il reato non appare configurabile in quanto i rifiuti autoprodotti nelle attività di manutenzione straordinaria delle reti vengono identificati e gestiti tramite ditte terze autorizzate; i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione ordinaria (programmata e non programmata), il

produttore del rifiuto risulta essere la ditta terza che effettua le attività (in base a quanto definito nello specifico contratto di appalto).

Tutela dell'aria (D. Lgs. 152/06 art. 279 c. 5)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso il superamento dei limiti di emissione prescritti in sede di autorizzazione o dalla legge che determina un superamento dei valori limite di qualità dell'aria (immissioni) previsti dalla normativa vigente

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Legge n. 549/93 art. 3 c.6)

Il reato non è configurabile perché non sono presenti impianti di climatizzazione.

Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007)

Il reato non è configurabile perché la Società non possiede navi o aeromobili.

Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington (Legge 150/92 art. 2 c. 1)

Il reato non è configurabile nella realtà di AQP perché i processi svolti dalla Società non prevedono impatti su specie animali e vegetali protette.

2. Ruoli e responsabilità interne

I ruoli e le responsabilità interne a presidio delle aree di rischio sono:

- 1) Delegati Ambientali (Direttrice Generale, Direttore Industriale, Ingegneria, Direttore Approvvigionamento Idrico)
- 2) Monitoraggio Ambiente, Verifiche e Collaudi
 - 1) Reti e, Impianti
 - 2) Servizi Tecnici e Manutentivi
- 3) Responsabili delle Strutture Territoriali operative (STO)
- 4) RUP e Direzione Lavori in caso di lavori non di competenza STO
- 5) Direzione Sistemi di Controllo

3. Aree sensibili e presidi in atto

In considerazione a quanto evidenziato nel paragrafo 1 in merito alle possibilità di commissione di ciascun reato, nel presente paragrafo sono indicati, per ciascun reato configurabile, le aree sensibili **(A)** e i relativi protocolli di prevenzione **(B)**.

Inquinamento ambientale e disastro ambientale

A)

1. Ispezione e manutenzione delle reti fognarie;
2. manutenzione degli impianti di sollevamento;
3. ritardi nell'allontanamento del grigliato con conseguente diffusione di cattivi odori;
4. sversamenti di liquami da rete fognaria o da condotta sottomarina di tale entità da arrecare danno significativo e misurabile a specie animali o vegetali o ad habitat protetti.

B) Un primo presidio alle suddette aree di rischio è costituito da quanto specificato nel capitolo sulla Governance, con particolare riferimento al *sistema di deleghe e poteri* (cfr. par. 2 Capitolo sulla governance) in atto che garantisce la chiara definizione delle responsabilità e la tracciabilità delle operazioni effettuate e al *quadro normativo* (cfr. par. 3 capitolo sulla governance) che limita di fatto l'agire delle strutture aziendali in relazione anche al sistema di controlli esterni che esse prevedono (non solo il D. Lgs. 152/06 ma tutte le leggi e i regolamenti a questo collegati).

A ulteriore presidio AQP:

- 1) ha adottato al suo interno un proprio sistema di identificazione degli aspetti e degli impatti ambientali che comprende la valutazione delle fasi, dei processi e dei fattori che possono originare impatti significativi sull'ambiente in condizioni normali, anomale e di emergenza - PROCEDURA GESTIONALE PG4.09;
- 2) in particolare, per la prevenzione dei reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, provvede a:
 - pianificare annualmente le attività di manutenzione ordinaria, registrare e risolvere le criticità emerse nel corso della ordinaria conduzione;
 - pianificare gli investimenti necessari per tutti gli impianti, le reti e le infrastrutture gestite;
 - definire le azioni che il personale deve intraprendere in caso di situazioni di condizioni anomale di funzionamento e di emergenza al fine di tutelare l'ambiente esterno;
 - attuare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e/o vigilare sul rispetto delle stesse;
 - proteggere le aree adiacenti ad opere e impianti mediante sistemi di chiusura e recinzione ovvero ispezioni sistematiche delle piste di servizio;

- attuare accorgimenti gestionali uniformi per l'abbattimento delle emissioni odorigene;
- adottare e promuovere le opportune iniziative al fine di sollecitare l'adozione dei provvedimenti volti al rilascio / rinnovo delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità / Istituzioni anche attraverso un'attività di concertazione con tutti i soggetti coinvolti (es. conferenze di servizi);

3) ha implementato le seguenti procedure/istruzioni operative:

PG3.11 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO;

PG3.12 - TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA;

PG3.13 - VETTORIAMENTO, SOLLEVAMENTO E ACCUMULO;

PG3.15 - ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA;

PG3.16 - COLLETTAMENTO REFLUI;

PG3.17 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E OPERE TERMINALI;

PG3.23 - PROGETTAZIONE E CANTIERABILITÀ DI OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.25 - AFFIDAMENTO E CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.27 - ESECUZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL PIANO INVESTIMENTI;

PG3.29 - CHIUSURA CONTRATTUALE E MESSA IN ESERCIZIO

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/01 - GESTIONE DELLE CONDIZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE;

IST/BUDGE/02 - CONFERIMENTO BOTTINI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE;

IST/BUDGE/03 - CONFERIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA;

IST/POTES 01 - CONDUZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE;

IST/DIRID/02 - LAVAGGIO SERBATOI IDRICI;

IST/DIRRI/02 - GESTIONE SVERSAMENTO REFLUI;

IST/POTES/02 - CONDUZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE;

IST/VIGDG/01 - CONTROLLO ACQUE DI POZZO;

IST/VIGDG/02 - CONTROLLO ACQUE DI SORGENTE;

IST/VIGDG/03 - CONTROLLO ACQUE DI INVASO;

IST/VIGDG/04 - CONTROLLO ACQUE IN RETE;

IST/VIGDG/05 - CONTROLLO ACQUE CONFEZIONATE E AUTOBOTTI;

IST/DIRRU/01 - GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE NEGLI IMPIANTI;

IST/VIGDG/06 - CONTROLLO AFFLUENTE ED EFFLUENTE DEGLI IMPIANTI DEPURATIVI;

IST/VIGDG/07 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA;

IST/VIGDG/08 - CONTROLLO CORPI RICETTORI;

Circolare A.U. prot. 102206 del 01/10/2013 recante disposizioni operative per l'abbattimento delle emissioni odorigene.

Delitti colposi contro l'ambiente

A presidio dei delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, *commessi per colpa*, si richiama quanto sopra.

Associazione a delinquere diretta alla commissione di delitti ambientali

A)

1. Controlli sugli scarichi in fognatura;
2. manutenzione rete fognaria;
3. quotidiana pulizia e rimozione rifiuti da impianti di sollevamento fognari da parte di imprese appaltatrici.

B) A presidio del reato di associazione a delinquere, la Società provvede a:

- vigilare sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, compreso il possesso e la validità delle prescritte autorizzazioni, da parte delle Ditte terze appaltatrici del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti;
- definire i criteri e le modalità di conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti da insediamenti non serviti da pubblica fognatura;
- effettuare controlli di 1° livello sulla tracciabilità dei rifiuti prodotti durante le attività di costruzione e manutenzione di reti e impianti al fine di verificare la corretta gestione da parte delle imprese terze qualificate come "produttori" del rifiuto;
- pianificare i controlli, anche in sito, sugli scarichi industriali in pubblica fognatura anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

AQP ha implementato inoltre le seguenti procedure/istruzioni operative:

PG2.04 – APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PG3.16 - COLLETTAMENTO REFLUI;

PG3.18 – CONTROLLO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO DELL'ACQUA;

PG 3.19 – GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI PROVA E STRUMENTI DI MISURA;

PG3.23 - PROGETTAZIONE E CANTIERABILITÀ DI OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.25- AFFIDAMENTO E CANTIERIZZAZIONE DI OPERE COMPRESSE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

PG3.27 - ESECUZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL PIANO INVESTIMENTI;

PG3.29 - CHIUSURA CONTRATTUALE E MESSA IN ESERCIZIO

PG3.30 - MANUTENZIONE;

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/02 - CONFERIMENTO BOTTINI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE;

IST/POTES 01 - CONDUZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE;

IST/POTES/02 - CONDUZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE;

IST/DIRID/02 - LAVAGGIO SERBATOI IDRICI;

IST/DIRRI/02 - GESTIONE SVERSAMENTO REFLUI;

IST/VIGDG/01 - CONTROLLO ACQUE DI POZZO;

IST/VIGDG/02 - CONTROLLO ACQUE DI SORGENTE;

IST/VIGDG/03 - CONTROLLO ACQUE DI INVASO;

IST/VIGDG/04 - CONTROLLO ACQUE IN RETE;

IST/VIGDG/05 - CONTROLLO ACQUE CONFEZIONATE E AUTOBOTTI;

IST/VIGDG/07 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA.

Scarico di acque reflue industriali

A)

- Controllo sugli scarichi in fognatura
- Gestione e manutenzione impianti di sollevamento.

B) A presidio la Società provvede a:

- predisporre, ove previsto dalle normative di settore, le richieste autorizzative finalizzate all'adempimento degli scarichi di acque reflue industriali;
- presentare le richieste di autorizzazione per l'apertura di nuovi scarichi, nonché i relativi rinnovi, o per la modifica quali-quantitativa di quelli presenti;
- attuare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e/o vigilare sul rispetto delle stesse;
- adottare un piano di monitoraggio della qualità degli scarichi e dei sistemi di verifica della qualità degli stessi;
- controllare periodicamente il funzionamento dei sistemi di scarico.

1) la Società ha adottato le presenti procedure in continuo aggiornamento:

PG3.12 - TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA;

PG3.16 - COLLETTAMENTO REFLUI;

PG3.17 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E OPERE TERMINALI;

PG4.09 – IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

IST/BUDGE/01 - GESTIONE DELLE CONDIZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE;

IST/POTES 01 - CONDUZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE;

IST/POTES/02 - CONDUZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE;

IST/DIRRI/02- GESTIONE SVERSAMENTO REFLUI

IST/DIRRU/01 - GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE NEGLI IMPIANTI;

IST/VIGDG/01 - CONTROLLO ACQUE DI POZZO;

IST/VIGDG/02 - CONTROLLO ACQUE DI SORGENTE;

IST/VIGDG/03 - CONTROLLO ACQUE DI INVASO;

IST/VIGDG/04 - CONTROLLO ACQUE IN RETE;

IST/VIGDG/05 - CONTROLLO ACQUE CONFEZIONATE E AUTOBOTTI;

IST/VIGDG/06 - CONTROLLO AFFLUENTE ED EFFLUENTE DEGLI IMPIANTI DEPURATIVI;

IST/VIGDG/07 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA;

IST/VIGDG/08 - CONTROLLO CORPI RICETTORI.

A ulteriore presidio valgono le seguenti regole:

- la programmazione dei controlli degli scarichi di insediamenti produttivi autorizzati, compatibilmente con le risorse disponibili, dovrà prevedere una verifica entro la durata temporale (quattro anni) dell'autorizzazione stessa o comunque commisurata alla pericolosità potenziale dello scarico in termini di portata e sostanze trattate dall'insediamento produttivo;
- Monitoraggio Ambiente dovrà effettuare periodicamente una verifica dello stato di pianificazione dei controlli;
- laddove le STO vengano informate di uno scarico anomalo in entrata negli impianti depurativi, devono attivare ogni possibile attività al fine di risalire allo scarico e, in caso di riscontri oggettivi, effettuare le dovute segnalazioni;
- laddove si verifichi l'inquinamento di un'area in conseguenza di attività poste in essere da AQP, il responsabile di quel processo dovrà valutare e porre in essere tutte le attività necessaria alla bonifica del sito.

Attività di gestione dei rifiuti

A)

- Controllo servizio di gestione reti e impianti di sollevamento affidato in appalto ad imprese
- Pulizia e spurgo rete fognaria da parte dell'impresa appaltatrice in violazione degli obblighi di legge sull'allontanamento dei rifiuti prodotti
- Gestione e manutenzione reti fognarie e impianti di sollevamento
- Smaltimento illecito di terre e rocce da scavo o di altri rifiuti prodotti da lavori o attività manutentive sulla fognatura e sugli ISF
- Gestione ISF oppure deposito temporaneo di rifiuti da manutenzione o lavori su reti fognarie con commistione di categorie differenti di rifiuti, miste a rifiuti pericolosi
- Riutilizzo per rilevati stradali di rifiuti miscelati comprensivi di sostanze pericolose

B) La Società:

1) ha provveduto a individuare:

- le modalità per effettuare il controllo dei certificati di analisi, predisposti dai laboratori, che accompagnano il rifiuto durante il trasporto;
- i criteri tecnici, professionali e di economicità da adottare per la selezione dei fornitori dei servizi di intermediazione, di trasporto e di smaltimento finale;
- i criteri per l'individuazione delle aree idonee al deposito temporaneo dei rifiuti e alla gestione delle stesse;
- i criteri per le registrazioni dei rifiuti (Registri di carico e scarico, formulari, ecc.), laddove previsto dalla legge;
- i criteri per la gestione dei rifiuti sanitari;
- le opportune iniziative al fine di sollecitare l'adozione dei provvedimenti volti al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità/Istituzioni anche attraverso un'attività di concertazione con tutti i soggetti coinvolti (es. conferenze di servizi);

2) ha adottato le presenti procedure in continuo aggiornamento:

PG2.04 – APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PG3.01 – VALUTAZIONE FORNITORI;

PG3.12 - TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA;

PG3.17 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E OPERE TERMINALI;

PG3.27 - ESECUZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL PIANO INVESTIMENTI;

PG3.30 - MANUTENZIONE;

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/02 - CONFERIMENTO BOTTINI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE;

IST/DIRAC/03 - CONSEGNA DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE INTERNA PRESSO IL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SITUATO PRESSO I MAGAZZINI PERIFERICI;

IST/BUDGE/03 - CONFERIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA;

IST/DIRV/11 – DEFINIZIONE DEL CAMPIONAMENTO;

IST/DISCPT/03 – ESECUZIONE SERVIZI E FORNITURE;

LG/GEIRI/01 – COMPILAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI PERICOLOSI;

LG/GEIRI/02 – COMPILAZIONE FIR.

Gli stessi presidi valgono come sistema di prevenzione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Omessa bonifica dei siti

A) Gestione delle reti fognarie e degli impianti di sollevamento

B) In riferimento alla fattispecie in oggetto, si segnala che la Società ha predisposto una specifica procedura per la gestione delle condizioni anomale e di emergenza sugli impianti (IST/BUDGE/01). Inoltre, si sottolinea che la Società ha adottato specifici presidi di controllo atti a prevenire eventuali fenomeni di inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee quali:

- la movimentazione e la manipolazione delle sostanze pericolose avvengono esclusivamente in aree pavimentate o preventivamente protette e, ove possibile, all'interno di bacini di contenimento;
- i materiali di cui sono fatti i bacini sono scelti in base alle sostanze da contenere;
- i bacini di contenimento, come tutte le strutture interrate che contengono fluidi pericolosi, vengono sottoposte a verifiche periodiche di tenuta;
- ogni sito è dotato di presidi attrezzati con materiale assorbente per la gestione di eventuali sversamenti.

Certificati di analisi falsi

A)

- Gestione delle analisi e della documentazione sui rifiuti provenienti da lavori sulle reti fognarie
- Smaltimento o recupero di rifiuti
- Riutilizzo di materiale da scavo

B) In caso di caratterizzazione dei rifiuti il campionamento del rifiuto è effettuato da personale di laboratorio e/o personale appositamente formato. La Società:

- verifica l'idoneità dei laboratori terzi cui viene conferita l'attività di caratterizzazione dei fanghi prima della loro destinazione;
- all'occorrenza, provvede a predisporre una scheda di accompagnamento che contiene le informazioni relative alla composizione del rifiuto e alla descrizione dei processi che hanno concorso a generarlo. La scheda viene consegnata al tecnico che effettua il prelievo che la controfirma per presa visione, prima di procedere all'esame del campione;
- custodisce i referti analitici trasmessi dai laboratori.

La Società ha adottato le presenti procedure:

PG2.04 – APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PG3.01 – VALUTAZIONE FORNITORI;

PG3.31 - GESTIONE RIFIUTI;

IST/BUDGE/03 - CONFERIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA;

LG/GEIRI/01 – COMPILAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI PERICOLOSI;

LG/GEIRI/02– COMPILAZIONE FIR.

Tutela dell'aria

A) Gestione degli impianti di sollevamento fognari dotati di gruppi elettrogeni o di impianti di combustione di potenza superiore ad 1 MW (cumulativamente, se gli impianti sono più di uno), che generano emissioni in atmosfera.

B) Con riferimento agli impianti che generano emissioni in atmosfera, si richiamano i seguenti presidi:

- richiedere, a seconda dei casi, le autorizzazioni necessarie per le emissioni;
- ogni sito conduce gli impianti secondo le modalità definite nell'autorizzazione;
- ogni sito ha predisposto dei sistemi di controllo delle emissioni al fine di garantire il rispetto dei limiti autorizzati;

- i dati raccolti sono custoditi da ciascun sito.

La Società ha predisposto specifici presidi di controllo quali:

- l'adozione di un piano di dismissione/sostituzione dei gas presenti;
- la verifica periodica della tenuta dei circuiti di refrigerazione al fine d'individuare eventuali fughe;
- le registrazioni sulle quantità di gas utilizzati;
- il divieto di uso di gas HCFC vergini per i rabbocchi;
- il rispetto delle modalità di utilizzo di gas rigenerati e recuperati;
- la conservazione dei dati registrati;
- lo svolgimento delle verifiche periodiche di funzionamento degli impianti;
- l'attuazione di piani di manutenzione delle attrezzature e della strumentazione "critica";
- la conservazione dei dati registrati.

Le procedure adottate sono:

PG4.09 – IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

PG3.30 – MANUTENZIONE

Circolare A.U. prot. 102206 del 01/10/2013 recante disposizioni operative per l'abbattimento delle emissioni odorogene.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Legge n. 549/93 art. 3 c.6)

Il reato non è configurabile perché non sono presenti impianti di climatizzazione.

Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007)

Il reato non è configurabile perché la Società non possiede navi o aeromobili.

Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington (Legge 150/92 art. 2 c. 1)

Il reato non è configurabile nella realtà di AQP perché i processi svolti dalla Società non prevedono impatti su specie animali e vegetali protette.

4. Ulteriori presidi generali

È obbligo dei Destinatari di:

1. valutare gli aspetti/impatti aziendali associati ai processi dell'organizzazione e la loro significatività sull'ambiente, stabilendo le conseguenti azioni per minimizzare i rischi;

2. accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge;
3. verificare che i soggetti connessi alla gestione dei rifiuti diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
4. compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
5. inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
6. aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;
7. richiedere e acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni, nonché effettuare tutte le comunicazioni o iscrizioni ambientali necessarie per lo svolgimento della propria attività (lavorazioni, impianti, scarichi idrici, gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera).

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere azioni che possano alterare lo stato dell'ambiente circostante, causando inquinamento o disastro ambientale;
- eludere la normativa sull'ambiente mediante accordi collusivi in grado di causare inquinamento o disastro ambientale;
- omettere i controlli e gli accertamenti sulla provenienza e le caratteristiche dei rifiuti conferiti presso gli impianti di depurazione e nel trattamento dei fanghi da potabilizzazione;
- porre in essere condotte che possano, portare alla distruzione di specie animali o vegetali protette o che possano alterare un habitat all'interno di un sito protetto;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata;
- effettuare scarichi nel sottosuolo, salvo l'ipotesi che non vi sia espressa autorizzazione allo scarico in deroga;
- superare i limiti allo scarico tabellarmente previsti;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione delle procedure aziendali;

- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti
- superare i limiti tabellari o presenti nei documenti autorizzativi relativamente alle emissioni in atmosfera;
- porre in essere condotte potenzialmente in grado di contaminare il suolo, sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee;
- effettuare operazioni di ricarica degli impianti di climatizzazione contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico, con gas refrigeranti vergini;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica.

PARTE V – UFFICI

1. Reati e modalità di commissione

Attività di gestione illecita dei rifiuti (D. Lgs. 152/06 art. 256)

Premesso che la maggior parte dei rifiuti prodotti negli uffici è assimilabile ai rifiuti urbani, il reato potrebbe realizzarsi nella gestione dei rifiuti speciali prodotti negli uffici (toner, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso RAEE ecc.).

Tutela dell'aria (D. Lgs. 152/06 art. 279 c. 5)

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso il superamento dei limiti di emissione delle cappe dei laboratori di analisi, soggetti ad autorizzazione.

2. Ruoli e responsabilità interne

I ruoli e le responsabilità interne a presidio delle aree di rischio sono:

- 1) Delegati Ambientali (Direttrice Generale, Direttore Industriale, Direttore Ingegneria, Direttore Approvvigionamento Idrico)
- 2) Direzione Sistemi di Controllo
- 3) Responsabile interno designato

3. Aree sensibili e presidi in atto

Attività di gestione illecita dei rifiuti (D. Lgs. 152/06 art. 256)

A) Gestione di toner, RAEE

B) A tutela della gestione in conformità alle norme di legge si precisa quanto segue:

- il ritiro dei rifiuti speciali è affidato a ditte esterne autorizzate;
- in fase di definizione contrattuale con tali ditte è verificato il possesso di tutte le autorizzazioni del caso;
- negli uffici sono chiaramente individuate e allestite aree di deposito temporaneo dei rifiuti.

Tutela dell'aria

A) Gestione delle emissioni delle cappe dei laboratori soggette ad autorizzazioni.

B) Con riferimento agli impianti che generano emissioni in atmosfera, si richiamano i seguenti presidi:

- richiedere, a seconda dei casi, le autorizzazioni necessarie per le emissioni;
- ogni sito conduce gli impianti secondo le modalità definite nell'autorizzazione;

- ogni sito ha predisposto dei sistemi di controllo delle emissioni al fine di garantire il rispetto dei limiti autorizzati;
- i dati raccolti sono custoditi da ciascun sito.

La Società ha inoltre adottato le seguenti procedure in continuo aggiornamento:

PG4.09 – IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI;

PG3.30 – MANUTENZIONE;

Circolare A.U. prot. 102206 del 01/10/2013 recante disposizioni operative per l'abbattimento delle emissioni odorigene.

SEZIONE F – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Sezione è suddivisa nelle seguenti parti:

- **Reati e modalità di commissione;** contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 decies del Decreto
- **Aree a rischio;** in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 co. 2 del Decreto, illustra sinteticamente le attività a rischio
- **Principi di comportamento;** sono indicate le regole di comportamento a prevenzione dei reati

1. Reati e modalità di commissione

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

È ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

2. Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate l'attività ritenuta più specificamente a rischio è la gestione dei contenziosi giudiziali e in particolare la gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.

Si è attribuito a tali reati un rating di rischio basso in quanto non hanno specificità rispetto al core business di AQP e non ci sono stati precedenti.

Tuttavia, sono indicati di seguito i principi di comportamento che, insieme a quelli declinati nel codice etico, devono essere rispettati da tutti i dipendenti.

3. Principi di comportamento

È fatto divieto a carico di tutti i Destinatari di:

- 1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- 2) prendere contatti con dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l'eventuale rischio di un coinvolgimento della Società;
- 3) porre in essere atti di minaccia o altre forme analoghe di coartazione ovvero di dare o promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto (dipendente o terzo) coinvolto in un procedimento penale non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti o non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari, è fatto divieto di:

- 1) elargire somme di denaro ai soggetti coinvolti quali testimoni nel procedimento penale;
- 2) offrire omaggi e regali alle figure coinvolte come testimoni in un procedimento penale o a loro familiari, o a conferire loro qualsiasi forma di utilità che possa influenzare la testimonianza o impedirla, ostacolarla o indurre a false dichiarazioni in fase di dibattimento per assicurare un qualsivoglia vantaggio per l'azienda;
- 3) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promozione, ecc.) alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale, o loro familiari;
- 4) effettuare alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale qualsiasi tipo di pagamento in contanti o in natura.

Inoltre, la Società deve selezionare i soggetti autorizzati a interloquire con i dipendenti coinvolti in procedimenti penali e gli eventuali colloqui intercorsi devono essere verbalizzati.

SEZIONE G - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Per quanto concerne la presente Sezione, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati all'art. 25-novies del Decreto, e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte da AQP e in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società.

Il rating di rischio è stato considerato basso considerando che la rilevanza della fattispecie è limitata all'ipotesi che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio di AQP e che non hanno alcuna valenza tutte quelle ipotesi in cui la illecita duplicazione di *software* avvenga per fini personali del dipendente.

Inoltre, gli acquisti di prodotti informatici avvengono predeterminando le necessità aziendali e il numero di licenze d'uso necessarie. Anche da un'analisi storica, non si rileva che vi siano mai state violazioni della normativa sul diritto d'autore.

1. Fattispecie di reato

Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a-bis) Legge 633/41); Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma Legge 633/41)

Punisce la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione di un sistema di reti telematiche e mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. Altresì, la pena è aggravata se i reati di cui sopra sono commessi su di un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, Legge 633/41)

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del *software* e delle banche dati. Con il termine "*software*", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette (art. 171-ter, Legge 633/41)

Punisce chi a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro

supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

h-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

i) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

l) promuove o organizza le attività illecite di cui sopra.

Tale norma è volta alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno, sia quelle destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, ma anche opere musicali, letterarie, scientifiche o didattiche. Le condizioni di punibilità riguardano l'utilizzo non personale dell'opera dell'ingegno e il dolo specifico di lucro.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41)

Punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi; ovvero chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41)

Punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Principi di comportamento

La Sezione prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di:

- 1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- 2) connettere ai sistemi informatici della Società *personal computer*, periferiche o altre apparecchiature e/o installare *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile;
- 3) procedere ad installazioni di prodotti *software* e/o *hardware* in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- 4) modificare la configurazione *software* o *hardware* di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- 5) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- 6) accedere abusivamente al sito *internet* della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e dei principi di comportamento previsti nella presente Parte Speciale.

Inoltre, la Società, al fine di evitare il verificarsi dei reati oggetto della presente Sezione, considerati in via potenziale applicabili alla Società, ha previsto le seguenti regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno, ove opportuno, essere implementate in specifiche procedure aziendali:

- 1) i dipendenti, gli stagisti e gli altri soggetti (es. collaboratori e consulenti) devono essere adeguatamente informati dell'importanza di utilizzare correttamente i *software* e banche

- dati in dotazione e di non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;
- 2) deve essere prevista un'attività di comunicazione e sensibilizzazione in favore dei dipendenti e collaboratori esterni al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dall'utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
 - 3) gli utilizzatori dei sistemi informatici aziendali devono essere informati che i *software* per l'esercizio dell'attività di competenza sono protetti da leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
 - 4) deve essere prevista, nei rapporti contrattuali con fornitori di servizi *software* e banche dati sviluppati in relazione alle specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi fornitori, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi;
 - 5) devono essere vietati l'installazione e l'utilizzo non autorizzato di sistemi di *file sharing*;
 - 6) deve essere vietata l'installazione di qualsiasi tipologia di *software* applicativo non autorizzato ed in assenza di licenza d'uso;
 - 7) devono essere predisposti meccanismi di controllo, anche automatici, per il rispetto dei divieti di cui sopra.

SEZIONE H - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Le fonti normative antiriciclaggio sono:

- il D. Lgs. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio indirizzato agli operatori ivi specificati (istituti di credito, società finanziarie ecc.) e quindi non applicabile alla realtà di AQP;
- gli articoli del codice penale 648 (Ricettazione), 648 bis c.p. (Riciclaggio) e 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), inseriti dall'articolo 63 del Decreto Antiriciclaggio tra i reati presupposto nel D.Lgs. 231/01 all'articolo 25 octies.

Tale impianto normativo è stato poi integrato dalla Legge 184/14 che ha introdotto nel codice penale e nel d. Lgs. 231/01, l'art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio il quale punisce *"chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*.

Il Legislatore ha così riconosciuto la natura plurioffensiva del fenomeno del riciclaggio, associando alla tutela giuridica del patrimonio individuale la tutela di altri due beni giuridici ritenuti altrettanto meritevoli: l'amministrazione della giustizia nel suo complesso e la libera concorrenza (potenzialmente lesa dalle maggiori disponibilità rivenienti dai delitti sanzionati dalla nuova fattispecie di cui all'art.648 ter 1.c.p.).

Ai sensi dell'art 648 bis il riciclaggio è punibile soltanto «fuori dei casi di concorso nel reato» presupposto. Esso non colpisce quindi, né il riciclaggio compiuto autonomamente dall'autore del reato, né quello compiuto dal "riciclatore" che concorra anche nel compimento del reato stesso.

L'introduzione dell'art. 648 ter 1 c.p. ha così superato la c.d. *clausola di riserva* ex art. 649 c.p.p. "l'imputato prosciolto con sentenza irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto" introducendo una nuova fattispecie giuridica diversa da quella contenuta nell'art 648 bis c.p., in relazione alla quale al reo originario veniva riconosciuta l'immunità relativa al reimpiego che, in ipotesi di successiva incriminazione, avrebbe comportato una duplice imputazione per il medesimo reato: la prima per la commissione del reato originario, la seconda per il riciclaggio che invece, conformemente a giurisprudenza e dottrina ampiamente consolidata, rappresenta solo un completamento del primo (reimpiego dell'illecito).

La nuova fattispecie di "Autoriciclaggio" configura la condotta di riciclaggio posta in essere dall'autore, anche in concorso, del reato presupposto.

Tutto ciò premesso la presente Sezione è articolata nei seguenti paragrafi:

- **Reati e modalità di commissione;** contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 octies del Decreto
- **Ruoli e responsabilità interne;** individua i ruoli a presidio
- **Principi di comportamento;** sono indicate le regole di comportamento a prevenzione dei reati.

1. Reati e modalità di commissione

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La fattispecie punisce chi *"Fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare"*. La fattispecie di ricettazione si configura altresì *"quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"*.

La condotta incriminata è quella di acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero «intromettersi» nel farli acquistare, ricevere od occultare. La formula normativa configura, quindi, due tipi di delitti: la ricettazione vera e propria e la cosiddetta intermediazione nella ricettazione.

Circa la prima forma, la nozione di «acquisto» sta a significare ogni attività negoziale il cui effetto giuridico consista nel far entrare la cosa nella sfera giuridico-patrimoniale dell'agente.

La precisazione del significato del termine «ricevere» e correlata a quella del termine «acquisto», nel senso cioè che il primo finisce per ricomprendere ogni forma di conseguimento della disponibilità della cosa proveniente da delitto differente da quella di acquisto. Si tratta, quindi, di una nozione residuale non quanto all'ampiezza, ma quanto al modo della sua determinazione concettuale.

L'«occultamento» a sua volta implica il nascondimento della cosa, anche a carattere temporaneo. Quanto al secondo tipo di ricettazione, l'«intromissione» si realizza non soltanto con lo svolgimento dell'attività di mediazione in senso strettamente civilistico, ma anche con

qualsiasi attività di messa in contatto dell'autore del reato presupposto con un terzo possibile acquirente.

Nell'ambito di AQP il reato potrebbe teoricamente commettersi in relazione agli acquisti in emergenza. In concreto però gli acquisti seguono una specifica procedura interna PG2.04 – Appalti di lavori, servizi e forniture che disciplina nel dettaglio tutti i controlli da eseguire in fase di accettazione dei beni acquistati, distinguendoli in documentale/quantitativo e visivo e controlli di tipo tecnico-qualitativo.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita. La fattispecie in oggetto si configura anche quando il fatto riguardi denaro o cose provenienti da *contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi*.

La condotta incriminata si articola in due forme: «sostituire» o «trasferire» denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; ovvero «compiere altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita».

In concreto il reato non appare realizzabile. Infatti, i flussi in entrata provengono esclusivamente dal pagamento delle fatture da parte dei clienti per la fornitura del servizio, da parte della Regione Puglia per la realizzazione delle opere cofinanziate e da parte dei Ministeri per i finanziamenti nazionali. E' pertanto escluso che le entrate possano avere una provenienza illecita o che perlomeno AQP possa in qualche modo avere la consapevolezza dell'illecita provenienza, anche in considerazione dell'elevato numero di utenti serviti.

Il flusso in uscita riguarda esclusivamente il pagamento di fornitori o appaltatori, ma sia gli acquisti di beni e forniture che l'affidamento dei lavori avvengono con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e, in particolare per gli acquisti e i lavori sotto soglia, dei regolamenti e delle procedure interne.

Inoltre:

- 1) il sistema informatico in uso consente la perfetta tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2) i mandati di pagamento sono distinti per fasce per fasce per le quali i poteri di firma sono stati diversamente modulati.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

La fattispecie di reato punisce *chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti ovvero da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

La condotta incriminata fa perno sul concetto di «impiego in attività economiche o finanziarie» di beni o altre utilità provenienti da delitto. Si tratta, dunque, di una norma destinata a coprire una fase successiva a quella del riciclaggio, e cioè l'anello terminale sfociante nell'investimento produttivo dei proventi di origine illecita. Si vuole in tal modo impedire che l'ordine economico possa subire gravi turbamenti, anche sotto forma di violazione del principio della libera concorrenza, posto che la disponibilità di ingenti risorse a costi inferiori a quelli dei capitali leciti consente alle imprese criminali di raggiungere più facilmente posizioni monopolistiche.

Con riferimento alla reale possibilità di commissione del reato, valgono le considerazioni già espresse in precedenza per il reato di ricettazione e di riciclaggio.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Le condotte che impegnano la responsabilità del reo in relazione all'illecita natura dei proventi sono **1)** la sostituzione **2)** il trasferimento **3)** il loro reimpiego in determinate attività **4)** la rappresentazione contabile falsa o fittizia idonea a dissimularne il compimento. Condotte che sebbene non necessariamente artificiose in sé (non classificabili cioè nella più grave condotta di artifici e raggiri), sono caratterizzate da un comportamento decettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa l'identificazione illecita dei proventi.

Sono invece esenti le condotte che configurano un mero godimento personale del bene, del denaro o delle altre utilità.

In concreto il reato non appare facilmente realizzabile nella realtà di AQP.

Innanzitutto, i flussi in entrata dovrebbero pervenire da una condotta criminosa che si realizza solo al superamento di alcuni limiti previsti dalla normativa sui reati fiscali. Pertanto, è necessario che siano superate le soglie di punibilità previste dal D.Lgs. n. 74/2000, per poter determinare l'esistenza del reato presupposto. In secondo luogo, è necessario che i flussi in uscita siano destinati ad attività imprenditoriali, economiche e finanziarie idonee a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa.

Va poi considerato che - come chiarito dalle Linee guida di Confindustria - il reato di autoriciclaggio, in relazione ai proventi derivanti dall'evasione fiscale, comporta la necessità di identificare e isolare dal patrimonio aziendale del contribuente, il provento illecito oggetto delle successive operazioni di reimpiego, sostituzione o trasferimento. In sostanza, è necessario che al compimento del reato fiscale presupposto segua un'azione in cui il provento della frode fiscale venga fisicamente "isolato" dal patrimonio del contribuente e trasferito su un conto corrente apparentemente terzo, gestito da un operatore fiduciario che agisce in un paese off-shore con una società di diritto estero, non operativa. In tale particolare situazione è possibile ipotizzare l'esistenza del reato di autoriciclaggio. Nel caso in cui il risparmio d'imposta illegittimo o il provento del reato presupposto, resti confuso nel patrimonio del contribuente e venga reimpiegato anche in attività economiche oggetto dell'ordinaria attività aziendale, non si potrà rilevare la necessaria condotta idonea ad ostacolare l'identificazione delittuosa del bene.

Tali ipotesi sono difficilmente realizzabili in AQP in quanto i flussi di entrata per essere individuati, innanzitutto necessitano di una vera e propria pregiudiziale dibattimentale volta a verificare la reale esistenza del reato presupposto. Inoltre, il reato presupposto dovrebbe rinvenire dall'annotazione di fatture inesistenti. Tali fatture potrebbero generare un maggior credito IVA rimborsato dalla Pubblica Amministrazione o determinare la percezione di finanziamenti o contributi pubblici - Comunitari o Regionali - derivanti dalla rendicontazioni di fatture false, entrambi proventi da destinare all'attività di autoriciclaggio con trasferimenti all'estero.

La spinta informatizzazione dei processi aziendali e la compartecipazione di numerosi soggetti, con segregazione di attività e responsabilità, riducono sensibilmente i rischi di autoriciclaggio dei proventi "da reato".

Per quanto riguarda i flussi in uscita, le procedure di evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali per gli acquisti di beni e forniture e per l'affidamento dei lavori, sopra e sottosoglia, ma soprattutto il portale digitale per la gestione delle gare in uso, garantiscono la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 493 ter c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro

documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

2. Ruoli e responsabilità interne

I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a rischio di reato, oltre a quello dell'Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

- Presidente del Consiglio d'Amministrazione
- Direttrice Generale
- Chief Financial Officer
- Direzione Procurement
- Direzione Sistemi di Controllo

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

3. Principi di comportamento

Nonostante il rischio di reale commissione dei reati della presente sezione sia allo stato praticamente nullo, si ritiene comunque di dover dettare alcuni principi generali di comportamento, soprattutto in relazione alla funzione di controllo dell'OdV.

Ciascun responsabile di funzione deve:

- a) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/partner commerciali e finanziari;
- b) verificare la regolarità dei pagamenti e dei versamenti tributari e contributivi;

- c) verificare la piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
- d) verificare i flussi finanziari aziendali con riferimento a pagamento verso terzi e anche a pagamenti infragruppo;
- e) verificare la tesoreria ed in particolare il rispetto delle soglie dei pagamenti per contanti;
- f) garantire la tracciabilità di tutti i flussi finanziari;
- g) garantire la tracciabilità dei processi autorizzativi dei pagamenti;
- h) adottare adeguati programmi di formazione del personale al fine di evitare il rischio di riciclaggio.

Inoltre, la Società ha implementato le seguenti procedure e istruzioni operative per la corretta gestione dei flussi monetari:

PG3.08 - FATTURAZIONE E INCASSO;

PG3.09 - RECUPERO CREDITI;

IST/DIRAC/05 - GESTIONE INCASSI;

IST/DIRAC/06 - GESTIONE PAGAMENTI.

SEZIONE I – REATI TRANSNAZIONALI

I reati di seguito descritti sono stati considerati a rischio nullo poiché all'atto di adozione del presente Modello AQP non intrattiene rapporti con soggetti stranieri.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 146/2006, per reato transnazionale s'intende *"il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- a) *sia commesso in più di uno Stato;*
- b) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".*

Il reato in questione è aggravato se alla commissione dello stesso abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato (la pena è aumentata da un terzo alla metà).

In ogni caso, si ritiene opportuno prevedere alcuni principi generali di comportamento che, laddove AQP dovesse in futuro decidere di intraprendere attività transnazionali, costituiranno il punto di riferimento delle procedure da elaborare.

È previsto l'espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art.10 della Legge n.146/2006;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per se reato, possano potenzialmente diveltarlo
- associarsi allo scopo di commettere più delitti e, in particolare, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- fare parte, quale che sia il ruolo rivestito, di associazioni di tipo mafioso, camorristico o comunque illecite;
- sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;

- compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il titolo di residenza permanente;
- favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui lo stesso versa;
- indurre in qualsiasi modo la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa abbia facoltà di non rispondere;
- aiutare taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

SEZIONE L – CONTRASTO AL LAVORO NERO, RAZZISMO, XENOFOBIA

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati per i quali il rischio di commissione è ritenuto nullo, in quanto non afferenti alle attività svolte da AQP.

Contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, c.d. caporalato

La legge 199/2016 sul caporalato, ha aggiunto tra gli illeciti che prevedono la responsabilità amministrativa degli enti il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro con una sanzione che può variare da 103.288 euro a 1.549.370 euro.

Le nuove disposizioni, con l'obiettivo di introdurre maggiori garanzie per la tutela dei lavoratori agricoli e di contrastare il fenomeno del caporalato modificano l'articolo 603-bis codice penale, relativo all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, prevedendo la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a mille euro, per chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto che precede, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Nel caso la condotta sia caratterizzata da violenza o minaccia, la pena viene inasprita con la reclusione.

La violazione comporterà per l'ente

- l'applicazione sia delle sanzioni pecuniarie, da 400 a mille quote (ovvero da circa 103 mila euro fino a circa 1,5 milioni),
- sia di quelle interdittive (sospensione o revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni; divieto di contrattare con la PA;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi e l'interdizione dall'esercizio dell'attività per una durata non inferiore ad un anno.

Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa dovesse essere stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applicherebbe la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

In ipotesi di contestazione in capo all'ente del reato previsto dall'articolo 603-bis codice penale, per aver utilizzato manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, potrebbe essere inoltre contestato anche il reato presupposto individuato dall'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 per aver impiegato

cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Spesso, infatti, lo sfruttamento della manodopera coinvolge cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare.

Reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia

La Legge n. 167 del 20 novembre 2017, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017", ha previsto l'inserimento tra i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, del reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia con conseguente possibile responsabilità delle società e una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 1.239.200, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni interdittive previste dal medesimo D.Lgs. n. 231/2001.

"Art. 25-terdecies – (Razzismo e xenofobia) –

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

I reati cui si fa riferimento sono, dunque, quelli indicati all'art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che prevede quanto si riporta di seguito: "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 2322".

In relazione a detti reati, a carico dell'Ente è prevista l'applicazione:

- della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (e dunque, all'incirca, da un minimo di € 51.644 ad un massimo di € 1.239.496);
- delle sanzioni interdittive:
 - a) interdizione dall'esercizio delle attività;
 - b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore ad un anno;
- della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se *"l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti"* in questione.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 titolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

SEZIONE M – REATI TRIBUTARI

La presente sezione è suddivisa come segue:

1. **Reati e modalità di commissione:** contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto.
2. **Ruoli e responsabilità:** individua i ruoli e le responsabilità interne a presidio dei rischi.
3. **Aree sensibili e attività a rischio:** in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 co. 2 del Decreto, illustra sinteticamente le attività a rischio nell'ambito dell'organizzazione e dell'attività aziendale e il livello di rischio associato.
4. **Protocolli di prevenzione:** illustra modalità di prevenzione e procedure e istruzioni specifiche adottate a presidio dei rischi
5. **Flussi informativi verso l'OdV:** è descritto il flusso informativo verso l'OdV.

1. Reati e modalità di commissione

Quello che accomuna i reati tributari è il comportamento fraudolento cioè la tendenza ad alterare la realtà o a nascondere determinati fatti, al fine di sottrarsi all'applicazione della legge fonte di obbligazioni o responsabilità, tranne nel caso dell'occultamento dei documenti contabili che avviene palesemente tramite la semplice indisponibilità dei documenti.

In generale la consumazione del reato avviene con la presentazione della dichiarazione fiscale per la fattispecie di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti" ex art.2 e per quella di "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" ex art. 3. La consumazione del reato avviene con l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8, attraverso l'occultamento o la distruzione di documenti contabili ex art. 10, la sottrazione ai pagamenti ex art. 11.

Va ricordato, inoltre, che eventuali cause di non punibilità applicabili alla persona fisica autrice del reato tributario non potrebbero, invece, trovare applicazione nei confronti dell'ente, stante il principio di autonomia della responsabilità dell'ente, ribadito anche dalla Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra la responsabilità amministrativa degli enti e l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Si tratta di fattispecie punite con sanzioni sia pecuniarie (fino a 774.500 euro, aumentate di un terzo in caso di profitto di rilevante entità) che interdittive quali i) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ii) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché iii) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, l'ente risulta esposto anche al rischio di applicazione della confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o del profitto del reato tributario realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Occorre altresì considerare che le sanzioni interdittive previste per i reati tributari possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero durante la fase delle indagini preliminari, in presenza di gravi indizi per ritenere sussistente la responsabilità dell'ente e il pericolo di reiterazione degli illeciti.

Aspetto fondamentale per disegnare i presidi di controllo è proprio la modalità di consumazione del reato, che nel caso dei reati tributari delinea un amplissimo perimetro operativo. Allo scopo si è fatto ricorso anche alle principali sentenze di cassazione che hanno consentito di rilevare, appunto, condizioni effettuali ed eventuali momenti di controllo da operare.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato in questione si consuma al momento della presentazione della dichiarazione, per cui la nuova disciplina non impatta sulla dichiarazione annuale relativa al 2018, ma esplica efficacia a partire da quella del periodo d'imposta successivo.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un

ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il reato in questione si consuma al momento della presentazione della dichiarazione, per cui la nuova disciplina non impatta sulla dichiarazione annuale relativa al 2018, ma esplica efficacia a partire da quella del periodo d'imposta successivo

Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000)

Nel novero dei reati presupposto è incluso il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, solo laddove presenti elementi di transnazionalità e particolare rilevanza e gravità, ossia: imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di Euro.

In base all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Il delitto di dichiarazione infedele è di natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale relativa ad una delle imposte indicate nell'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, sì che non rileva l'eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa mediante la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella annuale originaria.

È reato a dolo specifico consistente nel "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto". In altri termini, è necessaria una coscienza e volontà con riferimento alla indicazione di costi fittizi o alla omessa indicazione di ricavi, accompagnati dall'intento di evadere le imposte.

Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000)

Anche il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 rileva ai fini 231 solo laddove presenti elementi di transnazionalità e particolare rilevanza e gravità, ossia: imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di Euro.

Ai sensi del citato articolo, è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis dell'art. 5, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

L'operatività della norma è ancorata ad una cosiddetta soglia di punibilità, al fine di punire solo le condotte che siano in concreto idonee a ledere gli interessi economici statali. È concesso inoltre ai contribuenti un margine d'errore, escludendo la sussistenza del reato di omessa dichiarazione ogni volta in cui questa sia presentata entro il prescritto termine ulteriore di novanta giorni,

202

oppure quando presenti delle difformità formali quali l'assenza della firma del contribuente e l'utilizzo di un modello stampato differente da quello imposto.

Delitto di indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000) Anche il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 – quater del D.Lgs. n. 74/2000 rileva ai fini 231 solo laddove presenti elementi di transnazionalità e particolare rilevanza e gravità, ossia: imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di Euro.

Ai sensi della citata norma, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È inoltre punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il reato in questione si configura quale reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui si procede, nel medesimo periodo di imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi in compensazione, sia superiore a 50mila euro e che si perfeziona all'atto dell'invio o della presentazione del modello F24 all'istituto di credito convenzionato, cui è stata conferita apposita delega irrevocabile.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 44737 del 5 novembre 2019, ha stabilito che il delitto di indebita compensazione ex articolo 10-quater Dlgs. n. 74/2000 si consuma al momento della presentazione del modello F24 e non in quello della successiva dichiarazione, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento, per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà inesistenti o non spettanti.

Per delineare i crediti su cui può esperirsi l'indebita compensazione, giova fare riferimento alla relazione dell'ufficio del Massimario della stessa Cassazione (n. III/05/2015 del 28 ottobre 2015), che ha spiegato che:

- per "crediti inesistenti", si intendono quelli che "risultano tali sin dall'origine" (perché, ad esempio, esso non esiste materialmente) oppure "che non esistono dal punto di vista soggettivo" (ossia perché spettanti ad un soggetto diverso da quello che li utilizza in indebita compensazione) o, infine, "sottoposti a condizione sospensiva";
- per "crediti non spettanti", si intendono quelli utilizzati oltre il limite normativo ovvero in compensazione in violazione del divieto di compensazione per ruoli non pagati.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Si tratta di un reato "istantaneo", che si consuma al momento dell'emissione o del rilascio del documento falso, le nuove norme rilevano non appena entrate in vigore (cioè dal 24.12.2019)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Se il reato in esame si manifesta sottoforma di distruzione di documenti contabili, realizza un'ipotesi di reato istantaneo e dunque si consuma con la soppressione di tale documentazione.

Se il reato in esame si manifesta sottoforma di occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, costituisce invece un reato "permanente", la cui flagranza si protrae sino al momento dell'accertamento tributario scaturito dalla verifica fiscale, essendo questo il momento in cui gli effetti del reato, cioè l'ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo fiscale, si cristallizzano definitivamente.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto

o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

I reati di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) del D.Lgs. n. 74/2000, quando gli atti diretti a commetterli sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, sono punibili anche a titolo di tentativo, (art. 6, comma 1-bis del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75).

La nuova disposizione opera in presenza di quattro condizioni:

- a) l'evasione deve avere ad oggetto un importo qualificato;
- b) deve ad oggetto l'evasione della sola imposta sul valore aggiunto;
- c) deve trattarsi di fatti transnazionali che interessino più stati dell'Unione europea;
- d) il fatto contestato non deve integrare il reato previsto dall'articolo 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

La condizione di cui al punto d), da ultimo citato, consente di ritenere che il legislatore abbia inteso escludere che il soggetto che emette una falsa fattura, delitto punito per l'appunto dal citato art. 8, possa rispondere altresì di tentativo del reato di utilizzo della fattura medesima: rimane quindi fermo il principio di cui all'art. 9 lett. a) d.lgs. n. 74 del 2000, giusto il quale l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta a mezzo dell'utilizzazione di tali fatture. Tuttavia, secondo la giurisprudenza la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dal citato art. 9 non si applica laddove il soggetto emittente le fatture per operazioni inesistenti coincida con l'utilizzatore delle stesse (Cass., sez. III, 6 febbraio 2017, n. 5434, che ha affermato il principio in relazione a persona fisica amministratore delle società, rispettivamente, emittente ed utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti) ed

è da ritenere che tale impostazione risulterà operante anche quando il reato di cui all'art. 2 non risulterà consumato ma solo tentato.

Quanto alla circostanza che i fatti debbano essere commessi all'interno di più Stati membri dell'Unione Europea il legislatore pare richiedere che la condotta debba essere materialmente realizzata in più Paesi comunitari, cosicché la frode, l'artificio o in generale, l'evasione abbiano come effetto la sottrazione di I.V.A. ai danni di uno qualsiasi degli Stati membri.

2. Ruoli e responsabilità

I ruoli e le responsabilità interne a presidio delle aree di rischio sono, oltre a quello dell'Organismo di Vigilanza:

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Direttrice Generale
- Chief Financial Officer
- Area Legale
- Bilancio
- Direzione Risorse Umane e Organizzazione
- Amministrazione del personale Direzione Procurement
- Tutte le altre Funzioni/Direzioni che trasmettono informazioni alla Funzione Bilancio per il principio di "corresponsabilità"

L'UO Fiscale ha la gestione degli adempimenti fiscali avendo rapporti diretti con l'Agenzia delle Entrate. Alla Funzione Fiscale è affidato d'altronde un ruolo di supporto e consulenza verso le altre funzioni aziendali al fine di assicurare la correttezza e gli adempimenti tributari.

3. Aree sensibili e attività a potenziale rischio

Si premette che AQP ha in corso l'implementazione di un Tax Control Framework che, attraverso la revisione del proprio sistema di controllo interno, costituirà un modello organico di gestione del rischio fiscale e per il monitoraggio dell'effettività dei presidi di controllo adottati. L'intento è di disporre di un TCF per l'accesso al regime di adempimento collaborativo dell'Agenzia delle Entrate (ex art. 3 e ss. d. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e Provvedimento ADE 14 aprile 2016 e 26 maggio 2017).

Nel giugno 2019, la Direzione Sistemi di Controllo e la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (ora CFO) hanno portato a conclusione l'*assessment* della gestione fiscale in AQP – avendo analizzato le attività con rilevanza specifica verso adempimenti e vincoli normativi (IVA,

IRAP, IRES, Penale Tributaria D.Lgs. 74/2000, L. 157/19), avvalendosi di una preliminare valutazione terza acquisita dalla Società BDO Italia S.p.A., circa lo stato dell'arte del processo fiscale e delle criticità esistenti.

A seguito di tali verifiche è stato delineato un risk rating fiscale generale mediamente *basso*, che non richiede urgenza nel porre in essere interventi di natura fortemente correttiva e che, al più, comporta provvedimenti per il miglioramento del processo e formalizzazione delle procedure operative già adottate, utili per configurare una condizione intrinseca di mitigazione dei rischi.

L'accadimento degli eventi di rischio è stato considerato poco probabile avendo analizzato la situazione dei giudizi di natura fiscale che riguardano AQP, con particolare rilievo rispetto alle sanzioni tributarie comminate alla Società ed agli eventuali Processi Verbali di Costatazione ricevuti nel periodo precedente compreso dal 2015 al 2019¹².

Per l'analisi degli ambiti, che nella operatività AQP possono costituire un potenziale rischio di reati tributari, è stato fatto riferimento a quelli che le più attuali metodiche di analisi e gestione del rischio fiscale definiscono come *rischi specifici*.

È stato, quindi, individuato e valutato il rischio transazionale, ossia relativo ad operazioni straordinarie, associato ad operazioni non routinarie e che quindi possono sottendere criticità derivanti da una interpretazione della norma fiscale non corretta. Questo rischio è stato valutato analizzando la struttura organizzativa della Società e misurando il coinvolgimento dell'UO Fiscale per operazioni non routinarie (cessioni ramo d'azienda, ristrutturazioni aziendali, riorganizzazioni aziendali, acquisto o cessione partecipazioni o cessione di rami d'azienda).

Un altro rischio analizzato è quello operativo, dove si intende il corretto trattamento fiscale per tutte quelle operazioni routinarie. Nello specifico, nell'analisi per cicli sono state identificate attività attinenti il ciclo passivo e attività del ciclo attivo. Le attività routinarie, svolte da diverse funzioni aziendali, non presentano rischi significativi in ottica interpretativa in quanto si è rilevata una interconnessione tra UO Fiscale e altri uffici periferici.

Il rischio di compliance, ossia la capacità dell'organizzazione di predisporre, controllare e inviare nei tempi definiti un adempimento tributario è stato analizzato nel ciclo fiscalità. Questo è stato inteso in senso ampio valutando non solo le imposte dirette e indirette ma anche le valutazioni

¹² In merito ai rilievi penali dell'unico PVC emerso nel periodo compreso dal 2015 a 2019 e alla data in esame, si riporta che la GDF ha posto in evidenza che le contestazioni attengono "ad una non corretta valutazione di elementi attivi, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nei bilanci..." e non ha rilevato gli estremi per la segnalazione all'autorità competente di responsabilità penali, inoltre, alla data non risultano esserci contestazioni accertate con atto di accertamento.

e controlli in merito alle richieste di crediti d'imposta o per agevolazioni fiscali. I rischi sono stati considerati in relazione ai reati previsti dal D.Lgs 74/00 (introdotti dalla L. 157/19 tra i reati 231) all'art. 2 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti", art. 3 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", art. 10 "Occultamento e/o distruzione di documenti contabili" e art. 11 "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte".

Infine è stato analizzato il rischio sull'affidabilità del sistema contabile relativo all'affidabilità della struttura amministrativa e contabile. Il rischio è stato analizzato in relazione alla possibilità che il sistema contabile non intercetti alcuni fatti gestionali al fine di occultare elementi di reddito. Inoltre si è considerato anche il rischio opposto, ovvero il rischio di registrazione di documenti contabili senza una reale fatto di gestione alla base. Queste due fattispecie potrebbero determinare la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 74/00 all'art.8 "Emissione di documenti per operazioni inesistenti" e art.2 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti".

Inoltre, si è valutato a livello specifico l'adeguatezza dei presidi già posti in essere da AQP in ordine al profilo fiscale della Società, al livello di *compliance*, all'utilizzo di agevolazioni fiscali, alla presenza di personale debitamente formato nella UO Fiscale ed infine alla presenza di procedure che riguardano i processi di tenuta della contabilità, controllo della correttezza della documentazione contabile fiscale emessa (fatture di vendita ecc.) e ricevuta (fatture di acquisto, note di credito ecc.).

L'analisi dei processi aziendali ha, quindi, consentito di individuare le attività che dal punto di vista della gestione operativa risulterebbero sensibili ossia che nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/01, che riguardano:

- Calcolo e liquidazione imposte: Liquidazione IVA; Determinazione e richiesta crediti d'imposta (Articoli 2 e 11 del D.L.gs 74);
- Gestione fiscale del ciclo passivo e nel ciclo attivo: Fatturazione, Contabilizzazione della fattura passiva (Articoli 2, 3, 8 del D.L.gs 74);
- Conservazione documenti fiscali (Articolo 10 del D.L.gs 74).

3.1 Calcolo e liquidazione imposte: Liquidazione IVA; Determinazione e richiesta crediti d'imposta

In merito alla possibilità che vi siano registrazioni contabili passive relative ad operazioni inesistenti si evidenzia che AQP adempie a tutti gli obblighi normativi previsti da ANAC ed inoltre

così come previsto dalla procedura aziendale PG2.04 Appalti di lavori, servizi e forniture e dalla istruzione operativa IST/DIRAM/03 sono stati istituiti a sistema una serie di attività e approvazioni da parte delle unità richiedenti attestanti l'esistenza dell'operazione che solo qualora esistenti ne consentono la registrazione ed il pagamento.

Con l'avvio della fatturazione elettronica, la stragrande maggioranza dei documenti viene recepita tramite SDI e solo per una parte residuale attraverso pec, le operazioni di gestione, acquisto e pagamento sono tutte gestite attraverso il sistema SAP per garantire anche la separazione dei ruoli (SOD). Le relative personalizzazioni quali ad esempio il "SAP Invoice Management (VIM)" utilizzato dalla Contabilità Fornitori traccia tutti i passaggi necessari all'associazione delle fatture ai relativi ordini di acquisto. L'UO Fiscale ricalcola la precedente liquidazione per verificare la correttezza del credito/debito precedentemente rilevato e qualora sorgano delle differenze le indaga e successivamente provvede alla correzione e alla successiva compensazione/liquidazione.

La registrazione della fattura tramite il sistema SAP avviene secondo modalità automatiche e manuali. Nel primo caso i controlli vengono effettuati a campione dopo la registrazione dalla Contabilità Fornitori e dalla UO Fiscale, mentre nel secondo caso per tutte le fatture prima della registrazione in contabilità.

Prima della registrazione della fattura viene effettuata la validazione (richiesta dal sistema SAP) della corretta contabilizzazione secondo i principi contabili adottati dalla Società ed una preliminare verifica dell'applicazione dell'IVA, successivamente completata dalla UO Fiscale preliminarmente alla liquidazione IVA. La ricezione delle fatture può avvenire attraverso tre differenti canali: posta tradizionale e posta certificata (PEC) per i soggetti non obbligati a fatturazione elettronica (bensì analogica), SDI per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica.

3.2 Gestione fiscale nel ciclo passivo e nel ciclo attivo: Fatturazione, Contabilizzazione della fattura passiva

I controlli sulla fatturazione attiva risultano essere automatizzati e vi sono le procedure PG 3.07 "Letturazione" e PG 3.08 "Fatturazione ed Incasso" che attribuiscono compiti e responsabilità nelle attività di letturazione, *billing* ed *invoicing* al fine della corretta determinazione delle fatture attive.

In merito alla possibilità che vi siano registrazioni contabili passive relative ad operazioni inesistenti ricorrono le condizioni di processo già evidenziate precedentemente per l'attività di liquidazione IVA, AQP adempie a tutti gli obblighi normativi previsti da ANAC ed inoltre così come

previsto dalla procedura aziendale PG2.04 Appalti di lavori, servizi e forniture e dalla istruzione operativa IST/DIRAM/03 sono stati istituiti a sistema una serie di attività e approvazioni da parte delle unità richiedenti attestanti l'esistenza dell'operazione che solo qualora esistenti ne consentono la registrazione ed il pagamento.

3.3 Conservazione documenti fiscali

AQP svolge tutte le attività previste dal manuale del sistema di gestione integrato e relative procedure. I documenti fiscali trasmessi all'Agenzia delle Entrate rimangono disponibili nel cassetto fiscale di AQP.

In merito alla conservazione degli altri documenti fiscalmente rilevanti, AQP è dotata della procedura PG2.04 Appalti di lavori, servizi e forniture che disciplina l'archiviazione dei documenti di acquisto. Inoltre, l'istruzione operativa IST/DIRAM/03 prevede: *"La dematerializzazione ed archiviazione elettronica dei documenti di interesse contabile relative a tutte le fasi del processo di approvvigionamento (Approvvigionamento / Esecuzione o collaudo / Rendicontazione) di beni/servizi/lavori è effettuata tramite l'applicazione SAP Document ACCESS.*

Per ogni oggetto SAP (e quindi per tutti i processi) sono disponibili a sistema due diverse tipologie di documenti:

- *documenti specifici (opportunamente classificati);*
- *documenti generici (da utilizzare per allegare un documento non opportunamente classificato)."*

Tutte le operazioni aziendali transitano dal sistema informativo SAP che consente una corretta gestione e archiviazione digitale dei documenti e che consente la tracciatura delle operazioni e del soggetto esecutore dell'operazione.

In merito alle fatture emesse, si rileva che verso le PA vengono emesse fatture elettroniche dal 2015, mentre dal 2019 è esteso l'obbligo verso tutti i soggetti IVA. AQP in tal senso si è dotata della procedura PG3.08 "Fatturazione e Incasso" (in corso di aggiornamento).

Per quanto attiene alla conservazione delle fatture analogiche si evidenzia che Acquedotto è obbligata alla tenuta della così detta "distinta meccanografica" ove si riportano gli elementi essenziali delle fatture emesse. Tale registro viene digitalizzato su SAP.

Si evidenzia in particolare, per quanto riguarda la conservazione di libro cespiti, libro giornale e distinta meccanografica (per la quale è stata implementata la possibilità di estrarre, per numero fattura, gli elementi essenziali richiesti in un'eventuale fase di accertamento dell'AdE) che è

prevista l'apposizione della firma digitale, apposta dal responsabile dell'UO Fiscale, e della marca temporale da parte del soggetto terzo incaricato della conservazione dei documenti.

4. Protocolli di prevenzione

Il rischio di reale commissione dei reati della presente sezione si può considerare praticamente nullo grazie ad un contesto operativo connotato da caratteristiche di tutela e presidio, peraltro già evidenziate in precedenti ambiti di reato quali soprattutto i "Reati Societari", e che qui si riportano per chiarezza:

- una forte informatizzazione dei processi aziendali, la gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo, in particolare, è totalmente informatizzata con l'utilizzo del *software* SAP;
- tutti i flussi in entrata e in uscita sono procedimentalizzati e sono pienamente assicurate documentabilità e tracciabilità di ogni transazione, così come è garantita la ripartizione della responsabilità tra le funzioni coinvolte, tali da favorire un adeguato sistema di controlli automatici e manuali e analisi puntuali di monitoraggio e *reporting*;
- i flussi in entrata provengono esclusivamente dal pagamento delle fatture da parte dei clienti per la fornitura del servizio, da parte della Regione Puglia per la realizzazione delle opere cofinanziate e da parte dei Ministeri per i finanziamenti nazionali;
- il flusso in uscita riguarda esclusivamente il pagamento di fornitori o appaltatori, ma sia gli acquisti di beni e forniture che l'affidamento dei lavori avvengono con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e, in particolare per gli acquisti e i lavori sotto soglia, dei regolamenti e delle procedure interne, che garantiscono la tracciabilità e verificabilità delle operazioni tramite adeguati supporti documentali (di verifica e liquidazione delle prestazioni).

Ulteriore presidio di controllo in materia fiscale è rappresentato dalle verifiche periodiche sulla corretta tenuta delle scritture contabili ed in relazione alle dichiarazioni, svolte dalla Società di Revisione. Quest'ultima controlla la regolare tenuta della contabilità attraverso specifiche verifiche su IVA, Intrastat, pagamento F24. Svolge specifiche attività di controllo ai fini dell'emissione della relazione di revisione legale sul bilancio di esercizio, sottoscrive i dichiarativi (modello dei redditi e 770), assevera richieste di crediti d'imposta o agevolazioni fiscali.

Le principali procedure e istruzioni specifiche già adottate in tale ambito sono le seguenti:

PG2.03 - GESTIONE DELLE RISORSE;

PG2.04 - APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;

PG3.01 - VALUTAZIONE FORNITORI;
PG3.03 - CONTROLLI IN ACCETTAZIONE;
PG3.06 - GESTIONE CONTRATTI;
PG3.07 - LETTURAZIONE;
PG3.08 - FATTURAZIONE E INCASSO;
PG3.27 - ESECUZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL PIANO INVESTIMENTI;
PG3.29 - CHIUSURA CONTRATTUALE E MESSA IN ESERCIZIO;
IS/DIRCM/01 - NUOVA SOMMINISTRAZIONE;
IST/DIRAM/03 - FASCICOLO DOCUMENTALE E REGISTRAZIONE FATTURE DEL CICLO PASSIVO;
IS/DIRCM/02 - INNOVAZIONE O SUBENTRO E INNOVAZIONE- CON PREVENTIVO;
IST/DIRPR/01 - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000;
IST/DIRAC/04 - ACQUISTI DIRETTI DI PICCOLA ENTITÀ;
IST/DIRPR/02 - SOMMA URGENZA;
IST/DIRRU/04 - ORARIO DI LAVORO;
IST/DIRRU/05 - PAYROLL;
IST/CREAM/01 - GESTIONE SPONSORIZZAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI;
IST/FISAC/01 - PREVENZIONE DEL RISCHIO FISCALE;
DRACQ 1 - REGOLAMENTO APPALTI;
DRACQ 14 - REGOLAMENTO COMMISSIONI DI GARA;
REGOLAMENTO ALBO FORNITORI;
STRATEGIA FISCALE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.;
REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITÀ DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

L'*assessment* condotto per rafforzare le condizioni di operatività della gestione fiscale ha inoltre individuato:

- a) La necessità di specifiche procedure in ambito fiscale per:
- formalizzare (richieste di coinvolgimento UO Fiscale via mail) le richieste di supporto tecnico fiscale e di gestione della pratica, volta a sopperire alla mancanza di tracciabilità della consulenza richiesta alla UO Fiscale.

- costituire una reportistica trimestrale di tutte le fatture elettroniche validate e prese in carico dallo SDI, da inviare all'UO Fiscale per quadrature con l'F24 dell'AE.
 - il controllo delle anagrafiche clienti per l'identificazione delle anomalie e per la gestione degli scarti SDI;
 - formalizzare la validazione esterna da parte della UO Fiscale prima dell'approvazione del progetto di bilancio da parte del CFO.
 - formalizzare il coinvolgimento della UO Fiscale al momento della definizione dell'iniziativa della campagna pubblicitaria/sponsorizzazione;
 - formalizzare il coinvolgimento dell'area fiscale nella definizione delle tematiche fiscali relative agli aspetti tariffari.
- b) Definizione nell'ambito della UO Fiscale di funzioni di *Tax Planning&Control* e di *Tax Compliance*, per la pianificazione e controllo legate a scadenze fiscali, review su determinazione delle imposte e sugli altri adempimenti previsti e sulle registrazioni delle strutture aziendali coinvolte nel processo, per mantenere allineata il know-how interno aziendale verso le modifiche di normative tributarie e per la divulgazione delle stesse anche con riferimento alle best practices nazionali.
- c) Definizione ed adozione di un Documento di Strategia Fiscale ai fini di assicurare una politica gestione della fiscalità anche allo scopo porre in equilibrio il duplice ruolo ricoperto da AQP quale contribuente e impresa del territorio, in conformità alle raccomandazioni dell'OCSE.

In merito all'ultimo punto, occorre precisare che il Consiglio di Amministrazione di AQP, in linea con i rilievi emersi all'esito dell'*assessment*, ha di recente approvato il Documento di Strategia Fiscale, con l'obiettivo di enunciare principi e linee guida per garantire un'uniforme gestione della fiscalità della Società, perseguire la crescita durevole del patrimonio aziendale e tutelare la reputazione di AQP nell'interesse di tutti gli *stakeholder*.

Al fine di garantire il tempestivo rispetto degli adempimenti e il corretto e puntuale assolvimento del carico tributario, nonché di mitigare il rischio fiscale, il citato Documento definisce i principi e le linee guida di attuazione della strategia fiscale.

❖ **Principi di comportamento**

Quello che accomuna i reati tributari è il comportamento fraudolento, cioè la tendenza ad alterare la realtà o a nascondere determinati fatti, realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

In tal senso risulta necessario mantenere informati oltre i soggetti direttamente coinvolti nelle responsabilità specifiche ed emergenti anche tutti coloro che partecipano a vario titolo allo sviluppo del percorso di costituzione del fatto e/o del documento aziendale.

Allo scopo sono previsti aggiornamenti periodici in merito alle novità normative e sessioni informative estese di richiamo a carattere divulgativo circa i riflessi che alcuni comportamenti errati possono realizzare in termini di reato.

❖ **Altri provvedimenti di controllo e monitoraggio**

Con l'adozione del *Tax Control Framework* si otterrà un concreto ed ulteriore rafforzamento dei presidi di controllo con:

- verifiche sulla correttezza formale e sostanziale degli adempimenti attraverso i controlli 1° livello attuati dalla UO Fiscale mediante il settore Tax Planning & Control;
- interventi di Audit Fiscale (controlli di 3° livello – Internal Audit) programmati con il Piano di Audit Annuale, che consentiranno il monitoraggio dei presidi e la redazione di specifiche relazioni annuali a conforto dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale.

4. Flussi informativi verso l'OdV

L'ingresso delle procedure a tutela del rischio penal-tributario nel complessivo sistema dei controlli interni aziendali, sistema sulla cui adeguatezza e concreto funzionamento è attribuita la vigilanza al Collegio Sindacale, suggerisce una forte interazione tra il Collegio stesso e l'Organismo di Vigilanza, al fine di realizzare concretamente un proficuo interscambio informativo tra le due funzioni di vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati;
- monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di controllo;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- rivedere il sistema dei flussi informativi periodici ricevuti dagli altri organi di controllo aziendali;

- promuovere uno stretto coordinamento tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi di controllo interno (Collegio Sindacale e Revisori), oltre che con i consulenti fiscali esterni della Società e prevedere nuovi flussi informativi relativi alle verifiche, anche a campione, effettuate dagli organi di controllo sulla documentazione aziendale e sui libri contabili;
- sarebbe auspicabile che la condivisione delle informazioni avvenisse con cadenza almeno semestrale, salvo esigenze particolari che potrebbe richiedere una valutazione congiunta di situazioni critiche o anomale, e che sia garantita la tracciabilità dei controlli effettuati.